



PARTE I
DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE, DEGLI ORMEGGI E DELLA SOSTA DELLE
UNITÀ NAVALI

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1
(Campo di applicazione)

1. La presente parte disciplina la navigazione, l'ormeggio, l'ancoraggio, la sosta e il disarmo delle navi mercantili in genere, dei galleggianti, nonché delle unità da diporto e da pesca, ivi comprese le navi e galleggianti in attesa di movimento, e più in generale tutte le attività portuali e marittime *lato sensu* che, a vario titolo, si svolgono nell'ambito del porto e rada di Trapani.
2. Le presenti norme sono ispirate dalle particolari condizioni organizzative e morfologiche del porto e non contraddicono i principi generali stabiliti dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, ai quali bisogna sempre riferirsi in tutti quei casi in cui si verificano parità di situazioni tra le specialità disciplinate dalle norme che seguono.
3. L'ambito portuale comprende gli spazi demaniali marittimi delimitati dalle dighe foranee, darsene, banchine e piazzali, nonché le aree periportuali funzionalmente correlate e connesse all'esecuzione delle operazioni marittimo-commerciali, compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale del Porto di Trapani, così come individuata con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30.07.2003.
4. Costituiscono, inoltre, ambito portuale gli specchi acquei interni al porto e quelli esterni alle opere foranee, comunque destinati all'espletamento di operazioni portuali.
5. Fanno parte della rada del porto di Trapani, e come tali soggetti alla relativa disciplina sull'ancoraggio e sugli eventuali servizi portuali, i punti di fonda che saranno trattati nel successivo Titolo IV.
6. Non sono soggette all'applicazione del presente titolo le banchine ed i pontili assentiti in concessione a privati (Sodalizi Nautici, Cantieri navali, ecc.).

Articolo 2
(Unità soggette alla regolamentazione)

1. Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere osservate da tutte le navi e galleggianti, come definiti dall'articolo 136 del Codice della Navigazione, che navigano, sostano ed effettuano operazioni commerciali nel porto di Trapani, fatta salva l'assegnazione del particolare posto di ormeggio per Unità navali militari, nonché per le navi che devono compiere operazioni commerciali soggette ad eventuali vincoli di dimensioni, caratteristiche o di pescaggio.
2. Negli articoli seguenti, quando non diversamente specificato, la parola nave e/o unità indica sia le navi che i galleggianti come definiti dal vigente Codice della Navigazione.

Articolo 3
(Utilizzo e destinazione delle banchine)

1. L'utilizzo e la destinazione delle banchine dell'ambito portuale (**Allegato 1**), ricomprendente il cosiddetto "avamposto", il "porto commerciale ed industriale" ed il "porto peschereccio", è disciplinato come di seguito specificato:



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

- A. Banchina commerciale “Sanità Ovest”:** riservata principalmente all’attracco dei moto-traghetti impiegati nei servizi di linea con Pantelleria e le Isole Egadi;
- B. Banchina commerciale “Sanità Est”:** riservata principalmente all’attracco dei moto-traghetti impiegati nei servizi di linea con Pantelleria e le Isole Egadi;
- C. Banchina commerciale “Garibaldi”:** riservata principalmente all’attracco delle unità passeggeri di grandi dimensioni (della tipologia crociera); talvolta può essere impiegata per l’ormeggio di traghetti RO-RO;
- D. Banchina commerciale “Dogana”:** riservata principalmente all’attracco delle unità passeggeri di grandi dimensioni (della tipologia crociera); talvolta può essere impiegata per l’ormeggio di traghetti RO-RO, ovvero di unità mercantili che, per caratteristiche e dimensioni, non possono ormeggiare in altre banchine;
- E. Pontili “Aliscafi”:** destinati principalmente all’ormeggio delle unità veloci passeggeri (aliscafi, monocarena, catamarano, ecc.) in servizio di linea con le isole minori, ovvero eccezionalmente a motonavi passeggeri di piccola stazza in servizio turistico;
- F. Banchina “Marinella”** destinata principalmente all’ormeggio di navi di piccole dimensioni, nonché all’ormeggio di punta di navi mercantili Ro - Ro passeggeri impiegate nei servizi di linea con Isole Egadi, compatibilmente con le caratteristiche costruttive dell’unità (lunghezza, pescaggio, ecc.);
- G. Banchina “Ex Sommerigibili”** destinata principalmente all’ormeggio di unità da diporto adibite ad uso commerciale e di unità in uso conto proprio, compatibilmente con le caratteristiche costruttive dell’unità (lunghezza, pescaggio, ecc.). Il tratto di banchina compreso tra la 2^a e la 3^a bitta è destinato permanentemente all’ormeggio delle unità navali d’altura/costiere del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;
- H. Banchina commerciale “Isolella”:** destinata principalmente all’attracco delle unità mercantili che effettuano operazioni portuali per la movimentazione di container e merce solida varia;
- I. Banchina commerciale “Ronciglio di riva”:** il tratto compreso tra la 1^o e la 4^o bitta ad ovest del canale di mezzo è destinato principalmente all’ormeggio di unità in disarmo, compatibilmente con le caratteristiche costruttive dell’unità (lunghezza, pescaggio, ecc.). Dalla 4^o alla 6^o bitta, l’attracco è riservato alle unità navali della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ognuno per l’area demaniale assegnata. Dalla 6^o bitta allo spigolo con lo Sporgente Ronciglio, la banchina è destinata principalmente all’ormeggio di punta di navi RO-RO;
- J. Banchina commerciale “Sporgente Ronciglio Est”:** destinata principalmente all’attracco delle unità mercantili che effettuano operazioni commerciali per la movimentazione di Alcool Etilico da/per il deposito costiero della Soc. IMA, di Jet A1 da/per il deposito sito in località Aula dell’Aeronautica Militare, nonché di unità RO-RO in alternativa alle banchine settentrionali del Porto;
- K. Banchina commerciale “Sporgente Ronciglio Ovest”:** destinata principalmente all’attracco di unità RO-RO, in alternativa alle banchine settentrionali del Porto, nonché delle unità mercantili che effettuano operazioni commerciali per la movimentazione di Alcool Etilico da/per il deposito costiero della Soc. IMA, di Jet A1 da/per il deposito sito in località Aula dell’Aeronautica Militare, compatibilmente con le caratteristiche costruttive dell’unità (lunghezza, pescaggio, ecc.);



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

- L. Molo della “Colombaia”:** destinato principalmente all’attracco di unità che effettuano scalo tecnico nel porto di Trapani, ovvero delle navi in disarmo e di quelle in attesa di ormeggiare in una banchina operativa;
 - M. Banchine del “Porto Pescherecci”:** destinate principalmente all’ormeggio delle unità da pesca;
 - N. Pontile “Capitaneria”:** pontile galleggiante destinato esclusivamente all’ormeggio delle unità navali del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera;
 - O. Molo a T:** destinato esclusivamente a natanti ed imbarcazioni da diporto ed a piccole unità da pesca, fatta eccezione per i pontili galleggianti del braccio di ponente, versante meridionale, riservati solo alle unità da pesca professionale di piccola stazza, e per le aree assentite in concessione demaniale marittima a privati.
2. Per sopravvenute e contingenti esigenze di polizia e di sicurezza, l’Autorità Marittima si riserva di attuare una diversa destinazione delle banchine e degli spazi portuali, compatibilmente con le caratteristiche e con le dimensioni delle navi. A tal riguardo, potranno essere disposte - qualora necessario - manovre d’ufficio con provvedimento scritto o verbale (nei casi di urgenza) dell’Autorità Marittima ad onere e spese del proprietario/armatore, senza diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta.

Articolo 4

(Norme di sicurezza generali)

1. Salve le diverse disposizioni di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento, salvo diverso ordine dell’Autorità Marittima, tutte le unità navali devono ormeggiarsi in modo tale da non ostacolare o rendere difficoltoso l’ormeggio e la manovra delle altre.
2. Tutte le unità debbono essere in possesso della documentazione prevista e delle dotazioni marinesche prescritte dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza della navigazione.
3. In presenza di condizioni meteo marine sfavorevoli (presenza di forte vento e/o risacca) i comandanti/responsabili delle navi, motopescherecci e delle unità da diporto dovranno adottare ogni azione necessaria ed indispensabile per la sicurezza degli ormeggi, della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 5

(Navigazione all’interno del porto)

1. Ogni nave/unità che navighi in ambito portuale deve procedere ad una **velocità non superiore ai 5 (cinque) nodi**, salvo che l’unità navale, per sue caratteristiche nautiche, non possa procedere a velocità minima pari o inferiore a quella appena citata. In ogni caso la velocità deve essere tale da non determinare moto ondoso che possa creare pericolo per le altre unità ormeggiate. I casi di forza maggiore o stato di necessità che imponessero il superamento del limite di velocità sopra citato o quello (superiore) della velocità minima consentita dell’unità, dovranno essere dichiarati formalmente al VTSL della Capitaneria di Porto di Trapani e fatti seguire da annotazione nel giornale nautico, nonché, qualora ne ricorrano gli estremi, anche da dichiarazione di evento straordinario ai sensi dell’art. 182 C.Nav.
2. Ferme restando le disposizioni relative alle zone di sicurezza ed all’obbligo di comunicazione radio e fatte salve le norme del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg ‘72), le navi/unità navali in entrata/uscita devono



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

tenere la propria dritta. Le unità navali in entrata devono dare la precedenza alle unità navali in uscita.

**Articolo 6
(Incidenti)**

1. La nave che arreca danni alle opere e/o alle attrezzature esistenti nell'ambito portuale e in rada o ad altre navi, ovvero riporti avarie che la costringano a fermarsi, deve darne immediato avviso all'Autorità Marittima e rimanere a disposizione di questa per i provvedimenti e gli accertamenti ritenuti opportuni.
2. Dovrà, altresì, essere data comunicazione all'Autorità Marittima di ogni emergenza che dovesse verificarsi a bordo che possa compromettere e/o pregiudicare la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare o costituire pericolo per l'ambiente marino.
3. Detto obbligo è esteso anche a chiunque altro venisse a conoscenza di una situazione di pericolo.

**Articolo 7
(Prescrizioni generali)**

1. E' fatto obbligo ai Comandanti delle navi/unità impegnate in operazioni commerciali nel porto di Trapani, di mantenere costantemente ascolto radio sul canale 10 (canale di lavoro) in modo da poter essere contattati dal VTSL, per eventuali disposizioni di polizia e sicurezza portuale. A tal proposito, a bordo dovrà essere sempre assicurata la presenza del Comandante e del personale idoneo al fine di permettere l'effettuazione, in sicurezza, di qualsiasi manovra della nave qualora ne ricorressero i presupposti per l'esecuzione.
2. Per quanto applicabile, è fatto, altresì, obbligo ai Comandanti delle navi/unità ormeggiate nel porto di Trapani di mantenere sempre in funzione il sistema di identificazione automatica (A.I.S.) di cui all'art. 6 comma 3 del D.lgs. n°196/2005, salvo diversa determinazione dell'Autorità Marittima per motivi di sicurezza.
3. Le unità da pesca, come previsto dall'art. 8, comma 3 Regolamento CE n. 2244/2003, dovranno, qualora possibile e senza nocumento alla sicurezza della navigazione, spegnere gli apparati "blue box", provvedendo alla relativa notifica al C.C.A.P. competente, anche a mezzo fax/radio/telefono, precisando sempre il porto ove l'unità si trova ormeggiata.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai Conduttori/Skipper delle unità da diporto che, soprattutto durante il periodo estivo, vengono autorizzati ad ancorarsi in rada ovvero in avamposto per insufficienza di posti di ormeggio all'interno del porto.

**TITOLO II
Disciplina degli ormeggi**

**CAPO I
*Delle richieste di ormeggio e delle relative autorizzazioni***

**Articolo 8
(Assegnazione posti d'ormeggio)**

1. I posti di ormeggio sono assegnati alle varie unità secondo le modalità di cui al presente Titolo e possono essere soggetti, in qualsiasi momento ed a giudizio dell'Autorità



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

Marittima, a variazioni secondo le esigenze del traffico portuale. In caso di necessità, l'Autorità Marittima può ordinare, anche verbalmente, il cambio di ormeggio ad altre banchine portuali. Ove l'ordine impartito non fosse eseguito entro il termine assegnato, si provvederà d'ufficio, a spese dell'interessato, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

2. Al fine di evitare disagi ai passeggeri in arrivo e in partenza da/per le isole minori, le Navi Ro-Ro passeggeri operanti su tali tratte dovranno ormeggiare ed effettuare le operazioni di imbarco e sbarco prioritariamente presso le banchine settentrionali del porto, fatte salve comprovate situazioni di impossibilità o diverse disposizioni di sicurezza e polizia portuale che saranno di volta in volta impartite dall'Autorità Marittima. In particolare, la nave ormeggiata presso la banchina Sanità o quella Garibaldi, che ometta il viaggio causa avverse condimeteo o per riposo settimanale, dovrà lasciare libero l'ormeggio - qualora necessario - per consentire l'accosto ad altra unità operante sulla medesima tratta per le relative operazioni commerciali.
3. E' fatto divieto a qualsiasi peschereccio ed ai natanti addetti alla pesca di sostare nelle banchine del porto commerciale ed industriale, a meno che gli stessi non debbano rifornirsi di carburante all'apposita banchina, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni. Fanno eccezione quelle navi addette alla pesca impossibilitate per ragioni di pescaggio o per altre momentanee necessità di bordo.
4. Eventuali deroghe alle suddette disposizioni potranno essere concesse con provvedimento motivato dell'Autorità Marittima, in presenza di accertate particolari circostanze tecnico-operative.

Articolo 9

(Domanda di ormeggio)

1. Il Comandante della Nave, ovvero l'Agente marittimo raccomandatario, devono inoltrare alla Capitaneria di Porto di Trapani (Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa portuale) domanda in bollo, secondo il modello in **Allegato 2**, con preavviso di 48 (quarantotto) ore salvo i casi di comprovata necessità, al fine di ottenere l'assegnazione del posto di ormeggio.
2. L'autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto – normalmente segnata a margine o a tergo della domanda di accosto - dà diritto al posto di ormeggio, tenuto conto del criterio di precedenza di cui all'articolo 62 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, sempre che non sopravvengano motivi di sicurezza e di polizia portuale.
3. Del posto di ormeggio, la Capitaneria di Porto di Trapani informerà la Corporazione Piloti, mediante il programma giornaliero degli arrivi redatta dal sottufficiale Np con compiti di Nostromo del porto.
4. Le navi in servizio di linea con itinerari prefissati e regolari, potranno presentare, in deroga al precedente comma 1°, una domanda con frequenza mensile secondo lo stesso modello in allegato 2.

Art. 10

(Requisiti della domanda)

1. Le domande di ormeggio di cui al precedente articolo, devono riferirsi ad una sola nave e devono indicare:
 - tipo e nome della nave;
 - dati della armatore e/o noleggiatore;



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

- *call sign* e numero IMO
- stato di bandiera;
- tonnellaggio di stazza lorda e netta;
- lunghezza;
- pescaggio massimo;
- porto di provenienza;
- data e ora di previsto arrivo (comunicando tempestivamente eventuali variazioni);
- numero persone di equipaggio e passeggeri;
- motivo dell'approdo;
- merci esistenti a bordo e quantitativo da imbarcare o sbarcare;
- impresa portuale che effettuerà le operazioni;
- ai fini della security portuale, l'utilizzatore abituale, il PFSO ed il Security Level della nave;
- data e ora di prevista partenza (comunicando tempestivamente eventuali variazioni);
- porto di destinazione;
- eventuale indicazione di ormeggio preferenziale.

2. La mancanza di una delle indicazioni di cui sopra, esonera l'Autorità Marittima dalle conseguenze derivanti dagli elementi sconosciuti.

Articolo 11

(Autorizzazione dell'Autorità Marittima)

1. Acquisite e valutate le informazioni di cui al precedente articolo, l'Autorità Marittima provvederà, se del caso, ad autorizzare le navi/unità ad approdare nella banchina richiesta ovvero ad assegnare il posto di ormeggio idoneo, in relazione alle dimensioni, caratteristiche e tipologia dell'unità, nonché alle esigenze operative del porto.
2. All'arrivo in porto, i Comandanti delle navi/unità sono tenuti a comunicare al VTSL di Trapani, a mezzo apparato VHF sul canale 10 (canale di lavoro), l'avvenuto ormeggio in banchina osservando le prescrizioni eventualmente loro impartite ai fini della sicurezza portuale, pur rimanendo a carico del Comando di bordo stesso ogni responsabilità per danni a cose o persone riconducibili alle manovre compiute.

Articolo 12

(Criteri di preferenza negli accosti)

1. La precedenza del posto di ormeggio spetta, di massima, alle navi passeggeri impiegate nei servizi di collegamento di linea da/per Trapani. Fatto salvo il caso appena citato, la precedenza spetta poi alla nave che richiede l'accosto preferenziale. In mancanza di accosti preferenziali, a norma dell'art. 62 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, il diritto di precedenza spetta secondo l'arrivo della nave riferito al momento in cui il pilota per primo si è recato a bordo; ovvero, in caso di arrivo contemporaneo o in caso di navi non soggette all'obbligo del pilotaggio, alla nave per la quale è stata per primo presentata la domanda di ormeggio.
2. In caso di concorrenza di domande di accosto preferenziali, il diritto di precedenza spetta alla nave che deve operare su minore quantità di merce o su un minor numero di passeggeri.
3. Per i casi non previsti dal presente articolo, in condizioni particolari e per motivi giustificati, il criterio di precedenza sarà stabilito dal Comandante del Porto.

**Articolo 13****(Definizione di ormeggio preferenziale)**

Ai fini dell'articolo precedente, s'intende per accosto preferenziale quello relativo alla diretta o più proficua utilizzazione degli impianti fissi per il maneggio di particolari carichi o di particolari generi di merci.

Articolo 14**(Occupazione dell'ormeggio assegnato)**

Il posto di ormeggio, salvo casi di forza maggiore, discrezionalmente valutati dall'Autorità Marittima, deve essere occupato nel giorno indicato sulla richiesta, pena la decadenza del diritto su di esso.

Articolo 15**(Divieto di indicare il posto di ormeggio)**

E' fatto assoluto divieto a chiunque, compresi gli ormeggiatori e battellieri, di indicare il posto di ormeggio o di fonda delle navi e di esplicitare qualsiasi altra attività ausiliaria di competenza dell'Autorità Marittima o del Pilota di turno, salvo che non sia stato diversamente stabilito dalla Capitaneria di Porto di Trapani.

Articolo 16**(Spostamenti delle navi)**

Qualsiasi spostamento delle navi da un posto di ormeggio ad un altro, anche lungo la stessa banchina, deve essere autorizzato dal Comandante del Porto, sempre che non si tratti di casi di forza maggiore o di stato di necessità. In tal caso, deve essere tempestivamente informata la Capitaneria di Porto.

Articolo 17**(Prescrizioni particolari per le unità da pesca e da diporto)**

I Comandanti/Conducenti delle unità da pesca e dei natanti ed imbarcazioni da diporto non hanno l'obbligo di richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, fermi restando gli obblighi relativi alle comunicazioni radio in ingresso/uscita dal Porto di Trapani e le disposizioni che saranno all'uopo impartite.

Articolo 18**(Lavori a bordo di navi e/o unità in sosta nel porto)**

1. Non sono consentiti lavori di manutenzione a bordo di navi/unità ormeggiate a banchine operative, salvo quei piccoli interventi che non limitino, neppure temporaneamente, l'efficienza dei servizi di sicurezza della nave e che non siano incompatibili con la sicurezza delle operazioni commerciali in atto, con le merci esistenti a bordo o depositate in banchina o su carri o in magazzini vicini ai punti di ormeggio o su altre navi.
2. Eventuali deroghe saranno esaminate dall'Autorità Marittima esclusivamente in caso di comprovata necessità in base alle norme del presente Regolamento e sempre che vi siano ormeggi non richiesti per operazioni commerciali, fatta comunque salva l'applicazione delle vigenti normative in materia di cantieristica navale.
3. A bordo dei motopescherecci eccezionalmente ormeggiati lungo le banchine operative, sono ammessi solo quei lavori di ordinaria manutenzione che comunque non limitino l'efficienza dei servizi di sicurezza delle unità e che non contrastino con la sicurezza portuale. Tutti gli altri lavori, diversi da quelli sopra elencati, potranno essere eseguiti a



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

seguito di autorizzazione ovvero "Nulla Osta" rilasciato dall'Autorità Marittima, previa presentazione dell'istanza corredata della relativa documentazione richiesta dalle norme in riferimento.

4. Per lo sbarco dei motori è necessario ottenere il preventivo "Nulla Osta" dell'Autorità Marittima, fermi restando i rimanenti obblighi di natura doganale .

Articolo 19

(Obbligo di comunicazione in caso di avaria)

Qualora dovessero verificarsi inconvenienti/avarie che impediscono alle navi/unità di riprendere la navigazione, il comando di bordo dovrà, tempestivamente, informare l'Autorità Marittima che provvederà ad impartire le dovute disposizioni.

CAPO II

Destinazione di un tratto di banchina "Ex Sommergibili"

Articolo 20

(Ripartizione degli ormeggi – norme di esercizio)

1. Nel periodo che va **dal 1° maggio al 15 ottobre**, il tratto di Banchina denominata "Ex Sommergibili" del Porto di Trapani, compreso tra la 3° e la 5° bitta in direzione Est \Rightarrow Ovest (**Allegato 3**), è destinata all'ormeggio di punta di navi mercantili passeggeri, di piccola stazza, nonché di unità da diporto adibite ad uso commerciale (ex art. 2 del D.Lgs n°171/2005) e di unità in uso conto proprio (ex art. 25, comma 2° lett. b della legge n° 472/1999), compatibilmente con le caratteristiche costruttive dell'unità (lunghezza, pescaggio, ecc.) e purché non siano in posizione di disarmo.
2. Al fine di evitare che l'attracco inoperoso possa pregiudicare le attività commerciali, l'ormeggio nel tratto di banchina di che trattasi non potrà, in ogni caso, superare le 48 (quarantotto) ore, salvo i casi di volta in volta autorizzati dall'Autorità Marittima, previa formale comunicazione comprovante i motivi che possano giustificare l'ulteriore permanenza. L'anzidetto periodo di 48 (quarantotto) ore non s'intende interrotto per assenze inferiori alle 3 (tre) ore.
3. Il tratto di banchina "Ex Sommergibili" del porto di Trapani che va dalla 5° alla 6° bitta in direzione est \Rightarrow ovest, è riservato esclusivamente alle operazioni d'imbarco/sbarco passeggeri delle unità di cui al precedente comma 1°, per il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione.
4. Per sopravvenute e contingenti esigenze di polizia e di sicurezza, l'Autorità Marittima si riserva di attuare una diversa destinazione della banchina. A tal riguardo, potranno essere disposte - qualora necessario - manovre d'ufficio con provvedimento scritto o verbale (nei casi di urgenza) dell'Autorità Marittima ad onere e spese del proprietario/armatore, senza diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta.

Articolo 21

(Obbligo di comunicazione alla Capitaneria di Porto)

Per motivi di polizia marittima e di sicurezza portuale, le unità che potranno operare nel tratto di banchina di cui al precedente articolo 20, dovranno presentare preventiva comunicazione alla Capitaneria di Porto di Trapani secondo il modello allegato (**Allegato 4**).

**CAPO III*****Disciplina degli ormeggi presso il cd “molo a T”*****Articolo 22****(Ripartizione degli ormeggi – norme di esercizio)**

1. L'ormeggio presso il c.d. “molo a T” del Porto di Trapani è riservato a natanti ed imbarcazioni da diporto ed a piccole unità da pesca, fatta eccezione per i pontili galleggianti del braccio di ponente, versante meridionale, riservati solo alle unità da pesca professionale di piccola stazza, e per le aree assentite in concessione demaniale marittima a privati.
2. I proprietari delle predette unità che intendano stazionare all'ormeggio, dovranno presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una comunicazione scritta in carta semplice, come da modello in **Allegato 5**, alla Capitaneria di Porto di Trapani, valevole per l'anno solare successivo, riportante:
 - a. le generalità ed utenza telefonica (fissa e mobile) del proprietario e/o del responsabile dell'ormeggio;
 - b. le caratteristiche principali dell'unità (lunghezza, tipologia, apparato motore, ecc.);
 - c. numero d'iscrizione nel caso di imbarcazione da diporto o unità da pesca;
 - d. periodo previsto di permanenza all'ormeggio, specificando l'eventuale natura abituale dello stazionamento;
 - e. dichiarazione di manleva a favore dell'Autorità Marittima per gli eventuali danni che dovessero occorrere all'unità stessa, ovvero a persone e/o cose, derivanti dall'ormeggio, qualora autorizzato.
3. La predetta comunicazione dovrà essere inoltre corredata della seguente documentazione in copia:
 - a. documento di riconoscimento del proprietario;
 - b. certificato d'uso motore / dichiarazione di potenza del motore, nel caso di natanti;
 - c. licenza di navigazione, nel caso di imbarcazioni;
 - d. n°1 (uno) rilievo fotografico dell'unità.
4. In ragione delle disponibilità media dei posti barca, nonché delle caratteristiche e delle condizioni di navigabilità dell'unità, la locale Autorità Marittima potrà prescrivere eventuali condizioni di sicurezza per lo stazionamento o divieti d'ormeggio alle unità.
5. Sono esentati dalla predetta comunicazione i proprietari/possessori di unità che ormeggino presso le banchine di che trattasi in via occasionale e comunque per periodi inferiori alle 24 ore nell'arco di una settimana.
6. La comunicazione dell'interessato non costituirà, in ogni caso, titolo legittimante la collocazione di corpi morti o similari, né titolo per l'occupazione a carattere esclusivo e permanente dello specchio acqueo portuale, rimanendo ferma la potestà in capo all'Autorità Marittima di disporre l'immediata rimozione per motivate ragioni di polizia e/o di sicurezza portuale.

CAPO IV***Unità da diporto provenienti da porti esteri*****Articolo 23****(Obbligo di informazione per i gestori di posti d'ormeggio)**

1. I concessionari di pontili galleggianti e/o banchine portuali, nonché i gestori di posti d'ormeggio, destinati ad ospitare unità da diporto, non appena abbiano notizia



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

dell'arrivo in porto di unità da diporto provenienti da paesi extra UE, ovvero aventi a bordo persone (sia equipaggio che passeggeri) di nazionalità "extra Schengen", hanno l'obbligo di avvisare tempestivamente (via VHF ovvero telefonicamente) la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Trapani, l'Ufficio della Polizia di Frontiera e l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, riferendo preliminari notizie sugli stessi e sull'unità.

2. Al momento dell'arrivo dell'unità al posto d'ormeggio assegnato, i concessionari/gestori hanno, altresì, l'obbligo di identificare e registrare compiutamente tutte le persone presenti a bordo, tramite Passaporto ovvero altro documento di identificazione riconosciuto, e di acquisire copia della documentazione riguardante l'equipaggio, i passeggeri e l'unità da diporto, inviando senza ritardo il tutto ai suddetti Uffici.

TITOLO III

Assistenza ai passeggeri

Articolo 24

(Istituzione servizio piazzalisti)

Nel periodo compreso tra il **15 giugno ed il 15 settembre**, le compagnie di navigazione in servizio di linea passeggeri e/o veicoli da/per il porto di Trapani, dovranno istituire un servizio di "piazzalista", composto da un adeguato numero di addetti, distinto dall'equipaggio in forza alla nave, con il compito di presenziare alle operazioni di imbarco/sbarco, provvedendo, in particolare, a:

- incolonnare gli autoveicoli muniti di regolare biglietto di viaggio in attesa di imbarco;
- convogliare i veicoli in uscita dai varchi portuali durante le operazioni di sbarco;
- separare il traffico dei veicoli da quello dei passeggeri appiedati;
- coordinarsi con il personale addetto alla Security (qualora applicabile) al fine di collaborare ai controlli che saranno effettuati per l'accesso alle Port Facilities, secondo le disposizioni del piano di security e le direttive del P.F.S.O.

Articolo 25

(Gestione passeggeri in attesa di imbarco sui mezzi veloci)

1. Durante il periodo di cui al precedente articolo, in occasione delle operazioni commerciali e nelle fasi immediatamente precedenti/successive, le società armatrici/proprietarie di mezzi veloci (HSC, DSC, Aliscafi, etc.) dovranno far presidiare i pontili d'ormeggio (cc.dd. "pontili aliscafi"), tramite uno o più addetti al controllo con il compito di impedire, anche a mezzo di transenne mobili o similari, l'attesa dei passeggeri destinati all'imbarco sugli anzidetti pontili, i quali dovranno essere impiegati solo per il transito al momento dell'imbarco/sbarco.
2. La predetta sosta in attesa dei passeggeri dovrà, pertanto, essere effettuata sugli spazi retrostanti ed a debita distanza dal ciglio banchina, al fine di consentire le operazioni di accosto, ormeggio e sbarco passeggeri in condizioni di sicurezza.
3. Si fa obbligo, altresì, di provvedere all'allestimento di opportuni corridoi destinati a separare il flusso di passeggeri in arrivo da quelli in partenza, tramite il posizionamento di transenne ed apposita segnaletica monitoria.

Articolo 26

(Segnaletica)

Tutte le compagnie di navigazione e le società armatrici citate nei precedenti articoli 24 e 25, dovranno posizionare ogni utile segnaletica e cartellonistica mobile per indirizzare il traffico di veicoli e passeggeri destinati all'imbarco o all'uscita dai varchi portuali.

**Articolo 27****(Personale addetto ai controlli)**

1. L'elenco del personale addetto ai controlli dovrà essere comunicato a questa Autorità Marittima ed al P.F.S.O. entro la data di attivazione del servizio stesso.
2. Il predetto personale dovrà essere facilmente riconoscibile a mezzo di tesserini di riconoscimento e/o divise sociali.

TITOLO IV**Ancoraggi alla fonda nella rada del Porto di Trapani****Articolo 28****(Individuazione dei punti di fonda)**

1. Nella rada di Trapani è consentito l'ancoraggio delle navi mercantili in attesa di entrare in porto, o che devono sbarcare/imbarcare persone (equipaggi – tecnici), o eseguire operazioni di rifornimento (bunker, acqua, provviste di bordo), o che devono fermarsi per causa di forma maggiore o stato di necessità, ovvero per eseguire un ordine delle Autorità, nelle “**Zone circolari di ancoraggio**” con raggio di 0.2 miglia, aventi centro nei sottoindicati punti riferiti all'ED 50 (European Datum 1950), contraddistinti dai simboli alfanumerici A1 ,A2, A3, A4 e A5, meglio evidenziati nello stralcio planimetrico (**Allegato 6**), che costituisce parte integrante della presente ordinanza:

ALFA 1 LAT. 38° 02,35' N LONG. 012° 30,15' E

ALFA 2 LAT. 38° 02,35' N LONG. 012° 29,30' E

ALFA 3 LAT. 37° 57,90' N LONG. 012° 26,70' E

ALFA 4 LAT. 37° 58,70' N LONG. 012° 27,70' E

ALFA 5 LAT. 38° 00,30' N LONG. 012° 29,30' E

2. Lo specchio acqueo contrassegnato dal simbolo alfanumerico **A3** è riservato all'ancoraggio delle navi aventi a bordo merci pericolose.
3. Lo specchio acqueo contrassegnato dal simbolo alfanumerico **A5** è riservato, in via prioritaria, a navi da crociera, subordinatamente all'esistenza di condizioni meteo-marine assicurate. In mancanza di condizioni meteorologiche marine assicurate, potrà essere consentito l'ancoraggio in un ulteriore punto di fonda, avanzando richiesta all'autorità Marittima con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo rispetto al previsto arrivo dell'unità, le cui coordinate saranno assegnate previo contatto con la locale Corporazione dei Piloti.
4. E' fatta salva l'assegnazione di ulteriori altri punti di fonda al di fuori di quelli individuati in precedenza, qualora specifiche esigenze lo rendessero necessario.
5. Nell' assegnazione del punto di fonda alla nave che lo richiede si terrà conto:
 - del tipo di nave e del carico a bordo;
 - del pescaggio della nave;
 - delle condizioni meteo-marine presenti nella zona al momento della richiesta;
 - del tipo di operazioni che la nave deve compiere;
 - della durata della sosta.

Al riguardo, si precisa che la sosta delle navi che trasportano merci pericolose o nocive, alle quali sarà assegnato il punto di fonda ALFA 3, salvo casi particolari, non potrà



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

superare le 48 (quarantotto) ore dall'arrivo in rada. Tali navi potranno mantenere l'assetto di navigazione per tutto il periodo della permanenza in rada.

6. Nelle zone di fonda determinate dal presente articolo è vietato l'esercizio della pesca, nonché di ogni altra attività marittima, comprese quelle subacquee, che siano di intralcio all'ancoraggio delle navi.
7. E' fatto assoluto divieto di dare fondo in aree diverse da quelle assegnate.

Articolo 29

(Accesso e sosta nelle zone riservate all'ancoraggio delle navi)

1. I Comandanti delle unità dirette alle zone di ancoraggio devono contattare con congruo anticipo, a mezzo VHF (canale 16), il VTSL di questa Capitaneria di Porto per comunicare l'ora di previsto arrivo in rada, richiedendo ad essa l'assegnazione del punto di fonda.
2. L'avvenuto raggiungimento del punto di fonda assegnato deve essere comunicato, a mezzo VHF, con preliminare contatto sul Canale 16, al VTSL della Capitaneria di Porto, fornendo, altresì, le seguenti notizie:
 - a. tipo, nome nominativo internazionale e bandiera;
 - b. lunghezza e T.S.L. (gross tonnage);
 - c. tipo e quantità del bunker;
 - d. tipo e quantitativo del carico trasportato;
 - e. numero e nazionalità equipaggio (crew list);
 - f. porto di provenienza;
 - g. agente marittimo raccomandatario;
 - h. eventuali anomalie e/o deficienze che possano pregiudicare, in maniera diretta o riflessa, la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare e/o costituire pericolo per l'ambiente marino.
3. Durante la sosta alla fonda:
 - tutti i servizi della nave dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza;
 - deve essere mantenuto un regolare turno di guardia, assicurando la presenza a bordo del Comandante o del 1° ufficiale di Coperta nonché del personale necessario a consentire una rapida manovra all'unità;
 - deve essere assicurato l'ascolto radio continuo VHF sui canali 16 e 10;
 - devono essere mostrati i fanali ed i segnali previsti dalle "NORME PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE" (Convenzione Colreg. 72), integrati, nel caso di navi cisterna o che trasportano merci pericolose, dalla bandiera rossa "BRAVO" del C.I.S. e da un fanale a luce rossa visibile a giro d'orizzonte;
 - in caso di visibilità limitata o di avverse condimeteo, dovrà essere rafforzato il servizio di guardia e dovranno essere emessi i segnali acustici prescritti;
 - i galleggianti e le unità non autopropulse devono essere assistite continuamente da un rimorchiatore di adeguata potenza, che deve permanere nelle immediate vicinanze.

Articolo 30

(Individuazione punti di ancoraggio per unità da diporto all'interno del porto)

1. E' consentito l'ancoraggio alle unità da diporto, purché munite di apparato radio VHF, all'interno delle seguenti zone dell'avamposto, come indicate nella planimetria allegata (**Allegato 7**), previa autorizzazione del VTSL di Trapani:
 - specchio acqueo posto ad Est della congiungente la radice del moletto Ronciglio con il fanale verde del molo di sottoflutto;



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

- specchio acqueo posto ad Ovest della congiungente il fanale rosso dell'antemurale di protezione dell'ingresso alla darsena pescherecci con il torrino sul quale risultava installato il vecchio fanale rosso del molo della Colombaia.
- 2. Durante la permanenza all'ancora nelle zone sopra elencate, dovrà essere garantito l'ascolto radio continuo sul canale 16 VHF e la presenza a bordo del personale necessario a consentire una rapida manovra all'unità.
- 3. L'ormeggio delle predette unità e' consentito per un periodo massimo di 48(quarantotto) ore, salvo espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima per ragioni di sicurezza della navigazione, e non dovrà in ogni caso pregiudicare l'ingresso, l'uscita e la manovra di altre unità navali dal/al bacino portuale ed, in particolare, dal porto pescherecci.

TITOLO V

Zona di sicurezza ed obbligo di comunicazione radio

Articolo 31

(Zone di sicurezza)

1. Sono istituite le seguenti zone di sicurezza (**Allegato 8**):
 - "**zona di sicurezza A**", esterna al porto di Trapani, avente raggio di 0.5 miglia nautiche, centrato sul fanale rosso della diga foranea del porto medesimo.
 - "**zona di sicurezza B**", esterna al porto di Trapani, avente raggio di 0.2 miglia nautiche, centrato sul fanale rosso della diga foranea del porto medesimo.

Articolo 32

(Obblighi delle navi in ingresso nelle zone di sicurezza "A" e "B")

1. Tutte le navi in ingresso od in uscita dal porto di Trapani, comprese le unità da pesca e le unità da diporto, con la sola eccezione degli aliscafi, delle altre unità commerciali la cui navigazione avviene normalmente non in dislocamento, nonché delle unità veloci HSC (High speed craft) in servizio di linea - per le quali valgono le particolari prescrizioni di cui ai successivi commi 2 e 3 -, devono procedere ad una velocità non superiore a 12 nodi nella zona di sicurezza "A" di cui all'articolo 1, comma 1, salvi comprovati casi di forza maggiore o stato di necessità, che dovranno, pertanto, essere dichiarati formalmente via radio al Centro VTSL di Trapani e fatti seguire da annotazione nel giornale nautico e - qualora ne ricorrano gli estremi - anche da dichiarazione di evento straordinario ai sensi dell'art. 182 C.Nav.. Nel caso di unità non provviste di giornale nautico ai sensi delle disposizioni vigenti, dovrà essere trasmessa alla Capitaneria di porto di Trapani un'apposita dichiarazione in merito, entro 24 ore dall'evento.
2. Gli **aliscafi** e le altre unità commerciali la cui navigazione avviene normalmente non in dislocamento, salvi i comprovati casi di forza maggiore o stato di necessità di cui al precedente comma 1:
 - a. qualora dirette verso il porto di Trapani:
 - I. durante le ore notturne od in condizioni di scarsa visibilità (inferiore ad 1 mn), devono procedere ad una velocità non superiore a 12 nodi e comunque navigare in dislocamento nella zona di sicurezza "**A**";
 - II. durante le ore diurne, sempreché non ricorrano le condizioni di scarsa visibilità di cui al punto I., devono procedere ad una velocità non superiore a 12 nodi e comunque navigare in dislocamento nella zona di sicurezza "**B**";



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

- b. qualora in uscita dal porto di Trapani, fermi restando i limiti di velocità previsti dal presente regolamento all'interno del porto, oltrepassate le ostruzioni, devono procedere ad una velocità non superiore a 12 nodi e comunque navigare in dislocamento fino all'uscita dalla zona di sicurezza "B". Tuttavia, In caso di condizioni meteo marine che, a giudizio del comandante dell'unità, rendano particolarmente difficoltosa e pericolosa per la sicurezza delle persone o del mezzo la manovra per alzarsi sulle ali - segnatamente con mare mosso e vento moderato o forte dal III o dal IV quadrante -, la manovra può essere eccezionalmente iniziata all'interno del porto, dopo comunque aver oltrepassato il vecchio fanale rosso della diga della Colombaia ed a condizione che:
- I. l'intenzione di iniziare la manovra sia preventivamente e tempestivamente comunicata via VHF al Centro VTSL della Capitaneria di porto di Trapani e sia stata ottenuta conferma della ricezione dell'avviso e dell'assenza di unità che potrebbero intralciare la manovra;
 - II. sia comunque preventivamente verificata, a cura del comando di bordo, l'assenza di unità che potrebbero intralciare la manovra, tenendo in debita considerazione, anche nella determinazione della rotta, la possibile presenza di piccole unità non rilevate dal radar VTSL e non provviste di AIS, sia all'interno del porto che in ingresso nello stesso, ma non ancora visibili otticamente o strumentalmente al momento di iniziare la manovra.
3. **Le unità veloci HSC (High speed craft) in servizio di linea**, non inquadrabili tra gli aliscafi, salvi comprovati casi di forza maggiore o stato di necessità di cui al comma 1, sono soggette ai medesimi obblighi previsti per gli aliscafi dal precedente comma 2. Tuttavia, durante le ore diurne, sempreché non ricorrano le condizioni di scarsa visibilità di cui al precedente comma 2.a.l., previa attenta verifica dell'assenza di unità che possano intralciarne la rotta, all'ingresso nella zona di sicurezza "A" potranno limitarsi a ridurre gradualmente la velocità, purché in modo apprezzabile, fino a raggiungere la velocità massima di 12 nodi all'ingresso della zona "B".
4. Nelle citate zone di sicurezza "A" e "B", salvo specifica autorizzazione dell'autorità marittima, sono vietate: la sosta di qualsiasi tipo di unità, la pesca, nonché lo svolgimento di qualsiasi attività che possa anche solo potenzialmente intralciare la rotta delle navi in ingresso od in uscita dal porto. Fino all'individuazione di un nuovo punto di ancoraggio, sono esentate da tale divieto le navi a cui è stato regolarmente assegnato il punto di ancoraggio "Alfa 5" indicato sulle carte nautiche n. 17 e n. 257 I.I.M..

Articolo 33

(Obbligo di informazione al centro VTSL per le navi in ingresso/uscita dal porto)

1. **Tutte le unità** (da Pesca e da Diporto incluse) **munte di apparato VHF** hanno l'obbligo di comunicare via radio (Ch 16 e Ch 10) al Centro VTSL della Capitaneria di porto di Trapani di essere in avvicinamento per l'ingresso nel porto di Trapani o in procinto di iniziare la manovra di disormeggio per la successiva uscita o per la movimentazione in genere nelle acque portuali. In alternativa, è data facoltà alle sole unità impegnate in attività di Polizia, di comunicare le suddette informazioni su appositi canali VHF, da concordare previamente con l'Autorità Marittima, o via telefono, direttamente al Centro VTSL.
2. Le unità in avvicinamento al porto di Trapani dovranno effettuare la chiamata almeno un miglio prima dell'imboccatura del porto e comunque prima di entrare nella zona di



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

sicurezza "A" di cui all'art. 1, specificando se rientrano in una delle tipologie di cui ai precedenti commi 2 e 3.

3. Le unità in uscita dovranno effettuare la chiamata immediatamente prima di iniziare la manovra di disormeggio, fatto salvo quanto prescritto al precedente art. 31, comma ° lett.b) i.

TITOLO VI

Prescrizioni per le unità in disarmo od in sosta inoperosa nel porto di Trapani

CAPO I

Unità mercantili in disarmo

Articolo 34

(Disarmo presso banchine pubbliche)

1. Presso le banchine pubbliche del porto di Trapani, il disarmo delle unità mercantili è consentito solo previa autorizzazione della Capitaneria di Porto di Trapani, fatto salvo quanto previsto per le unità adibite alla pesca od al piccolo traffico locale dal successivo articolo 39.
2. Le unità da diporto con personale imbarcato ed iscritto sul ruolo o ruolino equipaggio sono soggette alle stesse disposizioni applicabili alle navi mercantili, ma hanno minore priorità rispetto a tutte le altre unità. Alle altre unità da diporto si applicano invece le disposizioni speciali che seguiranno.
3. Nelle more del completamento dei lavori di sistemazione delle banchine portuali pubbliche, le unità commerciali o quelle adibite a servizi speciali da porre in disarmo possono essere autorizzate ad ormeggiare, in via prioritaria, alle seguenti banchine, sempreché ciò sia tecnicamente possibile ed opportuno, in relazione alle caratteristiche dell'unità e ad altre esigenze operative contingenti:
 - **banchina della "Colombaia";**
 - **banchina "Ronciglio di riva":** tratto compreso tra il canale di mezzo e la seconda bitta "a colonna" o "a T". Il disarmo presso altre banchine pubbliche, in particolar modo se operative, può essere eccezionalmente autorizzato per particolari motivate esigenze, ferma restando, in ogni caso, la facoltà dell'Autorità Marittima di imporre un termine di scadenza in calce all'autorizzazione stessa, ovvero di disporre la revoca del provvedimento in qualsiasi momento, anche con effetto immediato, qualora ricorrano superiori interessi pubblici di polizia e di sicurezza in ambito portuale.
4. In ogni caso, il disarmo è sempre autorizzato a condizione che sia comunque assicurata priorità ad eventuali esigenze operative o commerciali. A tal fine, nel caso in cui tutta o parte della banchina operativa impegnata dalla nave in disarmo sia necessaria per esigenze operative o commerciali, la nave in disarmo è tenuta ad effettuare gli opportuni movimenti o spostamenti, secondo le indicazioni dell'Autorità Marittima – impartite anche verbalmente, in caso di urgenza. Eventuali spese per tali movimenti o spostamenti, incluse quelle per servizi portuali, restano a totale carico dell'unità in disarmo, la quale risponde direttamente anche di eventuali danni a terzi per inosservanza o per intempestiva esecuzione delle presenti disposizioni o di altre specifiche disposizioni impartite dall'Autorità marittima.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al disarmo, l'armatore od il comandante o loro mandatario con rappresentanza (munito di procura), deve presentare alla Sezione



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale della Capitaneria di Porto di Trapani, per il tramite della sezione Armamento e Spedizioni (A/S), apposita istanza in carta legale ed in doppia copia, secondo il fac-simile in **Allegato 9**, con almeno 7 (sette) giorni di anticipo (nel termine non sono computate le giornate non lavorative), fatti salvi motivati casi di indifferibile urgenza.

6. L'istanza deve, tra l'altro, indicare:
- durata, qualora prevista, e motivi del disarmo;
 - generalità e qualifica del responsabile della nave in disarmo, unitamente ai relativi recapiti telefonici (fissi e/o mobili), oltre alla formale assicurazione che lo stesso garantisce la pronta reperibilità;
 - composizione, numerica e qualitativa, del personale di comandata, proposta dall'armatore, con indicazione dei nominativi, delle qualifiche e degli eventuali titoli professionali marittimi. L'adeguatezza della composizione del personale di comandata, ai sensi dell'articolo 74 del C.Nav., sarà valutata dalla Capitaneria di porto, tenuto conto delle caratteristiche dell'unità, di eventuali particolari esigenze operative del porto, nonché dell'ubicazione e delle caratteristiche della zona richiesta per il disarmo. In linea di massima, la composizione minima deve essere almeno pari al 10% della tabella di sicurezza dell'unità e comprendere personale competente ad effettuare adeguati controlli sia alle sistemazioni ed attrezzature marinarie (controlli "di coperta") che alle macchine ed agli altri apparati di bordo (controlli "di macchina");
 - quantitativi ed ubicazione dei prodotti combustibili, dei lubrificanti e di eventuali altri prodotti pericolosi (a rischio di incendio o di inquinamento) presenti a bordo.
7. Qualora l'unità in disarmo non sia provvista di sistemazioni logistiche idonee a consentire la permanenza continua a bordo di personale, secondo le disposizioni vigenti, l'Autorità marittima si riserva di autorizzare o meno il disarmo in relazione alle caratteristiche dell'unità, all'ubicazione della banchina richiesta per il disarmo stesso e ad altre situazioni contingenti. In ogni caso, qualora il disarmo sia autorizzato, il responsabile dell'unità in disarmo deve eseguire adeguati controlli periodici a bordo, almeno giornalieri, di cui almeno uno dopo le ore 24:00, o più frequenti in caso di necessità, ed essere in grado di provvedere tempestivamente all'apprestamento delle misure preventive ed all'adozione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 34.

Articolo 35

(Altre condizioni e limiti di durata del disarmo)

- Nel provvedimento di autorizzazione, la Capitaneria di Porto può eventualmente assegnare un posto di ormeggio diverso da quello richiesto.
- Nel caso in cui gli spazi di banchina da destinare all'ormeggio delle unità in disarmo non fossero sufficienti rispetto alla richiesta derivante da più istanze concorrenti e concomitanti, è data precedenza all'unità che abbia usufruito di un minor periodo di disarmo nell'arco dello stesso anno civile, salvo che non sussistano motivi di preferenza di natura tecnica o relativi alla sicurezza in ambito portuale.
- Fermo restando quanto previsto dal presente Titolo, è consentito disarmare le navi per lo svolgimento di lavori unicamente presso i Cantieri navali od altre strutture a ciò destinate ed appositamente attrezzate.
- Per unità affiancate, qualora appartenenti ad un medesimo armatore, può essere autorizzato, previa motivata richiesta, un unico servizio di guardiania.

**Articolo 36****(Responsabile della nave in disarmo – registro di bordo)**

1. Il responsabile della nave in disarmo deve organizzare e sovrintendere al servizio di guardiana, affinché siano adottate tutte le precauzioni idonee a garantire la sicurezza della nave ed a prevenire eventuali danni a persone o cose. In particolare, deve verificare la sicurezza e l'idoneità degli ormeggi, nonché l'efficienza delle dotazioni essenziali di bordo, comprese quelle elencate nel successivo articolo 37, e di quelle dei servizi di emergenza di bordo. Egli, inoltre, deve essere sempre in grado di allertare tempestivamente, in caso di necessità, i servizi portuali e quelli di emergenza (in particolare: Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco e 118), qualora non sia in grado di adottare i necessari provvedimenti con i soli mezzi di bordo.
2. Egli deve, altresì, istituire e tenere a bordo un apposito registro, con le pagine da lui preventivamente numerate e paraffate (siglate), nel quale deve annotare giornalmente, a propria firma, l'esito dei controlli eseguiti e gli eventuali provvedimenti adottati.

Articolo 37**(Dotazioni e mezzi del servizio di guardiana)**

1. Le navi in disarmo devono disporre almeno di:
 - a. apparato VHF (fisso o portatile), provvisto dei canali internazionali 16 e 14, in perfetto stato di efficienza: l'apparato deve essere mantenuto acceso e presidiato, tranne che nel caso di cui all'articolo 33, comma 8. In tal caso il guardiano deve essere provvisto di un VHF portatile durante il giro di ronda.
 - b. telefono cellulare, attivo h24, corrispondente al numero del responsabile della nave in disarmo: ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla Capitaneria di Porto di Trapani;
 - c. un'ascia da pompieri, per un eventuale taglio di emergenza degli ormeggi;
 - d. cavi di tonneggio e rimorchio di opportune dimensioni e caratteristiche, per eventuali esigenze di rinforzo degli ormeggi stessi o per l'eventuale rimorchio di emergenza della nave. A tal fine, almeno due cavi di rimorchio dovranno già essere attestati, rispettivamente, uno a prua ed uno a poppa dell'unità in disarmo.

Articolo 38**(Obbligo di conferimento dei rifiuti e dei residui del carico)**

1. Sulle navi in disarmo non è consentito l'accumulo di acque luride (nere o grigie), di residui oleosi od altri materiali inquinanti, fatta eccezione per quelli accumulati nelle casse di bordo, sentine escluse, e derivanti dal funzionamento di motori ausiliari o di emergenza, necessari per il mantenimento dei servizi essenziali di bordo o per disposizione dell'Autorità Marittima. In tal caso, solo per le navi soggette agli obblighi di notifica previsti dal decreto legislativo n.182/2003, è comunque fatto obbligo di comunicare alla Capitaneria di Porto di Trapani, con cadenza settimanale, a mezzo dello stampato in **Allegato 10**, le quantità presenti a bordo, al netto degli eventuali conferimenti, per i quali dev'essere conservata idonea documentazione probatoria.
2. In ogni caso, è fatto obbligo di provvedere allo svuotamento delle casse anzidette ed al conferimento dei rifiuti o dei residui in esse contenuti, qualora venga superata la metà della capacità massima di stoccaggio, come risultante dai documenti di bordo.



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

Articolo 39

(Disposizioni speciali per le unità da pesca od adibite al piccolo traffico locale)

1. Alle unità da pesca ed a quelle adibite al traffico locale si applicano le disposizioni di carattere generale di cui agli articoli precedenti, nei limiti in cui non risultino incompatibili con le seguenti disposizioni speciali.
2. Per “unità adibite al piccolo traffico locale” si intendono le navi adibite al trasporto passeggeri per escursioni turistiche o quelle per servizi speciali “in conto proprio”, di stazza lorda fino a 300 (trecento) tsl:
 - a. non provviste di sistemazioni logistiche per l’equipaggio;
 - b. aventi base nel porto di Trapani od altro porto del circondario marittimo;
 - c. abilitate ad una navigazione non superiore a quella “nazionale litoranea” e normalmente impiegate in tratte che prevedano il rientro nel porto base in un periodo massimo di 6 (sei) ore di navigazione.
3. Il tratto di banchina del porto peschereccio di Trapani, sottostante la via “Catullo Lutazio”, dalla 3^a (terza) alla 6^a (sesta) bitta, a partire dal Piazzale Lazzaretto o “Stenditoio”, è di massima riservato al disarmo delle unità da pesca e di quelle adibite al piccolo traffico locale, salve diverse disposizioni dell’Autorità Marittima, in relazione alla contingente situazione portuale od alle caratteristiche dell’unità.
4. L’armatore delle suddette unità, prima od al momento del disarmo, dovrà presentare alla sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale della Capitaneria di Porto di Trapani, tramite la sezione A/S, apposita comunicazione, secondo il modello in **Allegato 11**, recante tra l’altro le generalità del responsabile dell’unità in disarmo, con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici per i casi di emergenza.
5. Le unità da pesca in disarmo da oltre due anni sono soggette alla specifica tassa di cui al decreto 18 dicembre 1976 del Ministero della marina mercantile, e successive modificazioni. Eventuali interruzioni di tale periodo sono ritenute valide solo qualora sia dimostrato che l’unità sia stata effettivamente impiegata.

Articolo 40

(Disarmo presso Cantieri navali od altre aree in concessione)

1. Le unità che devono essere poste in disarmo presso cantieri navali od altre aree private o in concessione non hanno l’obbligo di richiedere specifica autorizzazione all’Autorità marittima, ma devono comunque comunicare preventivamente alla Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale della Capitaneria di porto, per il tramite della Sezione A/S, l’inizio e la fine del periodo disarmo, nonché il luogo del disarmo stesso, specificando inoltre se la responsabilità dell’unità in disarmo sia assunta dal Cantiere o da altro soggetto concessionario dell’area, oppure rimanga in capo all’armatore o proprietario dell’unità.
2. La comunicazione di cui al precedente comma 1 dovrà essere vistata dal Cantiere o concessionario o proprietario dell’area ove l’unità è posta in disarmo.

CAPO II

Unità mercantili in sosta inoperosa

Articolo 41

(Composizione e forza minima dell’equipaggio)

1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, nonché a quanto prescritto per le unità da diporto di cui al successivo art.43, e fermo restando quanto previsto dal D.P.R.



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

n.435/91 (con particolare riguardo al disposto di cui all'art. 218 in merito ai componenti della squadra antincendio) e dalle disposizioni speciali relative alle unità dedicate nei servizi portuali, tutte le navi mercantili in armamento, compresi i galleggianti, le unità da pesca e quelle da diporto, qualora si trovino in sosta nel Porto di Trapani senza effettuare operazioni commerciali od altre attività operative di carattere nautico, devono mantenere a bordo almeno un terzo (1/3) dell'equipaggio previsto dalla tabella minima di sicurezza, qualora prevista per il tipo di unità.

2. Le qualifiche di bordo del personale di cui al comma 1 devono inoltre essere equamente distribuite tra mansioni di macchina e di coperta, in modo tale da assicurare la manovrabilità dell'unità in situazioni di emergenza.
3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, per le unità per cui la normativa vigente non prevede una tabella di sicurezza, la forza minima presente a bordo non può comunque essere inferiore a quanto segue:
 - a. per le unità di stazza lorda fino a 300 tsl (o GT equivalenti): almeno un marittimo in servizio di coperta;
 - b. per le unità di stazza lorda superiore a 300 tsl (o GT equivalenti): almeno un sottufficiale di macchina ed un altro componente dell'equipaggio in servizio di coperta (almeno con la qualifica di "Marinaio").
4. Qualora l'unità non risulti provvista di apprestamenti logistici (alloggi e cucina) atti a consentire la permanenza continua a bordo dell'equipaggio, conformemente alle vigenti disposizioni, la sosta inoperosa è autorizzata, per un periodo complessivamente non superiore a 30 (trenta) giorni, solo a condizione che il Comandante presenti apposita comunicazione alla sez. Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale della Capitaneria di porto, tramite la sez. A/S, nella quale sia data assicurazione che saranno eseguiti adeguati controlli periodici a bordo, almeno giornalieri, di cui almeno uno dopo le ore 24:00, od anche più frequenti in caso di necessità, da parte di idoneo personale dell'equipaggio appositamente incaricato dal Comandante. Quest'ultimo dovrà istituire e mantenere a bordo un registro nel quale il personale di controllo dovrà apporre le annotazioni di cui al precedente articolo 36, per il successivo visto del Comandante.
5. Per le unità addette ai lavori nei porti (chiatte, pontoni, ecc.) non provviste di equipaggio si applicano le disposizioni previste per le navi in disarmo.
6. Qualora siano previste condizioni meteorologiche avverse, il Comando di bordo deve provvedere ad integrare la forza minima prescritta, nel modo più appropriato in relazione alle specifiche circostanze. Inoltre, prima di lasciare l'unità, il Comandante deve verificare, in particolare, che l'unità sia ben ormeggiata e provvista di tutte le attrezzature e materiali per eventuali emergenze, tenendo conto sia delle condizioni meteorologiche in atto che di quelle previste. Deve, inoltre, impartire al personale di servizio tutte le disposizioni ritenute necessarie ed assicurarsi che siano state adottate tutte le opportune misure ed accorgimenti per il mantenimento delle indispensabili condizioni di sicurezza e prevenire eventuali danni all'unità od a terzi.
7. A prescindere dalle caratteristiche dell'unità, tutti i membri dell'equipaggio devono comunque essere prontamente reperibili per il tramite del Comandante o di altro soggetto specificamente incaricato, in modo da poter rientrare a bordo entro il termine massimo di 30 (trenta) minuti dalla chiamata.
8. Le unità in sosta inoperosa, qualora abbiano a bordo il solo personale di cui ai precedenti commi 1 o 3, devono assicurare l'ascolto continuo sui CH 16 e 10 VHF.



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

Articolo 42

(Turni notturni di vigilanza)

1. In ossequio alla normativa internazionale e nazionale vigente in materia di lavoro marittimo a bordo delle navi ed in particolare per quanto riguarda i turni di riposo lavorativo (d.lgs n. 271/99 – STCW 78/95: Cap. VIII, Sez. A-VIII/1, e successive modificazioni), il personale in turno di vigilanza notturna in porto, a bordo delle unità di cui all'articolo 41, co. 4, non deve trovarsi in una delle seguenti situazioni:
 - a. essere stato impiegato per il precedente turno di vigilanza notturna in porto;
 - b. essere stato impiegato per il precedente turno giornaliero di navigazione;
 - c. essere impiegato per il turno successivo alla partenza dell'unità dal porto.
2. Deve comunque essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs 27/05/05, n. 108 ed al contratto collettivo di lavoro della categoria, per quanto applicabili.

Articolo 43

(Lavori a bordo su tutte le unità mercantili)

1. Per l'esecuzione di lavori a bordo, a caldo od a freddo, le navi in disarmo o in sosta inoperosa devono attenersi alle medesime disposizioni previste per le navi in generale.
2. I lavori quali pitturazioni fuoribordo, picchettaggio fuoribordo, o qualsiasi altra attività dalla quale possa derivare pericolo di inquinamento, ovvero i lavori per i quali è necessaria l'adozione di particolari misure di sicurezza, devono svolgersi esclusivamente presso i Cantieri navali o presso altre idonee strutture, all'uopo appositamente destinate ed attrezzate. In parziale deroga a quanto precede, l'Autorità marittima si riserva la facoltà di autorizzare l'esecuzione di lavori di modesta rilevanza che comportino limitati rischi di inquinamento (es.: ripristino pitturazione marche bordo libero, nome nave ecc.), previa imposizione di adeguate prescrizioni.

CAPO III

Disarmo e sosta inoperosa di unità da diporto

Articolo 44

(unità da diporto senza ruolo equipaggio)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 34, comma 2, nel porto di Trapani, la sosta, senza equipaggio a bordo, di unità da diporto non provviste di ruolo o ruolino equipaggio, è consentita esclusivamente presso gli approdi turistici od i punti di ormeggio autorizzati.



PARTE II DISCIPLINA DEI SERVIZI TECNICO NAUTICI

TITOLO I Servizio di pilotaggio

Articolo 45 (Natura del servizio di pilotaggio)

Il servizio di pilotaggio, conformemente alle presenti disposizioni, è disciplinato con decreto del 04 aprile 1979 della Direzione Marittima di Palermo, approvato dall'allora Ministero della Marina Mercantile con Decreto del 23 aprile 1979 .

Articolo 46 (Ambito di applicazione)

Il pilotaggio nel Porto di Trapani è obbligatorio, ai sensi del Decreto dell'allora Ministero della Marina Mercantile datato 30 dicembre 1992, negli specchi acquei interni del porto e in quelli esterni contigui compreso entro la distanza di mezzo miglio dal fanale del molo della Colombaia.

Articolo 47 (Obbligatorietà del servizio)

1. Il pilotaggio delle navi mercantili nel porto di Trapani, ai sensi del Decreto di cui all'articolo precedente, è obbligatorio per le navi in entrata ed in uscita, nonché per i movimenti delle stesse nell'interno del porto, con esclusione di quelli che si effettuano lungo una stessa banchina quando non comportino l'uso delle macchine e/o dei rimorchiatori.
2. Sono esenti dall'obbligo del pilotaggio:
 - Le navi fino a 500 T.S.L.;
 - Le navi da guerra nazionali ed estere;
 - Le navi da pesca che non siano adibite alla pesca atlantica;
 - I rimorchiatori e le navi addette al traffico locale ed ai lavori nei porti.

Articolo 48 (Tariffe)

Le Tariffe per il servizio di Pilotaggio nel Porto di Trapani sono determinate con Decreto del Direttore Marittimo di Palermo.

TITOLO II Servizi di ormeggio e battellaggio nel Porto di Trapani

Articolo 49 (Natura del servizio di ormeggio e battellaggio)

1. Ai fini del presente regolamento, per servizio di ormeggio s'intendono le operazioni di ormeggio, disormeggio, movimento e assistenza in genere delle navi negli ambiti portuali e nelle rade, anche attraverso l'integrazione verticale con altri servizi tecnico-nautici, per soddisfare il generale interesse della sicurezza portuale e della navigazione, per la tutela delle infrastrutture portuali, delle persone e dell'ambiente.
2. L'operazione di ormeggio consiste nel complesso di prestazioni necessarie ad



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

assicurare l'attracco della nave; essa ha inizio dal momento in cui gli ormeggiatori, in mare o a terra, iniziano materialmente ad effettuarla e termina quando la nave è definitivamente ormeggiata in sicurezza, secondo le indicazioni dei Comando di bordo.

3. L'operazione di disormeggio consiste nell'insieme di prestazioni necessarie a liberare la nave dagli ormeggi; essa ha inizio dal momento in cui gli ormeggiatori, in mare o a terra, iniziano materialmente ad effettuarla e termina quando la nave è completamente disimpegnata.
4. L'operazione di battellaggio consiste nel trasporto con mezzi nautici di persone o di cose (bagagli, merci, viveri di bordo etc..) da o per navi alla fonda od ormeggiate in porto, nonché tra banchine portuali. Essa ha inizio nel momento in cui il mezzo impiegato per l'espletamento del servizio è pronto a muovere dal punto di stazionamento dei mezzi nautici del "Gruppo", secondo l'orario indicato dal richiedente il servizio stesso, e termina quando il mezzo rientra al suddetto punto di stazionamento, secondo quanto meglio specificato nell'apposito decreto di fissazione delle tariffe.
5. La disciplina del servizio di ormeggio e di battellaggio e le prescrizioni a carico del Gruppo di Ormeggio e Battellaggio, conformemente alle presenti disposizioni, è disciplinato con regolamento approvato con Ordinanza n°12/2008 del 04 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 50

(Organizzazione ed attività degli ormeggiatori-barcaioli)

1. L'esecuzione delle operazioni di cui sopra è riservata al "Gruppo ormeggiatori e barcaioli dei porti di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo" (di seguito, "Gruppo").
2. Il Gruppo, pertanto, è tenuto a prestare il servizio senza soluzione di continuità (24 ore al giorno per 365 giorni all'anno) a chiunque ne faccia richiesta e a prestare servizi di emergenza su disposizione e coordinamento dell'Autorità marittima in caso di incidenti, incendi, allagamenti e in qualsiasi altra situazione di emergenza.

Articolo 51

(Tariffe)

1. Le tariffe costituiscono il corrispettivo delle prestazioni rese a favore degli utenti, e remunerano anche l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico.
2. Dette tariffe sono stabilite con decreto del Capo del compartimento marittimo di Trapani, di concerto con il Capo del compartimento marittimo di Mazara del Vallo, a norma degli articoli 212 e 215 Reg. Cod. Nav., sulla base dei criteri e meccanismi stabiliti ai sensi dell'art. 14 della L. 28/01/1994, n. 84, e successive modifiche.

Articolo 52

(Obbligatorietà dei servizi di ormeggio e di battellaggio)

1. Il servizio di ormeggio è obbligatorio per tutte le navi mercantili aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT/TSL, per quelle di stazza lorda inferiore che trasportano merci pericolose, e per tutte le navi o aliscafi o catamarani da passeggeri che attraccano nel porto di Trapani.
2. Alle navi adibite ai servizi portuali, comprese le bettoline impiegate per il



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

bunkeraggio, indipendentemente dalla loro stazza, è consentito che le operazioni di ormeggio e di disormeggio siano svolte dallo stesso personale di bordo, a condizione che le manovre non creino intralci o difficoltà al traffico e non compromettano la sicurezza portuale.

3. Il Comandante del porto, con provvedimento motivato, può prescrivere anche alle navi non obbligate l'impiego degli ormeggiatori qualora lo ritenga necessario ai fini della sicurezza.
4. Tutte le unità esenti dall'obbligo del servizio di ormeggio, comprese quelle da diporto, qualora richiedano l'assistenza all'ormeggio, debbono avvalersi del personale appartenente al Gruppo.
5. Tutte le unità mercantili che intendono avvalersi del servizio di battellaggio hanno l'obbligo di utilizzare le prestazioni del Gruppo. L'Autorità Marittima locale, per motivate ragioni di operatività e sicurezza, potrà concedere eventuali deroghe a tale obbligo.
6. Per le manovre di emergenza relative all'ormeggio, disormeggio o movimenti in genere, gli ormeggiatori/barcaioli, informata l'Autorità marittima locale, possono portarsi a bordo delle navi e/o galleggianti per offrire il proprio servizio come rinforzo all'equipaggio, qualora quest'ultimo non possa garantire la sicurezza della manovra.

Articolo 53

(Servizi complementari)

1. Il Gruppo è tenuto allo svolgimento di servizi complementari individuati e disciplinati da appositi atti emanati dal Ministero competente, anche a favore di navi ed imbarcazioni da diporto.
2. In particolare, secondo quanto indicato negli articoli precedenti, gli ormeggiatori/barcaioli, in base alle richieste dell'utente ed alle direttive al riguardo impartite dalla locale l'Autorità marittima, devono rendersi disponibili a prestare servizi di assistenza alle navi e/o come rinforzo al personale di bordo di tali unità per cooperare alle manovre di ormeggio, disormeggio e movimenti in genere.
3. In ogni caso, lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo non deve interferire con il servizio e deve essere preventivamente portato a conoscenza dell'Autorità marittima locale, che si riserva la facoltà di non consentirne l'effettuazione o di sospenderne l'esecuzione nel caso in cui ciò risulti incompatibile con le esigenze operative del servizio steso.

TITOLO III

Servizio di Rimorchio delle navi nella Rada e nel Porto di Trapani

Articolo 54

(Natura del servizio di rimorchio)

1. Il servizio di rimorchio delle navi, nella rada e nel porto di Trapani è facoltativo, salvo per i casi di assistenza alle navi che movimentano liquidi infiammabili presso gli impianti dello Sporgente Ronciglio e quelle che fanno ingresso o uscita dai bacini di carenaggio, disciplinati con apposita ordinanza, ed in tutti gli altri casi prescritti dal Comandante del Porto.
2. Il Comandante del porto ha facoltà di imporre l'uso del servizio di rimorchio alle navi con



carichi di natura pericolosa ed ogni qualvolta ne ravvisi la necessità nell'interesse della sicurezza del porto e degli impianti, per sfavorevoli condizioni meteomarine o per altre circostanze del momento.

Articolo 55

(Ambito di applicazione del servizio di rimorchio)

1. Il servizio di rimorchio è affidato a società concessionaria, entro i termini dell'atto di concessione. La disciplina del servizio e le prescrizioni a carico della società concessionaria, conformemente alle presenti disposizioni, sono disciplinate con il "Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nella rada e nei porti di Trapani e Marsala", approvato con decreto dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo, in data 15 maggio 2000, reso esecutivo con decorrenza 1 giugno 2000 con l'Ordinanza n°33/2000.
2. L'ambito che forma oggetto della concessione del servizio di rimorchio per il porto di Trapani è costituito:
 - dal porto di Trapani e dagli specchi acquei limitrofi delimitati dalle opere di difesa foranea;
 - dalla rada antistante il porto di Trapani entro il raggio di un miglio dalla parte mediana della congiungente le testate del molo di sottoflutto e del prolungamento della Colombaia;
3. Nell'ambito delle zone innanzi indicate, il servizio di rimorchio è esclusivamente espletato dai rimorchiatori del concessionario di tale servizio.
4. Gli armatori o i loro raccomandatari che intendono effettuare operazioni di rimorchio, devono fame pervenire richiesta alla società concessionaria, specificando lo scopo e le modalità del rimorchio richiesto.
5. Il rimorchio di natanti e galleggianti adibiti al servizio nell'interno del porto (chiatte, pontoni, navicelle o simili) e a lavori portuali possono essere rimorchiati da piccoli rimorchiatori adibiti esclusivamente a tale speciale servizio, purché siano muniti della prescritta autorizzazione, oppure dai rimorchiatori della società concessionaria del servizio di rimorchio.
6. Salvo il caso di urgente soccorso a navi sinistrate od in pericolo, è vietato al concessionario di inviare propri rimorchiatori sottobordo alle navi, a meno che non abbia ricevuto richiesta dalla nave o da un suo rappresentante, o dalla Capitaneria di Porto. E' ugualmente vietato ai Comandanti dei rimorchiatori di portarsi di loro iniziativa sottobordo alle navi quando non ricorrono le circostanze di cui sopra.

Articolo 56

(Criteri di precedenza nell'espletamento del servizio)

1. Nel caso in cui convergono più richieste, la priorità d'impiego sarà stabilita dalla Capitaneria di Porto di Trapani in base all'accertamento di prontezza delle navi sia a Trapani che a Marsala, e non in base all'ora di presentazione della domanda di accosto.
2. Sarà data precedenza alle navi che debbono compiere od hanno compiuto operazioni commerciali, rispetto alle navi destinate al cantiere navale, a meno che non ricorrono particolari condizioni di pericolosità.
3. Eventuali situazioni di concomitanza non programmate, che siano quindi suscettibili di



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

provocare attese non preventivate ad una o più navi, dovranno essere rappresentate dal concessionario alla Capitaneria di Porto di Trapani per le decisioni del caso. Anche i servizi già programmati, ma per i quali le già previste concomitanze suggeriscono una disamina maggiormente oculata della turnazione degli interventi nei due porti, dovranno essere preventivamente concertati dal concessionario con la Capitaneria di Porto di Trapani.

**Articolo 57
(Tariffe)**

Le tariffe per il servizio di rimorchio delle navi nel porto e nella rada di Trapani, sono stabilite con separato provvedimento, a norma dell'art. 101 del Codice della Navigazione. Il concessionario ha l'obbligo di applicare rigorosamente le tariffe del servizio. L'orario normale diurno del servizio dei rimorchiatori è tra le 08.00 e le 17.00, mentre l'orario straordinario notturno è compreso tra le 17.00 e le 08.00.

**PARTE III**
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESERCITATE IN AMBITO PORTUALE**Articolo 58**
(Disposizioni generali)

Nell'ambito del Porto di Trapani e nelle relative adiacenze, sono vietati, salvo formali autorizzazioni dell'Autorità Marittima, tutte le attività non direttamente connesse all'uso del mare e delle attività portuali in genere, per le quali specifici Istituti ne prevedano la legittima esecuzione, salvo quanto previsto delle norme del presente regolamento.

TITOLO I
Disciplina delle attività economiche, private e libere**CAPO I**
Iscrizione nei registri di cui all'art.68 Cod. Nav.**Articolo 59**
(Campo di applicazione)

1. La disciplina delle attività economiche private e libere, fatta eccezione per quelle rientranti nelle cc.dd. "operazioni e servizi portuali" di cui all'art. 16 della legge n° 84/94, è disciplinata con Decreto n°40/2011 del 01 aprile 2011 della Capitaneria di Porto di Trapani.
2. Chiunque intende esercitare nell'ambito portuale di Trapani un'attività economica in forma libera e privata, a carattere permanente o continuativo, inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 19 della legge 7/9/90 n.241 e successive modificazioni, ha l'obbligo di presentare alla predetta Autorità Marittima, prima dell'inizio dell'attività da svolgere a titolo continuativo (più di una volta al mese), apposita "Segnalazione Certificata di Inizio Attività", conforme al modello allegato all'apposito provvedimento emanato dal Capo del Compartimento Marittimo di Trapani citato al 1° comma, attestante il possesso dei requisiti previsti ed allegando la documentazione richiesta.
3. Qualora l'attività segnalata prosegua oltre l'anno solare, il legale rappresentante della Ditta/Società dovrà inoltrare alla Capitaneria di Porto di Trapani, una "Comunicazione di prosieguo" dell'attività medesima, con le modalità previste dal citato provvedimento.

CAPO II
Riprese cinematografiche in porto**Articolo 60**
(divieti ed autorizzazione)

1. Nell'ambito del porto di Trapani è vietato eseguire riprese cinematografiche, televisive, schizzi, rilievi, disegni etc. a chiunque non sia stato preventivamente autorizzato dal Comandante del Porto.
2. L'obbligo dell'autorizzazione di cui al precedente comma è esteso a chiunque intenda svolgere le predette attività a scopo commerciale o comunque di lucro in tutto l'ambito portuale di Trapani.

Articolo 61

**(Altre autorizzazioni)**

Prima di richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, gli interessati dovranno munirsi di tutte le altre autorizzazioni di P.S. previste dalle disposizioni in vigore.

TITOLO II**Disciplina delle operazioni e dei servizi portuali**

Il presente Titolo disciplina il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività portuali ed integra, a livello locale, quanto stabilito dai DD.MM. 31.03.1995 n°585 e 06.02.2001 n°132, in materia di "operazioni e servizi portuali"

CAPO I**Operazioni portuali****Articolo 62****(Autorizzazione ex art. 16 Legge n° 84/94)**

1. Tutte le imprese che intendono espletare, per conto proprio o per conto di terzi, le operazioni stabilite dall'art. 16, primo comma, della Legge 28.01.1994 n°84, e consistenti nel carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, devono dotarsi di autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Trapani.
2. Non sono sottoposte ad autorizzazione ex art.16 della Legge 84/94 le imprese che sono chiamate ad integrare il ciclo operativo in posizione di subordine od ausilio che non provvedano al maneggio diretto delle merci.

Articolo 63**(Campo di applicazione)**

1. La disciplina di cui al presente capo si applica:
 - a) alle società concessionarie (terminaliste);
 - b) alle imprese non concessionarie che eseguono il ciclo delle operazioni portuali o che, pur non coprendo tutta la gamma di dette operazioni, ottengano dal vettore e/o caricatore/ricevitore incarico di organizzare e provvedere all'effettuazione delle operazioni di che trattasi;
 - c) ai vettori marittimi, imprese di navigazione, noleggiatore che, in occasione dell'arrivo o partenza di navi dotate di mezzi meccanici, vengono autorizzati all'esercizio di operazioni portuali.
2. L'attività di impresa portuale può essere limitata anche ad alcuni segmenti del ciclo delle operazioni portuali.
3. Un'impresa autorizzata allo svolgimento delle operazioni portuali può avvalersi di altra impresa analogamente autorizzata, a condizione che la fattispecie sia prevista nel programma operativo di entrambe le imprese e che l'avvalimento sia esercitato nell'ambito del contratto d'appalto previsto dal Codice Civile.

Articolo 64

**(Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione)**

1. Per il rilascio dell'autorizzazione o, per il rinnovo della stessa, il richiedente deve presentare istanza, in carta legale, corredata dalla seguente documentazione, che potrà essere sostituita ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione:
- Attestazioni relative all'idoneità professionale e personale consistente:
 - sull'assolvimento dell'obbligo scolastico del titolare dell'impresa, degli amministratori, procuratori, institori e membri del Collegio sindacale;
 - documentazione in ordine all'attività svolta nell'ultimo triennio;
 - certificato contestuali, nascita, cittadinanza e residenza degli amministratori, procuratori, institori e membri del Collegio sindacale;
 - certificato del casellario giudiziale e carichi penali pendenti del titolare dell'impresa, degli amministratori, procuratori, institori e membri del Collegio sindacale;
 - certificato di iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura corredato dall'attestazione che nell'ultimo quinquennio l'impresa non è stata sottoposta a misure concorsuali; il predetto dovrà inoltre riportare il nulla osta di cui all'art. 10 della Legge 31.05.1965 n°575 e successive modificazioni. I soggetti esteri possono presentare documentazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, corredata di traduzione asseverata ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'Autorità Giudiziale o Amministrativa o ad un Notaio o pubblico ufficiale;
 - relazione sulla capacità tecnica basata sulla sussistenza in capo al richiedente di un complesso di beni mobili ed immobili, macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività, con presentazione dei titoli di proprietà, del contratto di leasing e/o locazione pluriennale;
 - relazione sulla capacità organizzativa idonea all'acquisizione di innovazioni tecnologiche e merceologiche che consentano maggior efficacia e miglior qualità dei servizi;
 - bilanci relativi al biennio precedente o dichiarazione bancarie per le imprese costituite nell'ultimo biennio attestanti la capacità finanziaria, nonché certificazione del Tribunale competente che la ditta richiedente non sia sottoposta, nell'ultimo biennio, ad alcun procedimento concorsuale;
 - programma operativo opportunamente documentato non inferiore ad un anno con piano di investimenti, eventualmente suddiviso per settori, di costi presumibili e di prospettive di traffici;
 - organigramma dei dipendenti comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività programmate, suddivise per livelli e profili professionali, con indicazione della data di assunzione, e dell'eventuale ulteriore numero di unità da inserire nella produzione attraverso l'istituto del distacco, nonché attraverso la mobilità, ai sensi dell'art. 23 della Legge 84/94; in tale ultima ipotesi occorrerà specificare il relativo periodo;
 - polizza assicurativa a idonea copertura, a garanzia di eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata;
 - indicazione delle tariffe pubbliche da adottarsi nei confronti degli utenti per settori merceologici o per singoli servizi;
 - relazione sulle attività portuali che l'istante intende svolgere e lo schema funzionale dell'impresa.



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

2. All'occorrenza potrà essere richiesta ulteriore documentazione finalizzata ad accertare l'effettivo possesso della capacità tecnico-organizzativa dell'impresa.
3. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento motivato, a conclusione dell'istruttoria, sentita la Commissione Consultiva Locale, entro i limiti numerici massimi determinati dall'Autorità marittima, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione dell'istanza o dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta a completamento della stessa.
4. Essa ha efficacia annuale, a meno che non sia richiesto un periodo più lungo in relazione al programma operativo da attuare od alla concessione rilasciata ai sensi dell'art. 18 della Legge 84/94.
5. Le domande di rilascio e di rinnovo dovranno essere presentate entro il 1° dicembre di ogni anno già corredate di tutta la documentazione necessaria.
6. Nel caso di capienza nel numero massimo di cui al successivo articolo 65, è consentita la presentazione della domanda nel corso dell'anno per cui si richiede l'autorizzazione.
7. L'eventuale reiezione dell'autorizzazione, debitamente motivata, va notificata al richiedente entro lo stesso termine.

Articolo 65

(Determinazione numero massimo autorizzazioni)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, si dovrà provvedere all'individuazione del numero delle autorizzazioni da rilasciarsi per l'anno successivo, tenendo conto della capacità operativa e delle funzioni dello scalo nonché dell'organizzazione, dell'efficienza dei servizi, delle infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento con l'entroterra, assicurando comunque la più ampia concorrenza.
2. Le autorizzazioni rilasciate per le richieste specifiche formulate per le singole operazioni portuali in occasione di arrivi o partenze di navi dotate di mezzi e di personale (self-handling) non incidono sul numero massimo assentibile.
3. Rimangono, altresì, escluse dal numero massimo di autorizzazioni assentibili di cui al precedente articolo le autorizzazioni che dovranno essere rilasciate alle Ditte concessionarie di aree demaniali portuali e banchine per l'espletamento di operazioni portuali, ai sensi dell'art. 18 della Legge 84/94.

Articolo 66

(Cause di sospensione o revoca)

1. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata, in ogni tempo, senza diritto a indennizzo, sentita la Commissione Consultiva Locale, con provvedimento motivato, nelle ipotesi previste dall'art. 7 del D.M. 31.03.1995 n°585.
2. L'Autorità marittima si riserva comunque la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza delle attività portuali espletate, richiedendo a tal fine ogni necessario elemento di giudizio ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento delle stesse.

Articolo 67

(Canone e cauzione)

1. L'esercizio delle operazioni portuali di cui al primo comma dell'art. 16 della Legge 84/94 è subordinato alla corresponsione di un canone annuo ed alla costituzione di un



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

deposito cauzionale fissati annualmente dall'Autorità competente sentita la Commissione Consultiva Locale.

2. Canone e cauzione devono essere corrisposti anche dalle imprese concessionarie di aree, banchine e pontili onde garantire parità di trattamento tra le imprese concessionarie e quelle non concessionarie.

**Articolo 68
(Autoproduzione)**

Il vettore marittimo, l'impresa di navigazione, il noleggiatore, o per essi un loro rappresentante che dovrà spenderne il nome, potrà acquisire l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali in autoproduzione, in occasione dell'arrivo o partenza di navi, dotate di mezzi meccanici e di personale alle dirette dipendenze di tali soggetti autorizzati, adeguato alle operazioni da svolgere ed inserito nella tabella di armamento ovvero nell'organico della loro struttura operativa in ambito portuale, secondo le formalità di cui all'art. 8 Decreto Ministeriale n° 585/95.

**CAPO II
Servizi Portuali**

**Articolo 69
(Individuazione dei servizi portuali)**

Nel porto di Trapani sono individuati i seguenti "servizi portuali", il cui contenuto è meglio specificato nel successivo articolo, così come definiti dall'art. 16, comma 1, della Legge 28.01.1994 n°84, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal D.M. 06.02.2001 n°132:

- a) Pesatura;
- b) Marcatura, conteggio e cernita della merce;
- c) Pulizia merci e ricondizionamento colli;
- d) Lavori di allestimento navi per l'imbarco/sbarco di merci in genere (uso fiamme ecc.);
- e) Nolo a caldo di mezzi meccanici di sollevamento e traslazione;
- f) Attacco e stacco manichette per le operazioni di imbarco/sbarco delle navi cisterna (escluso cisterne per depositi costieri);
- g) Pulizia banchine a termine delle operazioni commerciali imbarco/sbarco merci;
- h) Pulizia stive;
- i) Rizzaggio e derizzaggio per merce varia su camion, a terra e a bordo delle navi con esclusione della merce containerizzata e dei rotabili.

**Articolo 70
(Contenuto dei vari servizi portuali)**

I servizi individuati al precedente articolo sono caratterizzati dai seguenti contenuti:

- a) Pesatura merce: misurazione o verifica del peso effettivo delle merci in entrata ed uscita dal porto. Servizio svolto con l'ausilio di pese adeguate e da personale in possesso della speciale attestazione rilasciata dalla Camera del Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;
- b) Marcatura, conteggio e cernita merce: registrazione delle merci movimentate in ambito portuale:: servizio svolto mediante l'individuazione del quantitativo o della tipologia della merce movimentata. Individuazione della merce da imbarcare o consegnare al ricevitore, predisposizione di distinte di imbarco, sbarco e deposito e

**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI***Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011*

- predisposizione dei documenti relativi alla consegna della merce per le operazioni successive;
- c) Pulizia merci e ricondizionamento colli: attività diretta a migliorare la condizione della merce prima della consegna mediante pulizia con vari metodi o mediante applicazione di sostanze protettive o dispositivi specificamente richieste. Attività di rinforzo, rifacimento, riscaldamento degli imballaggi delle merci;
 - d) Lavori per allestimento navi: attività diretta ad attrezzare quelle navi che per la natura delle merci devono essere allestite da ditte specializzate (per es. sistemazione filtri per aspirazione polveri, sistemazione pompe per inalazioni/aspirazioni merci alla rinfusa, ecc.);
 - e) Nolo a caldo di mezzi meccanici: attività di noleggio di mezzi meccanici con relativo conduttore;
 - f) Attacco e stacco manichette: attività diretta al collegamento nave/automezzi per la carica/sbarco di prodotti liquidi;
 - g) Pulizia banchina a termine delle operazioni commerciali imbarco/sbarco merci: attività diretta a migliorare l'igiene delle banchine, con l'asportazione da parte di ditte specializzate dei residui non rientranti più nel ciclo produttivo delle merci;
 - h) Pulizia stive: attività, complementare ed accessoria, di ausilio alla scaricazione della merce, consistente nell'ammassamento della stessa ai fini del successivo sbarco da parte delle imprese autorizzate (anche in autoproduzione) all'effettuazione delle operazioni portuali, che risulti necessaria nel momento in cui la concentrazione residuale del carico nella stiva sia tale da non consentire all'impresa operante di ultimare autonomamente e con i soli mezzi a propria disposizione le operazioni di scaricazione;
 - i) Rizzaggio e derizzaggio: riferita a merce varia su camion, a terra e a bordo delle navi, con esclusione della merce containerizzata e dei rotabili.

Articolo 71**(Soggetto autorizzato ed espletare servizi portuali)**

1. Al fine di regolamentare l'eventuale richiesta da espletare "servizi portuali", si determina che nel porto di Trapani:
 - a) un'impresa già autorizzata ad espletare "operazioni portuali" ex art. 16 della Legge 84/94 potrà essere autorizzata ad espletare anche "servizi portuali" sempre che dimostri di possedere una dotazione organica adeguata e distinta da quella già esistente per l'espletamento delle operazioni portuali autorizzate, previa istruttoria finalizzata ad accertare la capacità tecnico organizzativa ed il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 74; in tal caso, se si tratta dello stesso soggetto giuridico, l'impresa dovrà tenere contabilità e bilanci separati;
 - b) un'impresa già autorizzata ad espletare "operazioni portuali" ex art. 16 della Legge 84/94 potrà essere autorizzata ad espletare anche "servizi portuali" direttamente connessi alle operazioni portuali già autorizzate con la stessa dotazione organica esistente, in deroga al precedente punto a), se dimostra che gli stessi "servizi" vengono espletati in un momento diverso da quello delle operazioni portuali, e sempre che dimostri di possedere mezzi ed attrezzature idonee. In tal caso, l'autorizzazione potrà essere rilasciata, sentita la Commissione Consultiva Locale, fermo restando la suddivisione contabile e di bilancio delle due attività (operazioni e servizi portuali);
 - c) un'impresa già autorizzata ad espletare "operazioni portuali" ex art. 16 della Legge 84/94 in una specifica e ben definita area demaniale portuale in concessione (terminal, stabilimento, etc) potrà anche essere autorizzata ad espletare anche



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

“servizi portuali” nella stessa area in concessione, sempre che dimostri di possedere un adeguato organico di dipendenti finalizzato ai servizi, nonché mezzi ed attrezzature idonee;

d) un’impresa già autorizzata ad espletare in autoproduzione (self-handling) operazioni portuali ex art. 16 della Legge 84/94, potrà anche essere autorizzata ad espletare “servizi portuali” sempre che dimostri di possedere un adeguato organico di dipendenti finalizzato ai servizi, nonché mezzi ed attrezzature idonee.

2. Un’impresa non autorizzata ad espletare operazioni portuali ex art. 16, comma 1, potrà essere autorizzata, previa istruttoria finalizzata ad accertare la capacità tecnica organizzativa e finanziaria ed il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 74.

Articolo 72

(Presentazione delle domande)

1. Tutti coloro che intendono svolgere “servizi portuali” in precedenza individuati nell’ambito portuale di Trapani devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell’art.16 della Legge 28.01.1994 n°84 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per conseguire l’autorizzazione o, il rinnovo della stessa, gli interessati devono presentare entro il 1° dicembre di ogni anno apposita istanza corredata dalla seguente documentazione, che potrà essere sostituita ai sensi della vigente legge sull’autocertificazione:

a) Certificato di iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, ed Agricoltura corredata dall’attestazione che nell’ultimo quinquennio la ditta non è stata sottoposta a misure concorsuali. Il suddetto certificato dovrà in oltre riportare il nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31.05.1965 n°575 e successive modificazioni;

b) Certificato generale del casellario giudiziale del titolare o del legale rappresentante, nonché, in caso di società, degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale;

c) Documentazione dell’attività svolta nell’ultimo triennio;

d) Relazione sulla capacità tecnica, organizzativa e finanziaria dell’impresa con riferimento ai servizi che si intende svolgere nonché, l’elenco delle attrezzature e dei mezzi meccanici di cui l’impresa è dotata con l’indicazione del titolo di utilizzo degli stessi (proprietà, affitto, leasing, etc.) corredata anche dai seguenti documenti:

- bilancio relativo all’esercizio precedente, a meno che non si tratti di nuova società, con specificazioni in merito alla sola attività relativa ai “servizi portuali”;
- conto economico dettagliato riferito alle previsioni dei “servizi portuali” da espletare nell’anno successivo;
- concreti e specifici elementi di valutazione della capacità finanziaria riferiti alle sole attività afferenti i “servizi portuali” in rapporto alle previsioni dell’anno successivo;

e) Organigramma dei dipendenti o, in caso di cooperative, dei soci lavoratori, riportante i dati anagrafici, i livelli ed i profili professionali di ciascun dipendente/socio anche se dirigenti o quadri destinati ad espletare i servizi portuali, nonché la data di assunzione ed il tipo di rapporto di lavoro (a tempo indeterminato, determinato, etc.);

f) Polizza assicurativa relativa ad eventuali danni che devono essere arrecati a persone e/o cose durante l’espletamento dei servizi portuali che prevede un massimale di almeno euro 1.500.000 per ogni infortunio/sinistro occorso;

g) Indicazioni delle tariffe da adottare;



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

- h)** Cauzione pari al doppio del canone annuo a garanzia degli obblighi da inserire nell'autorizzazione. Detta cauzione potrà essere sotto forma di polizza cauzionale o fideiussoria bancaria che rispetti i seguenti requisiti:
- avere la sottoscrizione del rappresentante dell'Ente Fideiussore autenticata dal notaio che dovrà altresì attestare la capacità rappresentativa del firmatario;
 - validità della garanzia fino a dichiarazione di svincolo da parte dell'ente;
 - garantire l'operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Autorità marittima;
 - prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale.
- i)** Documentazione relativa agli obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori ed in particolare:
- Documento di sicurezza ex art.4, comma 1, del D.lvo 272/99. Il suddetto documento, se l'espletamento dei servizi portuali oggetto dell'autorizzazione prevede lo svolgimento di attività all'interno di aziende o attività produttive, deve essere integrato con l'indicazione delle procedure, prescritte dall'art. 7 del D.lvo 626/94, da adottare coordinatamente con la ditta committente.
 - Attestazione dell'avvenuta trasmissione all'Azienda U.S.L. competente per territorio, del sopraccitato documento di sicurezza.
- j)** Nelle ipotesi previste dalla Legge ed in relazione all'attività da espletare, elenco dei nominativi dei lavoratori interni alla ditta, incaricati di applicare le misure di prevenzione, lotta contro l'incendio, gestione dell'emergenza e pronto soccorso unitamente a:
- attestato dell'avvenuta formazione dei suddetti lavoratori addetti alle squadre d'emergenza;
 - per gli addetti antincendio, attestato di partecipazione a corso di formazione in conformità a quanto previsto nell'allegato IX al D.M.I. 10 marzo 1988 n°64 (Suppl. Ord. alla G.U.R.I. 07.04.1998 n°81);
 - nel caso di affidamento dei suddetti compiti ad impresa esterna, devono essere comunicati gli estremi dell'impresa incaricata con allegati lettera d'incarico all'impresa e lettera d'accettazione della stessa.
- k)** Estremi della posizione della Ditta presso gli enti previdenziali ed assicurativi.
- l)** Copia di lettera di comunicazione d'assunzione agli enti previdenziali ed assicurativi e fotocopia del libro matricola (libro matricola non + obbligatorio). La Ditta provvederà ad inviare copia della suddetta documentazione opportunamente aggiornata ogni qual volta avvengano variazioni dell'organico.
- m)** Elenco degli automezzi e dei mezzi soggetti a controllo e verificare da parte della A..S.P. e dell'I.S.P.E.S.I. con copia dei relativi libretti di verifica e/o certificati d'omologazione CE; tali automezzi dovranno recare sulle fiancate, o in posizione facilmente visibile, nome ed eventuale logo della Ditta.
- 3.** Il Responsabile del Procedimento potrà richiedere ulteriore documentazione finalizzata ad accertare l'effettivo possesso della capacità tecnico-organizzativa della ditta.

Articolo 73

(Rilascio autorizzazioni)

- 1.** Le autorizzazioni allo svolgimento dei servizi portuali sono rilasciate, previa valutazione dell'effettivo possesso della capacità tecnica necessaria, con provvedimenti



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

dell'Autorità Marittima, entro i limiti numerici stabiliti annualmente sentita la Commissione Consultiva Locale, tenuto conto della realtà portuale di Trapani.

2. Tale determinazione sarà rivista annualmente, sulla base dei dati economici forniti dalle imprese per singolo servizio, sentita la Commissione Consultiva Locale al fine di assicurare la più ampia concorrenza.
3. L'eventuale reiezione dell'autorizzazione, debitamente motivata, va notificata al richiedente entro trenta giorni dal completamento dell'iter procedurale.
4. L'esercizio dei servizi portuali è subordinato alla corresponsione di un canone annuo ed alla costituzione di un deposito cauzionale fissati annualmente sentita la Commissione Consultiva Locale.
5. L'autorizzazione ha normalmente efficacia annuale e, può essere rinnovata, sempre che sia verificata la rispondenza alla normativa vigente in detta fase, anche in relazione alle previsioni del presente Titolo.
6. Su richiesta motivata dell'impresa richiedente, in relazione ai programmi operativi/investimenti da effettuare, può essere rilasciata un'autorizzazione pluriennale per un periodo, comunque, non superiore ai 4 anni.

Articolo 74

(Cause di decadenza, sospensione e revoca)

1. L'autorizzazione può essere oggetto di rinuncia o decadenza senza diritto ad indennizzo.
2. La decadenza può essere dichiarata per le ipotesi previste dall'art. 3, comma 6, del D.M. 132/2001 in premessa citato.
3. L'Autorità marittima si riserva comunque la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dei servizi portuali espletati richiedendo a tal fine ogni necessario elemento utile al giudizio, ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento degli stessi.

Articolo 75

(Altri requisiti ed obblighi dell'impresa autorizzata)

1. L'impresa autorizzata è tenuta:
 - a) all'osservanza della vigente normativa in materia di lavoro portuale, di ambiente, di sicurezza, di prevenzione degli infortuni, di tutela del lavoro, di igiene, di sanità, in materia doganale e di polizia in genere, al rispetto delle norme tributarie, previdenziali ed assistenziali, al rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e di ogni altra norma che disciplini le attività di imprese di servizi portuali, anche in riferimento tra gli altri, a quanto previsto dall'art. 17, comma 2, della Legge 84/94 e dall'art. 4, comma 3, del D.M. 132/2001;
 - b) ad applicare per i dipendenti trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo unico nazionale di riferimento;
 - c) a conservare per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione il livello di capacità tecnica, organizzativa e finanziaria corrispondente a quella documentata al momento della presentazione della domanda;
 - d) a comunicare all'Autorità marittima ogni modifica dell'organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali;



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

- e) a soddisfare le richieste dell'Autorità marittima al fine di rilevamenti statistici, di studi economici e ricerche di mercato, fornendo ogni informazione che l'Autorità marittima ritenga utili nell'ambito ed al fine della propria attività di controllo;
- f) a consentire all'Autorità marittima l'effettuazione di ispezioni, controlli, sopralluoghi e quant'altro necessario al fine di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dei servizi portuali espletati.

TITOLO III

Deposito temporaneo merce e materiali in ambito portuale

Articolo 76

(Divieti e limitazioni)

1. E' vietato il deposito di merce e materiali di ogni genere sulle banchine del porto di Trapani e nelle aree demaniali marittime limitrofe, fatta eccezione per quelle rientranti nel ciclo delle operazioni e dei servizi portuali di cui all'art.16 L.84/94 e per le altre attività funzionali a quelle portuali, entro i limiti e le modalità indicati nella presente Ordinanza e nelle altre disposizioni vigenti in materia.
2. E' comunque vietato il deposito di merci pericolose per il periodo eccedente quello strettamente necessario alle operazioni di imbarco e sbarco.
3. L'occupazione di spazi demaniali marittimi ricompresi nell'ambito del porto di Trapani ai fini del deposito temporaneo di merci classificate non pericolose, in qualsiasi forma ed imballaggio trasportate, containers e veicoli da imbarcare e/o sbarcati, è consentito previa autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Trapani.

Articolo 77

(Individuazione delle superfici destinate al deposito merci in banchina)

1. Nel porto di Trapani, le aree sotto elencate – meglio individuate negli stralci planimetrici allegati (**Allegati 12 e 13**), destinate permanentemente al pubblico utilizzo, possono essere utilizzate per il deposito temporaneo di merce e materiali, secondo le prescrizioni di seguito specificate, previo rilascio di apposita autorizzazione:
 - a) **Banchina Isolella**: la sistemazione del deposito temporaneo dovrà essere prevista:
 - nella zona sud della banchina, lungo tutto il confine con il Cantiere Navale di Trapani, fatta eccezione per la zona destinata alla pesa. Le merci destinate all'imbarco dovranno essere sistemate nella zona compresa tra la testata e la perpendicolare passante per la quinta bitta a partire dalla testata stessa;
 - nella zona nord della banchina, dalla radice fino alla perpendicolare passante per lo spigolo della banchina stessa;
 - b) **Piazzale Sanità Ovest**: per una durata non superiore a 24 (ventiquattro) ore;
 - c) **Banchina Ronciglio, Sporgente Ronciglio**: fermo restando l'obbligo di rimozione immediata in considerazione dell'arrivo di navi che movimentano liquidi pericolosi alla rinfusa (JET A 1 ed Alcool Etilico) e in tutti i casi richiesti dall'Autorità Marittima per ragioni di polizia e sicurezza.
2. Non è consentita la sosta ed il deposito temporaneo di merci, materiali, containers e veicoli, semirimorchi compresi, presso le **banchine Garibaldi, Dogana, Marinella ed Ex Sommergibili** del Porto di Trapani. Il transito di veicoli è consentito per il tempo strettamente necessario alle operazioni commerciali.



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

3. La Capitaneria di Porto di Trapani si riserva di valutare la possibilità di autorizzare, in casi eccezionali, il deposito temporaneo di merce e materiali presso aree interdette, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza e di quelle che saranno eventualmente impartite nella circostanza.

**Articolo 78
(Istanza di autorizzazione)**

1. Chiunque abbia interesse ad occupare temporaneamente le banchine e le aree demaniali marittime del porto di Trapani deve farne richiesta (in bollo) alla Capitaneria di Porto di Trapani, la quale, in accoglimento della domanda, rilascerà apposita autorizzazione, indicando i punti di deposito, le condizioni, la durata ed ogni altra eventuale condizione a cui il deposito medesimo dovrà essere subordinato. A tal riguardo, potrà essere utilizzato il modello allegato al presente Regolamento (**Allegato 14**).
2. La sopra citata istanza, salvo comprovate e motivate esigenze, dovrà essere presentata in duplice copia con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni e dovrà contenere i seguenti dati:
 - generalità dell'istante;
 - generalità del proprietario, del caricatore e del -ricevitore della merce, materiale o veicolo con cui si intende occupare l'area demaniale marittima;
 - nominativo e nazionalità della nave e data del previsto approdo;
 - zona portuale che si intende occupare ed i metri quadrati necessari;
 - specifica della qualità e quantità della merce e materiale;
 - tipo e durata della sosta.
3. L'utente autorizzato è direttamente responsabile degli adempimenti discendenti dall'applicazione dell'atto autorizzativo, anche per fatti e comportamenti dei propri dipendenti e/o di soggetti riconducibili allo stesso utilizzatore autorizzato.
4. I depositi autorizzati non danno diritto ad ormeggi preferenziali.

**Articolo 79
(Canoni e franchigie)**

1. Per i depositi di merce e materiali autorizzati ai sensi, dell'articolo precedente, dovranno essere preventivamente corrisposti i seguenti canoni:

• dal 1 ° al 10° giorno	in franchigia;
• dal 11 ° al 20° giorno	€ 0,156 al mq per giorno;
• dal 21 ° al 30° giorno	€ 0,312 ai mq per giorno.

Per ogni decade successiva alla terza, sarà corrisposto un aumento di €0,156 al mq sull'importo dovuto per la decade precedente.

2. Per i veicoli quali rimorchi, pianali su rotabile, ecc., è prevista la franchigia per un periodo di **24 (ventiquattro)** ore e per tale periodo e fattispecie di deposito non è richiesta alcuna autorizzazione.
3. Agli effetti del conteggio dei predetti diritti, il deposito della sotto elencata tipologia di merce, si assume occupante l'area convenzionale rispettivamente di:

• autovetture di qualsiasi cilindrata	5 mq;
• mezzi meccanici "gru portuali – lift"	20 mq;
• carrelli "vuoti o pieni"	20 mq;



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

- containers da 20” 10 mq;
 - containers da 40” 20 mq;
4. In caso di deposito di containers su più piani, l'area occupata si intende quella del primo containers poggiato sul piano di calpestio.
 5. La durata della sosta, ai fini del pagamento dei diritti portuali, decorre dalla data effettivamente indicata nell'autorizzazione per l'inizio delle operazioni di deposito e i diritti sono dovuti per effetto della messa a disposizione dell'utente dell'area stessa.
 6. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento del canone, per il periodo eccedente la durata della franchigia, da versare su mod. F 23 riportando sullo stesso (cod. Ufficio 9A7 - codice territoriale L331 – causale PA – codice tributo 842T) presso la società Concessionaria del servizio Riscossione Tributi o presso uno sportello bancario o Postale.
 7. Qualora la sosta si dovesse prolungare oltre i termini autorizzati, si ingiungerà il pagamento dei canoni non versati, in aggiunta all'applicazione delle sanzioni previste per l'illecito comportamento.
 8. In casi particolari, qualora ritenuto necessario, a suo insindacabile giudizio, l'Autorità Marittima potrà richiedere all'istante di versare idonea cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dall'atto autorizzativo.

**Articolo 80
(Termine occupazione)**

1. Le aree portuali e demaniali che si rendono libere dovranno essere lasciate in pristino stato, integre e privi di danni alla struttura ed al piano di calpestio.
2. La Capitaneria di Porto ha facoltà di far cessare, con motivato provvedimento, in qualunque momento, l'occupazione delle aree concesse ai sensi di quanto sopra, qualora lo ritenga necessario per ragioni di polizia e sicurezza e gli utenti hanno l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, le aree occupate rimettendole in pristino stato entro il termine stabilito e senza diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi.
3. In caso di mancata esecuzione l'Autorità Marittima provvederà allo sgombero in danno dell'utente, provvedendo al recupero delle spese nei modi prescritti dalla legge.

**Articolo 81
(Prescrizioni)**

1. A cura dell'utente, le merci depositate nell'ambito portuale dovranno essere convenientemente sistemate e rizzate, così da evitare spostamenti accidentali, usando gli opportuni accorgimenti per evitare danni alle pavimentazioni dei piazzali e delle banchine.
2. E', in particolare, vietato appilare *containers* oltre il terzo ordine.
3. La Capitaneria di porto, quando lo ritenesse opportuno, potrà impartire disposizioni particolari circa il peso e l'altezza massima da depositare, la vigilanza e l'accesso nelle aree interessate alla sosta. E' fatto obbligo, comunque, all'utente di:
 - vigilare affinché soggetti non autorizzati né legittimati possano transitare e/o sostare nell'area oggetto di autorizzazione;



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

- esporre idonea segnaletica (sia diurna che notturna), atta ad evidenziare la presenza di mezzi e/o merci che possano costituire pericolo per la circolazione pedonale e/o veicolare;
- non intralciare in alcun modo il regolare svolgimento delle operazioni portuali e lo sbarco/imbarco di passeggeri e veicoli al seguito;
- non lasciare merci, materiali o veicoli in sosta/deposito a meno di 5 (cinque) metri dal ciglio della banchina e dai pali di illuminazione portuale;
- attivare le misure previste dal piano di sicurezza di cui ai D.Lgs. 272/99
- per i mezzi non dotati di motrice è fatto obbligo alla ditta proprietaria, ovvero alla ditta caricatrice o ricevitrice del carico, di nominare un custode responsabile che possa garantire l'ottemperanza di cui sopra ed eventualmente intervenire tempestivamente per qualsiasi necessità.



PARTE IV

RIFORNIMENTO DI CARBURANTI ALLE NAVI NEL PORTO DI TRAPANI

Le operazioni di rifornimento alle navi nel porto di Trapani vengono eseguite **a mezzo autobotte** cisterna ed a mezzo di **distributori fissi** in banchina.

CAPO I

Bunkeraggio a mezzo autobotti cisterna

Articolo 82

(Campo di applicazione)

1. Le operazioni di rifornimento di navi a mezzo autobotti cisterna e mezzi similari, sono consentite limitatamente ai prodotti di categoria "C", ossia con punto di infiammabilità determinato con il sistema a vaso chiuso maggiore o uguale a 60°, limitatamente a quantitativi non eccedenti le 30 (trenta) tonnellate per ogni autobotte, esclusivamente sulle banchine di seguito indicate e riconosciute idonee dalla Commissione locale prevista dall'art.48 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione :
 - Banchina Isolella, lato Nord e Testata;
 - Banchina Ronciglio, nei limiti di portata del ponte sul "Canale di Mezzo";
 - Banchina Sanità lato Est;
 - Banchina Sanità lato Ovest, nel rispetto delle seguenti prescrizioni, in aggiunta a quelle riportate al successivo art. 84:
 - a) Interdizione della banchina al transito veicolare, a mezzo transennamento/sbarramento sul lato sud e nord a cura della ditta richiedente l'operazione;
 - b) Garanzia di accesso immediato per mezzi di soccorso ed emergenza e contestuale possibilità di fuga dalla zona delle operazioni;
 - c) Sosta dell'autobotte rifornitrice nelle immediate vicinanze del portello di imbarco dell'unità da rifornire;
 - Banchina Garibaldi;
 - Banchina Dogana;
 - Pontili aliscafi, solo per i mezzi veloci adibiti al servizio passeggeri, nel rispetto delle seguenti prescrizioni, in aggiunta a quelle riportate al successivo art. 85:
 - a) dovrà essere predisposta una delimitazione mobile, nel tratto di banchina compreso tra la recinzione lato mare e la delimitazione (pali e catenelle) della via Amm. Staiti, con relativa segnaletica monitoria(divieto di fumare; divieto di accesso ai non addetti ai lavori, ecc.);
 - b) obbligo di presidio a cura del servizio integrativo antincendio, anche con il compito di vigilare circa gli eventuali accessi non autorizzati e per aprire un corridoio per l'eventuale passaggio di mezzi di soccorso e/o di polizia;
 - c) divieto di operare il bunkeraggio contemporaneo di due o più unità;
 - d) prima di iniziare le operazioni di bunkeraggio, il Comandante dell'unità da rifornirsi deve assicurarsi che ogni altro aliscafo presente nella zona abbia a bordo il relativo equipaggio e non sia impegnato, comunque, in operazioni di imbarco/sbarco passeggeri.
2. Richieste di bunkeraggio in luoghi diversi da quelli precedentemente indicati, compresi quelli a navi ai lavori o in allestimento ormeggiate alle banchine in concessione a privati, potranno essere autorizzate, di volta in volta, previo sopralluogo e parere della già citata



Commissione locale.

Articolo 83 (Autorizzazione)

1. Il Comandante della nave che intende effettuare operazioni di bunkeraggio a mezzo di autobotte cisterna dovrà presentare a questa Capitaneria di Porto (sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale), almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'inizio delle operazioni, una richiesta in duplice copia, di cui una in carta legale, conforme al modello previsto (**Allegato 15**) e dovrà ottenere la relativa autorizzazione.
2. All'istanza dovranno essere allegate le dichiarazioni del Comandante dell'unità (**Allegato 16**) e della Ditta rifornitrice del combustibile (**Allegato 17**).
3. Per le navi in previsto arrivo, la richiesta potrà essere avanzata dalla Società Armatrice o dall'Agenzia Marittima Raccomandataria; in tal caso, la dichiarazione del Comandante della nave dovrà essere presentata prima dell'inizio delle operazioni, pena la decadenza dell'autorizzazione.
4. In calce alla suindicata richiesta di autorizzazione, dovrà essere riportata la dichiarazione del responsabile della squadra di vigilanza antincendio circa la presenza alle operazioni di un'apposita squadra antincendio.
5. Qualora i quantitativi di carburante dovessero eccedere la misura indicata al precedente articolo, e cioè oltre le 30 (trenta) tonnellate, il servizio di vigilanza antincendio dovrà essere assicurato da personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 84 (Unità in servizio di linea regolare)

1. I Comandanti dei mezzi veloci in servizio di linea che effettuano le operazioni di rifornimento con frequenza giornaliera o settimanale possono presentare mensilmente l'istanza e le relative dichiarazioni, come previste dal precedente articolo, purché l'autobotte cisterna che fornisce il carburante non muti. Tale circostanza dovrà essere esplicitamente riportata nell'istanza.
2. Qualsiasi variazione relativa a fornitori e/o mezzi di trasporto comporterà la ripresentazione dell'istanza.

Articolo 85 (Prescrizioni)

1. Le operazioni di rifornimento di combustibile devono effettuarsi con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) ogni singola autobotte non può erogare una quantità di prodotto superiore a 30 (trenta) tonnellate;
 - b) il rifornimento deve essere eseguito solo in ore diurne (dall'alba al tramonto), ovvero in ore notturne con un impianto di illuminazione di almeno 10 lux nei punti di attacco delle manichette e lungo il percorso delle stesse;
 - c) il rifornimento deve essere eseguito a circuito chiuso, con l'impiego di manichette flessibili conformi, in condizioni di perfetta efficienza e di adeguata lunghezza, nonché dotate di innesti e raccordi a perfetta tenuta stagna;
 - d) tutti i fumaioli e gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli delle cucine, devono essere muniti di reti parascintille. In caso contrario è fatto obbligo di non mettere in funzione i servizi in parola;

**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI***Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011*

- e) entro un raggio di 100 (cento) metri dalla nave, per tutta la durata delle operazioni, non devono essere in corso lavori con impiego di fiamma libera o che generino o possano generare scintille o calore diffuso;
- f) l'autobotte (motrice o rimorchio), nella fase di rifornimento, deve sostare a non meno di 10 (dieci) metri dalla nave;
- g) durante il rifornimento è fatto divieto di sosta e transito a persone e/o mezzi di qualunque genere, in prossimità dell'unità impegnata nelle operazioni, ad eccezione di quelli appositamente autorizzati. A tal uopo, la zona terrestre circostante l'autobotte dovrà essere opportunamente recintata, a cura del richiedente il bunkeraggio. Analogo divieto di sosta è fatto a natanti, che dovranno transitare ad almeno 20 (venti) metri dall'unità stessa;
- h) la stessa zona deve essere idoneamente delimitata e segnalata mediante l'apposizione di avvisi ben visibili recanti la scritta "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE";
- i) nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento devono essere collocati, a cura della ditta incaricata del bunkeraggio, 2 (due) estintori a schiuma della capacità non inferiore a 10 (dieci) litri ed un contenitore di sabbia con idonei attrezzi per lo spandimento della stessa;
- j) il conducente dell'autobotte deve sempre rimanere presente sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza;
- k) le operazioni di rifornimento devono essere effettuate sotto il controllo diretto di un ufficiale della nave all'uopo designato;
- l) nel corso delle operazioni dovrà essere presente a bordo l'equipaggio in numero sufficiente a garantire l'esecuzione di manovre di emergenza. Il personale della nave deve approntare a bordo una o più manichette antincendio pronte all'uso e verificare preliminarmente all'inizio delle operazioni che l'impianto antincendio di bordo sia pronto ed in efficienza;
- m) il servizio di vigilanza della nave deve essere composto, in ogni caso, da almeno n°2 (due) membri di equipaggio in possesso delle abilitazioni previste dalle vigenti normative;
- n) durante le operazioni di bunkeraggio sono interdette le operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri, merci e/o automezzi, così come, in generale, qualsiasi altra operazione che possa essere di nocumento al sicuro e regolare svolgimento delle stesse. Eventuali deroghe in merito potranno essere concesse dall'Autorità Marittima, salva la responsabilità della società rifornitrice e del comando di bordo di assicurare comunque la sicurezza delle operazioni portuali;
- o) i mezzi e le dotazioni antincendio di bordo devono essere in perfetta efficienza e pronti all'uso;
- p) le autobotti e gli eventuali rimorchi devono essere portati sottobordo la nave da rifornire, che sia pronta a ricevere il carburante, una alla volta e solo dopo che siano sbarcati tutti i passeggeri e sospese o completate le attività commerciali. I mezzi citati devono lasciare la banchina immediatamente dopo aver effettuato il rifornimento. Una loro eventuale sosta potrà avvenire solo su espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima, nella zona portuale da questa individuata;
- q) il rifornimento deve essere eseguito a circuito rigorosamente chiuso; devono essere impiegate all'uopo manichette flessibili in condizioni di perfetta tenuta stagna, di adeguata lunghezza, con innesti in perfetta efficienza;
- r) le autobotti e le cisterne devono essere rispondenti ai requisiti costruttivi stabiliti dalla legge ed essere munite dei prescritti documenti di circolazione stradale



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

nonché di ogni altro certificato e/o documento (di collaudo, ecc.) in corso di validità; inoltre, devono essere fornite di rete parascintille alle tubazioni di scarico del motore e, nell'eventualità che il rifornimento debba effettuarsi con l'impiego della pompa dell'autobotte, questa deve essere di tipo antideflagrante;

- s) prima dell'inizio delle operazioni di bunkeraggio, deve essere predisposto un adeguato sistema di messa a terra della nave, dell'autobotte e delle manichette; deve essere, inoltre, preventivamente assicurato un collegamento elettrico che garantisca l'equi-potenzialità tra l'autobotte ed il mezzo navale in modo da evitare scariche elettrostatiche. Il collegamento deve essere mantenuto per tutta la durata delle operazioni ed essere eseguito in conformità alle norme di cui al D.M. 31/07/1934;
- t) in caso di temporali con scariche elettriche atmosferiche, il bunkeraggio, pur autorizzato, non deve avere luogo e, se già iniziato, deve essere sospeso con allontanamento dell'autobotte dal luogo del rifornimento ;
- u) per tutta la durata del rifornimento deve essere assicurato un idoneo servizio di vigilanza, a cura del servizio integrativo antincendio, nonché la vigilanza antinquinamento a cura della società concessionaria o altra autorizzata per l'espletamento del servizio in conto proprio;
- v) le operazioni relative alla apertura delle valvole, al collegamento delle manichette, all'avviamento della pompa dell'autobotte devono essere esclusivamente eseguite da personale specializzato ed all'uopo destinato;
- w) nel caso vi siano perdite e/o sversamenti in banchina, in mare o a bordo, l'operazione deve essere immediatamente sospesa; il liquido versato deve essere immediatamente rimosso e la zona interessata dovrà essere bonificata a cura del personale responsabile. Devono essere predisposti, inoltre, mezzi idonei alla raccolta di piccoli quantitativi di carburante che possa eventualmente fuoriuscire dalla tubazione, dai raccordi e dalle valvole;
- x) durante il rifornimento la nave che riceve il bunker, di giorno deve inalberare la bandiera corrispondente alla lettera "B" del Codice Internazionale dei Segnali; nell'eventualità di bunkeraggio notturno, la stessa deve accendere sull'albero un fanale a luce rossa visibile a 360° ;
- y) tutte le operazioni di bunkeraggio devono essere effettuate con sollecitudine ed essere ultimate nel più breve tempo possibile.

2. Eventuali operazioni che si volessero effettuare in ore notturne dovranno essere preventivamente comunicate, telefonicamente o via fax, entro l'inizio delle stesse, alla Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto.

CAPO II

Bunkeraggio a mezzo distributori fissi

Articolo 86 (Autorizzazioni)

L'esercizio di distributori fissi per l'erogazione di prodotti di categoria "C" (vedasi, al riguardo, il superiore Capo I) è subordinato al possesso delle concessioni, autorizzazioni e certificati previsti dalle norme in vigore, ivi compresa la certificazione a seguito delle ispezioni previste dall'art.48 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.

Articolo 87

**(Prescrizioni generali)**

1. L'ormeggio alla banchina antistante i distributori fissi di carburante è consentito esclusivamente a quei natanti che devono effettuare operazioni di bunkeraggio e per il solo tempo strettamente necessario ad effettuare tali operazioni.
2. Nell'ambito portuale di Trapani il bunkeraggio a mezzo distributori fissi è consentito, di massima, nelle sole ore diurne. Eventuali operazioni che si volessero effettuare in ore diverse dovranno essere preventivamente comunicate, telefonicamente o via fax, entro l'inizio delle stesse, alla Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto.
3. I distributori fissi, come definiti dal D.Lgs. n.32 del 1998, sono atti al rifornimento di unità da traffico locale, da pesca e da diporto.
4. Le operazioni di bunkeraggio a mezzo di distributori fissi installati in banchina, possono essere eseguite con le seguenti prescrizioni:
 - a) i distributori devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'interno in ottemperanza al titolo I punto XVII del D.M. 31 luglio 1934 e dei dispositivi per la captazione dei vapori di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 maggio 1996, e successivo "Regolamento recante" norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori" n°76 del 20 gennaio 1999 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Attività Produttive e della Salute;
 - b) le manichette flessibili di carico devono essere di caratteristiche tali da evitare piegamenti, rotture e conseguenti perdite di liquido. Devono essere mantenute sempre in perfetta efficienza e non devono presentare abrasioni e danneggiamenti vari; al riscontro di anomalie, devono prontamente essere sostituite;
 - c) le stesse devono essere sottoposte al controllo annuale da parte della Commissione Locale ex art. 48 Reg. C.N., il cui esito deve essere annotato a cura della ditta su un registro all'uopo istituito per ogni distributore. Tale registro deve essere vidimato dall'Autorità Marittima.
 - d) durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto pronti all'uso i mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31 luglio 1934 del Ministero dell'interno;
 - e) ciascun distributore deve avere in dotazione le dotazioni di sicurezza antincendio stabilite dalla certificazione rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in materia di prevenzione antincendio, nonché le altre eventualmente prescritte dalla Commissione Locale ex art. 48 Regolamento d'esecuzione al Codice della Navigazione ;

Articolo 88**(Prescrizioni a carico della nave)**

1. Durante le operazioni il comando di bordo dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:
 - a) i motori di propulsione devono essere spenti, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
 - b) non deve essere eseguita alcun'altra operazione che possa generare calore o scintille;
 - c) durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

bordo. Devono essere, inoltre, disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti);

- d)** è posto l'obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di riavviare il motore.

Articolo 89

(Prescrizioni particolari per il gestore dell'impianto)

1. Le misure di sicurezza previste dal presente capo devono essere riportate, a cura della Ditta responsabile dell'impianto di distribuzione fisso, su appositi cartelli (almeno due per ogni distributore) da affiggere in modo ben visibile in prossimità del distributore medesimo, sui quali dovranno essere riportati gli estremi della presente Ordinanza e, in maniera succinta, il suo contenuto.
2. In aggiunta, la Ditta dovrà delimitare l'area interessata, installare l'idonea segnaletica verticale ed esporre in maniera ben visibile i previsti cartelli di divieto e/o pericolo di incendio.
3. I gestori degli impianti distributori carburante devono essere in possesso dell'Attestato di idoneità tecnica (art. 3.3 L. n° 609/96) rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco.
4. Dovranno, altresì, curare la pulizia dei tratti di banchina e di tutto il praticabile interessato alla concessione, in modo da mantenere l'ambiente in stato decoroso.
5. E' fatto obbligo al Titolare/Concessionario del deposito/distributore ed al personale addetto di porre in atto tutti i provvedimenti necessari ad impedire che, durante le operazioni di bunkeraggio e di travaso di carburante dal deposito all'autobotte, si verificano sversamenti pericolosi per incendi ed inquinamenti.
6. Il titolare del deposito deve informare l'Autorità Marittima, con congruo anticipo, dell'approvvigionamento di carburante nei serbatoi dei distributori fissi in banchina, assicurandosi, prima di dare inizio alle relative operazioni, che:
 - a) i mezzi antincendio e antinquinamento siano efficienti e pronti all'uso;
 - b) il deposito sia efficiente in ogni sua parte e pronto a ricevere il carburante;
 - c) le autobotti siano in perfetta efficienza ed in regola con le pertinenti norme sulla circolazione stradale.

CAPO III

Disposizioni generali e finali

Articolo 90

(Misure antinquinamento)

1. Al verificarsi di un inquinamento, fermo restando l'obbligo di darne tempestiva comunicazione a questa Autorità Marittima e fatte salve le responsabilità civili e penali a carico degli autori, il Comandante del natante, il titolare dell'autobotte e del distributore fisso devono porre in essere tutti gli interventi necessari alla immediata bonifica dello specchio acqueo interessato ed alla pulizia della banchina.
2. L'uso dei prodotti chimici disinguantanti deve essere autorizzato dalla Autorità Marittima.
3. Rimangono a carico degli autori/responsabili le spese correnti per l'impiego di



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

attrezzature e mezzi nautici disingunanti appartenenti alle Amministrazioni dello Stato o a Società private, e quant'altro ritenuto necessario dalla Autorità Marittima dover utilizzare per contenere e abbattere l'inquinamento.

Articolo 91

(Personale addetto al trasporto ed al bunkeraggio)

1. Il personale addetto al trasporto del carburante ed alle operazioni di bunkeraggio - sia con autobotti sia con distributori fissi - deve essere adeguatamente qualificato ed essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio, nonché delle norme di sicurezza di cui agli artt.78 e 80 del D.M. 31/07/34, modificato dal D.M. 12/05/37.
2. Lo stesso personale non deve allontanarsi dal luogo di distribuzione durante le relative operazioni, ma deve seguire costantemente il rifornimento assicurandosi che non si verifichi alcuno spandimento e che nessun estraneo si introduca nell'area delle operazioni. Al verificarsi di un qualsiasi incidente e/o anomalia deve immediatamente sospendere le operazioni di rifornimento del carburante.
3. In nessun caso possono essere effettuati rifornimenti di fusti o di altri recipienti di bordo, anche fissi, che non risultino omologati/approvati per il detto uso, né è consentito effettuare travasi da autobotti o da distributori fissi in fusti o altri recipienti vari in banchina.



PARTE V
PROCEDURE PER L'IMBARCO E SBARCO DI MERCI PERICOLOSE E CARICHI
SOLIDI ALLA RINFUSA

TITOLO I
Movimentazione Alcool Etilico e JET A1 per i depositi costieri assentiti in
concessione alla banchina sporgente ronciglio

CAPO I
Generalità

Articolo 92
(Campo di applicazione)

Le presenti norme hanno per oggetto le operazioni di movimentazione di Alcool etilico e Jet A-1 da/per i depositi costieri della Soc. IMA S.r.l. e dell'Aeronautica Militare a mezzo di navi cisterna

Articolo 93
(Posto di ormeggio)

I posti di ormeggio destinati alla caricazione e alla scarica delle merci pericolose di cui sopra sono al molo Ronciglio – Sporgente – in corrispondenza dei rispettivi terminali delle condotte provenienti dai rispettivi depositi costieri.

Articolo 94
(Limitazioni)

1. L'approdo alla banchina Sporgente Ronciglio lato Est del porto di Trapani delle navi cisterna è consentito a quelle aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 150 e che non raggiungano un pescaggio superiore a metri 7,50.
2. L'approdo alla banchina Sporgente Ronciglio – lato Ovest del porto di Trapani delle navi cisterna è consentito a quelle aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 120 ed un pescaggio, al termine della caricazione, non superiore a metri 5.
3. Le predette limitazioni operative potranno essere modificate in presenza di particolari condizioni che comportano alterazioni degli attuali valori dei fondali portuali o di eventuali impedimenti di natura tecnico-operativa.
4. Il Comandante del Porto stabilirà, di volta in volta, in considerazione delle dimensioni delle unità, delle condizioni meteo –marine e di ogni altro elemento tecnico valutabile al momento, sentito il parere dei piloti, il numero dei rimorchiatori portuali da impiegare per le manovre di entrata/uscita dal porto delle unità e di accosto in banchina.

Articolo 95
(Domanda di approdo)

L'Armatore o l'Agente Marittimo Raccomandatario di una nave cisterna in arrivo nel porto di Trapani deve presentare alla locale Autorità Marittima, con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo sulla data di previsto arrivo della nave, salvo i casi di comprovata urgenza, la domanda di approdo in duplice esemplare, corredata della seguente documentazione:

- a) dichiarazione del produttore o del caricatore della merce circa le caratteristiche ed il quantitativo del prodotto da caricare/scaricare;
- b) dichiarazione del Responsabile del deposito costiero circa la piena efficienza



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

dell'impianto di stoccaggio e delle relative condotte, nonché sulle condizioni del deposito al fine di consentire l'operazione di carica/scarica/stoccaggio del prodotto con la massima sicurezza, manlevando l'amministrazione da ogni responsabilità connessa;

- c) dichiarazione del Comandante della nave, trasmessa a mezzo telex, telefax o via radio, ove lo stesso dichiara:
- di essere a conoscenza delle pertinenti norme di cui al presente Capo;
 - che tutte le sistemazioni di bordo concernenti la carica/scarica sono pronte ed efficienti;
 - che i mezzi antincendio sono in perfetta efficienza e pronti all'uso;
 - che il personale (compreso l'Ufficiale Responsabile della movimentazione) addetto alla movimentazione è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme (Corso antincendio, Certificato I.M.O.);
 - di essere in possesso dei prescritti certificati della nave in corso di validità.

Articolo 96

(Ammissione della nave all'ormeggio)

1. Le navi cisterna che intendono approdare nel porto di Trapani per **scaricare** alcool etilico (Etanolo) destinato al locale deposito costiero della Società I.M.A e per effettuare la movimentazione (**sia caricare che scaricare**) del prodotto "JET A-1" destinato al deposito costiero dell'Aeronautica Militare sito in località Aula di Trapani, attraverso le relative condotte poste sulla banchina Sporgente Ronciglio del porto di Trapani, devono essere dotate di impianto di inertizzazione (IGS – NGS) efficiente e funzionante nel corso delle suddette operazioni. Le condizioni di inertizzazione richieste per l'ingresso in porto sono:
 - a) percentuale di ossigeno in volume inferiore od uguale al 5%;
 - b) pressione del gas inerte non inferiore ai 750 mm di colonna d'acqua.
 2. Le navi cisterna che intendono approdare nel porto di Trapani per **caricare** alcool etilico (Etanolo), proveniente dal locale deposito costiero della Società I.M.A attraverso le relative condotte poste sulla banchina Sporgente Ronciglio del porto di Trapani, che non utilizzano o che non sono dotate di impianto di inertizzazione (IGS – NGS) di cui al comma precedente, in aggiunta alle misure di sicurezza già previste dal presente Capo, devono effettuare:
 - il monitoraggio continuo delle temperature delle cisterne del carico (da parte dell'equipaggio della nave), il quale non dovrà essere superiore al limite di 36 °C;
 - la rilevazione continua, sia a bordo (a carico della nave) che sottobordo (a carico dell'IMA), del pericolo di infiammabilità/esplosività dell'aria con l'ausilio di strumenti adeguati (rilevatore gas ed esplosimetro).
- Inoltre, prima di iniziare le operazioni, qualora un'altra nave sia ormeggiata allo Sporgente Ronciglio Ovest, deve essere preventivamente informato il Comando di bordo di quest'ultima unità delle operazioni in corso e, solo nel caso in cui la nave in parola sia completamente passiva (cioè che non effettui operazioni commerciali, lavori a bordo, con o senza uso di fiamma), ovvero che non siano imbarcati carichi pericolosi o colli vuoti per il trasporto di merce pericolosa non inertizzati, si potrà procedere alla carica/scarica del prodotto.

3. Le suddette navi verranno ammesse all'ormeggio solo dopo che il Consulente Chimico del Porto abbia accertato lo stato di inertizzazione ovvero di gas free/non



pericolosità delle cisterne vuote ed il piano di carico di tutte le cisterne della nave con esito favorevole, rilasciando apposita certificazione. Il comando di bordo è esentato dall'accertamento dello stato di gas-free a mezzo di consulente chimico di porto, qualora le cisterne vuote della nave in arrivo abbiano ricevuto, quale ultimo carico, prodotti non classificati pericolosi (ad es. : vino, olio, ecc.), e ne venga fornita prova documentale o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Comandante della stessa nave.

CAPO II

Disposizioni particolari

Articolo 97

(Precauzioni e vigilanza nella movimentazione di JET A1)

1. Prima dell'attracco alla banchina Ronciglio della nave cisterna che deve scaricare il JET A-1, deve essere predisposto il servizio di vigilanza antincendio a mezzo di una squadra composta da n. 5 (cinque) Vigili del Fuoco, di cui n°1 (uno) Capo Reparto o Capo Squadra, ovvero da n°5 (cinque) unità del servizio integrativo antincendio in caso di indisponibilità del personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché la seguente attrezzatura antincendio perfettamente efficiente:
 - automezzo con riserva idrica non inferiore a 2000 litri;
 - motopompa auto aspirante
 - idonea riserva di liquido schiumogeno
 - n°5 (cinque) estintori portatili aventi ognuno capacità estinguente 89 BC.
2. Per tutta la permanenza della nave in porto, dovranno essere presenti n°2 (due) rimorchiatori, in assistenza continua, muniti di spingarde antincendio, nonché di prodotto schiumogeno.
3. Durante la movimentazione del prodotto, dovrà essere effettuato il monitoraggio continuo della temperatura all'interno delle cisterne; nel caso in cui questa dovesse raggiungere i 36° C, dovrà procedersi al raffreddamento delle lamiere della nave con le manichette di bordo, con le spingarde dei Rimorchiatori e con altri mezzi disponibili da mare e da terra.
4. Nel caso in cui il valore della temperatura non si abbassi, la nave dovrà essere immediatamente rimorchiata fuori dal porto.
5. Durante l'effettuazione delle citate operazioni, la banchina Ronciglio è interdetta al traffico veicolare e pedonale, ad eccezione dei mezzi e delle persone addette al servizio antincendio ed antinquinamento; al riguardo, la banchina, per un raggio di metri 40, dovrà essere transennata e dovrà essere apposta la relativa segnaletica.
6. Su tutta la banchina non è consentita alcuna operazione commerciale, né lavori di qualsiasi genere.
7. Non possono transitare navi nel raggio di metri 50 dalla nave cisterna, ad eccezione dei rimorchiatori e degli altri mezzi in assistenza alle operazioni del carico.
8. Durante la sosta della nave cisterna, non è consentito l'accosto alla banchina Ronciglio di qualsiasi altra unità, tranne che non sia già in sosta sul lato della banchina opposto a quello ove è ormeggiata la nave cisterna, con tutte le macchine di bordo spente, ivi comprese quelle ausiliarie.



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

9. Dopo l'ormeggio della nave cisterna e prima dell'inizio delle operazioni di scarica, dovranno essere messe in opera panne galleggianti sufficienti a circoscrivere la nave.
10. Deve essere predisposto un servizio antinquinamento con personale e mezzi idonei ad abbattere qualsiasi episodio di inquinamento, con recupero del prodotto versato in mare o in banchina.
11. Il personale di bordo addetto alla movimentazione del carico, il Capo della squadra dei VVF ed i Comandanti dei rimorchiatori in assistenza dovranno tempestivamente comunicare alla Capitaneria di Porto di Trapani ogni incidente che si verifichi, sia che riguardi un principio di incendio, sia che riguardi un inquinamento.

Articolo 98

(Precauzioni e vigilanza nella movimentazione di ALCOOL ETILICO)

1. Durante le operazioni di movimentazione di alcool etilico, non è consentita l'effettuazione di alcuna operazione, né lavori di qualsiasi genere nel raggio di metri 40 (quaranta) dalla nave cisterna. Durante le predette operazioni è consentito l'ormeggio in una delle banchine dello Sporgente Ronciglio, sul lato opposto a quello ove opera la nave cisterna, di unità RO/RO la cui movimentazione per l'imbarco/sbarco avvenga esclusivamente dal portellone di poppa.
2. Non è consentito il transito di altre navi nel raggio di metri 40 (quaranta) dalla nave cisterna impegnata nelle operazioni, ad eccezione del rimorchiatore in assistenza continua.
3. Durante la movimentazione di alcool etilico, la banchina Sporgente Ronciglio, per un raggio di metri 40 (quaranta) dalla nave cisterna, è interdetta al traffico veicolare e pedonale, ad eccezione dei mezzi e delle persone addette alla vigilanza ed alle operazioni; al riguardo, la banchina dovrà essere transennata per evitare la possibilità di accesso a mezzi e persone non autorizzate.
4. Prima dell'attracco della nave in banchina, deve essere predisposto il servizio antincendio a mezzo di apposita squadra formata da n°5 persone, di cui n°3 del Servizio Integrativo Antincendio e n°2 del Comando Provinciale VV.F. di Trapani (di cui uno con qualifica di Capo Squadra), con la seguente attrezzatura antincendio:
 - automezzo con riserva idrica navi inferiori a 2000 litri
 - motopompa auto aspirante
 - idonea riserva di liquido schiumogeno
 - n. 5 (cinque) estintori portatili aventi ognuno capacità estinguente 89 BC.
5. Per tutta la durata della presenza in porto la nave deve disporre almeno dell'assistenza di n°1 (uno) rimorchiatore dotato di spingarde antincendio e di prodotto schiumogeno.
6. Durante la movimentazione del prodotto, dovrà essere effettuato il monitoraggio continuo della temperatura all'interno delle cisterne; nel caso questa dovesse raggiungere i 36° C, dovrà procedersi al raffreddamento delle lamiere della nave con le manichette di bordo, con le spingarde dei Rimorchiatori e con altri mezzi disponibili da mare e da terra.
7. Nel caso in cui il valore della temperatura non si abbassi, la nave dovrà essere immediatamente rimorchiata fuori dal porto.

Articolo 99



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

(Prescrizioni comuni alla movimentazione di alcool etilico e jet a-1)

1. Se durante la permanenza in porto e/o svolgimento delle operazioni commerciali la percentuale di ossigeno dovesse arrivare al 7% e/o la pressione del gas inerte dovesse scendere al di sotto dei 200 mm di colonna d'acqua, ovvero i valori di temperatura delle cisterne e/o di infiammabilità/esplosività dell'aria rilevati dovessero superare le soglie di sicurezza, la movimentazione di prodotto dovrà essere sospesa ed il comando di bordo dovrà adoperarsi per il ripristino delle condizioni di sicurezza.
2. Se nonostante i tentativi effettuati, non si riuscisse a ripristinare le suddette condizioni di sicurezza, o qualora si raggiunga una percentuale di ossigeno del 9% e/o una pressione del gas inerte inferiore a 100 mm di colonna d'acqua, la nave dovrà immediatamente lasciare l'ormeggio e dirigere in rada nel punto previsto.
3. Durante la presenza dell'unità in porto il predetto impianto di inertizzazione dovrà essere costantemente in funzione. Qualora la durata della sosta della nave in porto risulti essere superiore a 15 ore, il Comando di bordo dovrà eseguire i controlli dei contenuti di ossigeno e di pressione del gas inerte e dovrà comunicarli ogni 15 ore alla Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale della Capitaneria di Porto di Trapani.

**CAPO III
Prescrizioni Generali**

**Articolo 100
(Merce pericolosa in transito)**

La nave cisterna non deve avere a bordo — in transito — merce pericolosa di categoria superiore a quella da caricare/scaricare (Categ. B); comunque le cisterne contenenti merci in transito (consentito) devono essere totalmente piene per evitare la formazione di miscele esplosive.

**Articolo 101
(Accesso agli approdi)**

1. Alla banchina interessata dalle operazioni di movimentazione dei prodotti di cui agli articoli precedenti della presente Parte, possono accedere soltanto le persone ed i veicoli appositamente autorizzati dalla Capitaneria di Porto.
2. Detta autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo che da parte degli interessati sia stata dimostrata l'effettiva necessità di accedervi.
3. Il rilascio dell'autorizzazione all'accesso a bordo del personale delle pubbliche amministrazioni per l'esercizio di specifiche funzioni è regolato da questa Capitaneria di Porto d'intesa con le amministrazioni medesime.
4. I rappresentanti dei fornitori/provveditori dovranno allegare alla domanda di accesso, da presentare alla Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale della Capitaneria di Porto, anche una richiesta specifica, scritta dall'armatore o dal suo agente marittimo raccomandatario.
5. Dietro richiesta scritta del Comandante della nave, dell'armatore o del suo agente marittimo, è consentito, previo rilascio della relativa autorizzazione, l'accesso a bordo delle mogli e dei figli dei componenti l'equipaggio.



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

6. In qualunque caso il Comandante della nave deve assicurarsi che le persone autorizzate ad accedere osservino le prescrizioni antincendio e antinfortunistiche vigenti.

Articolo 102

(Ormeggio, disormeggio e manovra)

1. L'ormeggio deve essere effettuato in modo tale da consentire, in caso di necessità, una rapida manovra di disormeggio.
2. A tale scopo la nave cisterna dovrà ormeggiarsi, affiancata alla banchina, con la prua rivolta verso la via d'uscita dal porto.
3. Durante la permanenza delle navi cisterna all'ormeggio in porto, deve essere assicurata la presenza continua a bordo del Comandante o di un Ufficiale di coperta, nonché di un'aliquota dell'equipaggio sufficiente ad effettuare qualsiasi manovra di emergenza, per la sicurezza della nave e dell'approdo.

Articolo 103

(Cavi di rimorchio di emergenza)

Durante la permanenza all'ormeggio, a cura del Comando della nave, dovranno essere sistemati due cavi di rimorchio di emergenza, uno di acciaio ed uno di fibra vegetale o sintetica, a prora ed a poppa, attestati saldamente alle bitte di bordo e con gasse appennellate fuori bordo, le quali devono raggiungere il pelo dell'acqua anche quando la nave è vuota, ed essere adatte per una rapida manovra di rimorchio senza ulteriori operazioni o adattamenti.

Articolo 104

(Reti parascintille)

1. Le navi di cui ai precedenti articoli della presente Parte, nonché i rimorchiatori in assistenza, dovranno tenere in opera ai fumaioli dell'apparato motore, delle cucine e dei tubi di scarico, apposite reti metalliche con maglie di grandezza tale da impedire l'uscita di scintille.
2. I mezzi di servizio nonché gli altri appositamente autorizzati ad accedere alla banchina Sporgente Ronciglio, dovranno essere muniti di reti tagliafiamma poste nei tubi di scarico.

Articolo 105

(Illuminazione dei posti di ormeggio)

1. I posti di ormeggio destinati alle operazioni di carica/scarica delle navi di cui ai precedenti articoli della presente Parte debbono essere efficacemente illuminati.
2. Durante l'operazione in ore notturne, il tipo di illuminazione e la sua intensità devono essere adeguate alle esigenze, ed assicurati con impianti conformi alle norme di sicurezza vigenti.
3. Il tipo di illuminazione, l'ubicazione e l'intensità delle sorgenti luminose devono essere preventivamente approvati dalla Capitaneria di Porto.

Articolo 106

(Arrivi, partenze e movimento in ore notturne)



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

1. In linea di massima, l'entrata, l'uscita e i movimenti delle navi cisterna sono consentiti soltanto nelle ore comprese tra l'alba ed il tramonto.
2. La Capitaneria di Porto si riserva, a suo insindacabile giudizio di concedere eventuali deroghe di volta in volta ed a secondo dei casi.

**Articolo 107
(Segnalamenti)**

Le navi di cui ai precedenti articoli della presente Parte, durante le operazioni di caricazione/discarica, devono tenere alzati a riva, oltre ai segnali e fanali prescritti dal Regolamento per evitare gli abbordi in mare:

- durante le ore diurne: una bandiera rossa (lettera "B" del Codice Internazionale dei Segnali);
- durante le ore notturne: un fanale a luce rossa visibile per tutto il giro dell'orizzonte entro un raggio di due miglia.

**Articolo 108
(Cartelli indicatori)**

Durante la sosta in porto, le navi cisterna devono tenere apposti ben visibili, nei punti più frequentati dalla nave ed in quelli interessati da specifici divieti o prescrizioni, appositi avvisi indicanti:

- il divieto assoluto di fumare e/o di usare fiamme libere;
- il divieto di accesso a bordo alle persone non autorizzate;
- quali porte devono essere tenute chiuse durante le operazioni;
- il divieto di accesso nei locali pompe senza permesso dell'Ufficiale responsabile;
- quali sono i locali in cui è consentito fumare.

**Articolo 109
(Servizi di guardia)**

1. Il comando di bordo deve provvedere ad assicurare un servizio ininterrotto di guardia per impedire l'accesso a bordo di estranei non autorizzati.
2. Il comando di bordo deve inoltre curare che:
 - a) sia osservato il divieto di fumare o di accendere fiamme libere in tutta la nave, fatta eccezione per quei locali specificamente indicati ed autorizzati dal comando di bordo stesso;
 - b) nessuno porti addosso fiammiferi, accendisigari od altri congegni o materiali che possono produrre scintille;
 - c) nei locali ove ne sia ammesso l'uso, non siano lasciati sotto corrente, senza la continua presenza degli utenti interessati, apparecchi elettrici che non facciano parte degli impianti fissi di bordo;
 - d) non siano mai lasciati abbandonati stracci e stoffe usate, rifiuti di qualsiasi genere, che devono essere sempre e ovunque rimossi e raccolti in appositi recipienti opportunamente sistemati in zone di sicurezza;
 - e) non sia arbitrariamente modificato o manomesso l'impianto elettrico.

**Articolo 110
(Mezzi antincendio di bordo)**



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

1. Le attrezzature fisse o mobili antincendio delle quali la nave dispone, comprese le pompe principali di emergenza, debbono essere tenute in perfetto stato di efficienza e pronte all'uso immediato durante le operazioni di carica o di scarica.
2. Le manichette antincendio del ponte devono essere munite di boccalini speciali, attaccati agli idranti e distesi in coperta; a bordo la pressione nel collettore antincendio deve essere assicurata da almeno una motopompa o da una presa di acqua a terra.
3. Il Comandante della nave, o altro Ufficiale responsabile delle operazioni, deve subito rendersi edotto del tipo e caratteristiche delle attrezzature antincendio di cui dispone la banchina.

Articolo 111

(Precauzioni per evitare scariche elettriche durante le operazioni di carico e scarico)

1. I singoli elementi costituenti il servizio di carico e scarico della nave, (contenitori, macchinari, tubolature, relativi accessori, etc.) devono essere elettricamente continui fra loro e connessi con la struttura metallica dello scafo.
2. Il collegamento delle tubolature della nave con le tubazioni degli oleodotti per il carico e scarico di merci infiammabili o che possono formare miscela esplosiva con l'aria deve essere effettuato soltanto dopo l'esecuzione delle operazioni precisate nel presente articolo.
3. I singoli elementi delle tubazioni di impianti di terra devono essere elettricamente continui fra loro fino al primo giunto dielettrico e devono essere collegati elettricamente a terra.
4. Parimenti, diversi elementi di manichette flessibili devono essere collegati elettricamente fra loro.

Articolo 112

(Ispezioni preliminari — visita di controllo)

1. Prima di iniziare le operazioni di carica o di scarica, l'Ufficiale responsabile deve accertarsi che siano adottate tutte le condizioni di sicurezza e, in particolare le seguenti:
 - l'equipaggio deve essere informato dell'inizio delle operazioni;
 - i segnali di pericolo e i cartelli indicatori di speciali prescrizioni e divieti siano stati disposti nei punti stabiliti;
 - le attrezzature antincendio siano preparate e pronte all'uso;
 - che nessuna persona non autorizzata sia presente a bordo,
 - siano osservati i divieti di usare fiamme libere;
 - nessun lavoro non autorizzato sia stato intrapreso;
 - sia vietato usare fornelli o fiamme o apparecchi elettrici da cucina;
 - le porte ed i portelli che devono restare chiuse, lo siano effettivamente;
 - tutti i portellini delle cisterne, i fori di lavaggio e le aperture di ispezione e misurazione (eccetto quelle da usare inizialmente) siano tenuti chiusi;
 - tutte le condotte di carico che non devono essere usate siano chiuse con flange cieche e siano parimenti chiuse le valvole di entrata;
 - tutte le condotte di carico da usare siano regolarmente sistemate;
 - le valvole a mare e gli scarichi fuori bordo relativi al travaso del carico e del bunkeraggio siano chiuse;
 - gli ombrinali siano tappati,
 - i cavi di rimorchio di emergenza siano attestati alle bitte di bordo;



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

- nessun natante non autorizzato si trovi nelle vicinanze della nave.

**Articolo 113
(Manichette e bracci)**

1. Il Comandante della nave è tenuto ad osservare tutte le norme sulla prevenzione degli inquinamenti del mare da idrocarburi. In particolare, egli, o un Ufficiale responsabile, dovrà:
 - rifiutare manichette che siano o si sospettino in non perfette condizioni o non adatte all'impiego;
 - ordinare l'immediata sospensione delle operazioni, qualora si verificino perdite attraverso le connessioni delle manichette o bracci finché non siano stati eliminati gli inconvenienti e la zona non sia stata completamente bonificata.
2. Le manichette flessibili impiegate per le operazioni dovranno essere sorrette da apposita gruetta.

**Articolo 114
(Precauzioni in caso di cattive condizioni meteorologiche)**

Durante i temporali accompagnati da scariche elettriche, debbono essere sospese tutte le operazioni e si deve provvedere subito alla chiusura di tutte le aperture delle taniche e delle valvole del carico di bordo e di terra.

**Articolo 115
(Misure da adottare in caso di pericolo grave)**

In caso di grave pericolo per la sicurezza della nave, dell'approdo o del porto, l'Autorità marittima può ordinare la sospensione delle operazioni di carico e scarico, oppure l'allontanamento delle navi di cui ai precedenti articoli della presente Parte dal posto d'ormeggio o dal porto.

**Articolo 116
(Punto di affondamento)**

Qualora l'unità, per motivi di sicurezza, debba essere allontanata dal porto, e sia necessario, per evitare ulteriori pericoli, provvedere al suo affondamento, detta operazione dovrà essere effettuata nella zona di mare circolare con centro nel punto di coordinate Lat. 37° 51'.4 Nord —Long. 012° 15'.6 Est e raggio di metri 500, su fondali di circa 100 metri.

**Articolo 117
(disposizioni finali)**

In casi eccezionali, l'Autorità Marittima si riserva la possibilità di derogare alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli della presente Parte, sentiti i consulenti chimici di Porto e/o la Commissione Locale ex art. 48 Reg. Cod. Nav., qualora siano adottate equivalenti misure di sicurezza.

**TITOLO II
Imbarco e sbarco merci pericolose**

**Articolo 118
(Premessa)**

Le norme contenute nella presente Parte hanno lo scopo d'integrare le procedure, relative alla movimentazione di merci pericolose in colli e su unità di trasporto del carico, indicate nel Decreto Dirigenziale n. 278/2006 e nel D.P.R. 134/2005, nonché il trasporto di carichi solidi alla rinfusa di cui al D.D. n.1340/2010, con quelle derivanti da esigenze di carattere locale già contenute in Ordinanze e Regolamenti.

**Articolo 119****(Campo di applicazione e definizioni)**

1. Fermo restando quanto sopra premesso, le norme del presente Titolo si applicano, salvo che non sia diversamente indicato, alle procedure di imbarco, sbarco, trasbordo (transhipment) e transito di merci pericolose in "colli" e su "unità di trasporto del carico" a bordo di navi che si trovino nel porto o nella rada di Trapani.
2. Le definizioni, ai fini del presente Titolo, sono quelle contenute nel Decreto Dirigenziale n.278/2006 e nel D.P.R. n.134/2005.

Articolo 120**(Divieti)**

1. E' vietato l'accesso al porto di Trapani di navi con merci pericolose in transito e che non siano in possesso della documentazione prevista dalla vigente normativa attestante la loro idoneità al trasporto di tali merci.
2. Non sono consentite operazioni di imbarco/sbarco/trasbordo e transito di merci pericolose classe IMO 1 (esplosivi). Alcune eccezioni, con particolare riguardo alla classe 1.4 gruppo di compatibilità '5', saranno valutate caso per caso, a seguito dell'espletamento di specifica istruttoria.

Articolo 121**(Sbarco, imbarco e trasbordo di merci pericolose)**

1. Fermo restando i divieti di cui al precedente articolo, le procedure relative alle operazioni di sbarco/imbarco e trasbordo (transhipment) di merci pericolose sono quelle di cui al Decreto Dirigenziale n. 278/2006 e del D.P.R. 134/2005.
2. La richiesta di autorizzazione dovrà essere effettuata utilizzando la modulistica richiamata dallo stesso Decreto Dirigenziale.
3. Le operazioni relative alla movimentazione di merci pericolose appartenenti alle classi IMO 1.4 gruppo di compatibilità "S", 5.1 (Materie comburenti), 5.2 (Perossidi organici), 6.2 (Materie infettanti), saranno consentite soltanto previo parere positivo espresso dal Consulente Chimico di Porto.

Articolo 122**(Transito di navi con merci pericolose a bordo)**

1. Qualora una nave abbia a bordo merci pericolose in transito, l'Armatore/Raccomandatario marittimo/Comandante della nave dovrà far pervenire alla Capitaneria di Porto apposita comunicazione (in duplice copia in carta semplice).
2. Detta comunicazione deve pervenire alla Capitaneria di Porto almeno con 24 (ventiquattro) ore di anticipo rispetto al previsto arrivo della nave.
3. La Capitaneria di Porto, esaminata la comunicazione e, sentito, se del caso, il consulente chimico di porto, ne restituisce copia con le eventuali determinazioni in ordine alla sorveglianza antincendio ed alle altre misure di sicurezza ritenute necessarie.
4. Il soggetto che ha presentato la comunicazione di cui al punto 1 è tenuto a dar corso ai provvedimenti disposti dalla Capitaneria di Porto e ad informare il Comandante



della nave qualora la comunicazione fosse originata dall'Armatore o dal Raccomandatario marittimo.

Articolo 123
(Lavori a bordo della nave)

1. I lavori a bordo delle navi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Parte del presente Regolamento relativa all'esecuzione dei lavori con l'impiego o meno di fonti termiche a bordo di navi.
2. Durante le operazioni di movimentazione di merci pericolose è vietato usare fiamme libere o comunque fonti termiche.
3. In presenza di esplosivi si applicano le disposizioni contenute nel DPR 134/2005.

TITOLO III
Prescrizioni particolari per alcune merci pericolose

CAPO I
Classe 1 (esplosivi)

Articolo 124
(Prescrizioni particolari per le operazioni con esplosivi di Classe 1.4S)

1. Le navi che abbiano a bordo in transito tale tipologia di merci, oltre ad ottemperare alle prescrizioni previste dal D.P.R. 134/2005, devono:
 - a. mantenere appennellato fuori bordo, a prora ed a poppa, un cavo d'acciaio da rimorchio sufficiente, terminante con gassa - a livello del galleggiamento - assicurato alle bitte della nave;
 - b. essere ormeggiate con cavi di fibra sintetica o vegetale;
 - c. essere ormeggiate in modo da poter effettuare facilmente la manovra di uscita, evitando comunque di dare fondo alle ancore;
 - d. predisporre in coperta, linee di manichette antincendio collegate a diversi idranti posti rispettivamente a proravia ed a poppavia della zona di stivaggio degli esplosivi.
2. Le navi che devono imbarcare, sbarcare o trasbordare esplosivi oltre le misure indicate al comma 1, devono:
 - a. predisporre lo stivaggio degli esplosivi da sbarcare in modo che lo sbarco degli stessi costituisca la prima operazione commerciale;
 - b. predisporre lo stivaggio degli esplosivi da imbarcare in modo che l'imbarco degli stessi costituisca l'ultima operazione commerciale;
 - c. vietare l'accesso a bordo delle persone non strettamente necessarie alle operazioni di imbarco e sbarco degli esplosivi;
 - d. assicurare, qualora le operazioni di imbarco o sbarco avvengano fra il tramonto ed il sorgere del sole, che il ponte di coperta della nave e le zone di stivaggio degli esplosivi siano illuminate convenientemente ed a soddisfazione della Capitaneria di Porto.
3. E' vietato movimentare merci in corrispondenza delle stive, boccaporti o aree di ponte in cui siano stivati esplosivi.
4. Le navi che abbiano imbarcato esplosivi devono lasciare l'ormeggio ed uscire dal porto non appena terminate tali operazioni.

**CAPO II**
Classe 7 (radioattivi)**Articolo 125****(Disposizioni particolari per le operazioni con sostanze radioattive)**

1. Le navi che abbiano a bordo in transito sostanze radioattive aventi una radioattività specifica superiore a 0,002 microcurie per grammo (70 KBq/Kg), oltre ad ottemperare alle prescrizioni previste dal D.P.R. 134/2005, devono:
 - a. mantenere appennellato fuori bordo, a prora ed a poppa, un cavo d'acciaio da rimorchio sufficiente, terminante con gassa - a livello del galleggiamento - assicurato alle bitte della nave;
 - b. essere ormeggiati con cavi di fibra sintetica o vegetale;
 - c. essere ormeggiate in modo da poter effettuare facilmente la manovra di uscita, evitando comunque di dare fondo alle ancore.
2. Le operazioni commerciali potranno iniziare solamente dopo che un "esperto qualificato" abbia verificato che a bordo della nave le "radiazioni ionizzanti" siano entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione. In attesa del completamento degli accertamenti il Comandante della nave dovrà impedire l'accesso a bordo di qualsiasi persona.
3. Le navi che devono imbarcare, sbarcare o trasbordare merci pericolose radioattive, come individuate al comma 1, oltre alle disposizioni nello stesso indicate devono:
 - a. accertarsi, prima di iniziare l'imbarco di sostanze radioattive, che i locali e le zone in cui devono essere stivate le stesse siano opportunamente puliti;
 - b. disporre, prima di iniziare lo sbarco delle sostanze radioattive, l'aerazione dei locali e delle zone in cui le stesse sono stivate;
 - c. vietare l'accesso a bordo delle persone non strettamente necessarie alle operazioni di imbarco o sbarco delle sostanze radioattive;
 - d. assicurare, qualora le operazioni di imbarco o sbarco avvengano fra il tramonto ed il sorgere del sole, che la coperta della nave e la zona di stivaggio delle sostanze radioattive siano illuminate convenientemente ed a soddisfazione della Capitaneria di Porto.
4. E' vietato movimentare merci in corrispondenza delle stive, boccaporti o aree di ponte in cui siano stivati radioattivi.
5. Le navi che abbiano imbarcato sostanze radioattive devono lasciare l'ormeggio ed uscire dal porto non appena terminate tali operazioni.

Articolo 126**(Ulteriori misure di sicurezza per le sostanze radioattive)**

1. Nel caso di "radiazioni ionizzanti" superiori alla norma, accertate dall'esperto qualificato, il Comandante della nave deve:
 - a. informare immediatamente la Capitaneria di Porto;
 - b. vietare l'accesso a bordo delle persone non appartenenti all'equipaggio;
 - c. delimitare la zona della nave interessata secondo le indicazioni dell'esperto qualificato";
 - d. disporre la bonifica e la decontaminazione attraverso l'intervento di persone qualificate a dirigere tali operazioni;



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

- e. attenersi alle disposizioni che saranno impartite dalla Capitaneria di Porto. In ogni caso le operazioni commerciali potranno essere iniziate a seguito di esplicito consenso scritto della Capitaneria di Porto.
2. In caso di incidenti devono essere adottate le misure di sicurezza indicate nel D.P.R. 134/2005.

TITOLO IV

Imbarco /sbarco carichi solidi alla rinfusa

Articolo 127

(Carichi solidi alla rinfusa ammessi al trasporto, imbarco e sbarco)

1. Le operazioni di imbarco e sbarco di carichi solidi alla rinfusa sono sottoposte alla vigilanza della Capitaneria di Porto che, su istanza della parte interessata, autorizza l'imbarco e/o concede il proprio nulla-osta allo sbarco.
2. I carichi solidi ammessi al trasporto marittimo e quindi al conseguente imbarco e/o sbarco, sono quelli indicati nell'International Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC Code), adottato dall'IMO con la Risoluzione MSC.268 (85).
3. L'imbarco, lo sbarco ed il trasporto marittimo di carichi solidi alla rinfusa non elencati nel Codice IMSBC, può essere effettuato solo dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che, per le navi in navigazione internazionale, verrà rilasciata secondo le modalità di cui alla Sezione 1.3 del predetto Codice.

Articolo 128

(Modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione/nulla osta)

1. L'armatore od il raccomandatario marittimo della nave dovrà presentare alla Capitaneria di Porto, con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo rispetto al previsto arrivo della stessa, l'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione all'imbarco e trasporto od il nulla osta allo sbarco.
2. L'istanza deve soddisfare l'imposta sul bollo e deve essere compilata in duplice copia. Ferma restando l'osservanza della normativa in materia di imposta sul bollo, l'istanza, unitamente ai relativi allegati, può essere trasmessa a questa Autorità Marittima via fax, posta elettronica od altro mezzo riconosciuto e conforme con la vigente normativa.
3. L'istanza, unitamente agli allegati, (conforme agli Annessi 5 e 5-bis del D.D. n.1340/2010), riferita alla totalità dei carichi da imbarcare/sbarcare, deve contenere:
 - a) dati nave:
 - nome, numero IMO, nazionalità, stazza lorda, anno di impostazione chiglia ed abilitazione alla navigazione;
 - data e ora di previsto arrivo;
 - ormeggio previsto in porto;
 - b) dati relativi al carico da imbarcare/sbarcare:
 - porto di destinazione o di provenienza;
 - nome tecnico, gruppo e, come appropriato, numero ONU e classe IMO;
 - quantità da imbarcare o sbarcare.
 - c) attestazione, sulla base delle dichiarazioni ricevute, che lo stivaggio del carico a bordo sarà effettuato, a cura del Comando nave, tenendo conto:
 - della certificazione della nave;



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

- della presenza di altro carico a bordo (merci pericolose e/o derrate alimentari);
- delle norme di sicurezza di cui al Cap. VI della SOLAS, solo per navi in navigazione internazionale e dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal D.M. 22 luglio 1991;
- delle condizioni riportate nel libretto di carico di cui alla Regola 7.2 del Cap. VI della SOLAS, solo per navi in navigazione internazionale o del fascicolo di istruzioni al comandante della nave sulla stabilità vidimato dall'organismo tecnico ;
- del piano di caricazione/scaricazione concordato tra comandante e rappresentante del terminale e/o impresa portuale di cui alla Regola 7.3 del Cap. VI della SOLAS (conforme all'Annesso 7 del D.D. n. 1340/2010).

4. All'istanza devono essere, altresì, allegati i documenti sotto indicati:

- a) certificazione nave di cui al punto 7 dell'allegato al D.D. n. 1340/2010. La stessa può essere depositata in copia presso la Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale di questa Capitaneria di Porto all'atto del primo arrivo della nave;
- b) copia della "scheda informazioni sul carico" (conforme all'Annesso 6 del D.D. n.1340/2010), compilata dal caricatore e contenente tutti i dati tecnici richiesti dalla Sezione 4.2 del D.M. 22 luglio 1991;
- c) certificati di analisi e connesse dichiarazioni di cui alla Sezione 4.3 del D.M. 22 luglio 1991;
- d) dichiarazioni aggiuntive prescritte dalle tabelle relative ai singoli prodotti;
- e) dichiarazione di cui alla Regola 10.2 del Cap. XII della SOLAS rilasciata da un ente collaudatore accreditato dall'Amministrazione del paese di produzione del prodotto o, in mancanza, dall'organizzazione di misura accreditata, così come definita nel paragrafo 2.2 dell'allegato al D.D. n. 1340/2010 ovvero, in caso di giustificata urgenza, da un chimico iscritto all'albo professionale.

5. Questa Capitaneria di Porto – mediante l'esame della documentazione presentata – verifica che la stessa contenga le indicazioni prescritte dalle presenti procedure, che la nave sia idonea al trasporto delle merci e che le stesse siano ammesse al trasporto marittimo. In esito al predetto controllo, autorizza l'imbarco e trasporto o concede il nulla-osta allo sbarco.

6. Copia dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco viene restituita al richiedente (armatore o raccomandatario marittimo), che provvederà per la consegna della stessa al comandante della nave.

7. Le pratiche previste per la concessione dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco devono essere svolte, salvo casi eccezionali, durante le ore di ufficio.

8. Prima dell'inizio delle operazioni commerciali, a cura del raccomandatario marittimo, dovranno essere consegnati a questa Capitaneria di Porto i seguenti documenti:

- I. copia del piano di caricazione/scaricazione di cui alla regola 7.3 del Cap. VI della SOLAS (conforme all'Annesso 7 del D.D. n. 1340/2010);
- II. copia della check-list di sicurezza terra-nave di cui alla Risoluzione A.862 (20), unitamente alle linee guida della stessa (conforme agli Annessi 8 e 8-bis del D.D. n.1340/2010), concordati tra il comandante della nave ed il rappresentante del terminale e, nel caso di sbarco di carichi alla rinfusa suscettibili di emettere gas tossici od infiammabili o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno, copia della certificazione attestante lo stato di sicurezza delle stive rilasciata dal Consulente chimico di porto in osservanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 272/1999.



9. Ferme restando le prescrizioni previste dal soprarichiamato Decreto Dirigenziale n.1340/2010, con particolare riguardo alla compilazione della check-list di sicurezza terra-nave di cui alla Risoluzione A.862(20) sopra citata, il Comando di bordo e l'impresa portuale interessati alle operazioni di carico/scarico, prima dell'inizio delle stesse, dovranno accertarsi che le condizioni delle stive/spazi chiusi in cui si andrà ad operare siano sicure. Qualora il carico alla rinfusa, sia suscettibile di emettere gas tossico od infiammabile o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno nell'ambiente, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo 272/99, deve provvedere tramite un consulente chimico di porto alla misurazione della concentrazione di gas ed ossigeno nell'aria ed all'adozione, sulla base dei risultati delle analisi, delle opportune misure di sicurezza.
10. Nel caso di imbarco e trasporto o transito di merci pericolose, di cui alla Regola 7 Parte A-1 del Cap. VII della SOLAS, il Comandante della nave, prima della partenza, dovrà consegnare copia del manifesto speciale o del piano di carico di cui alla Regola 7-2.2 Parte A-1 del Cap. VII della SOLAS a questa Autorità marittima nonché al raccomandatario marittimo od all'armatore, che dovrà conservarlo fra i suoi atti fino alla completa scarica delle merci pericolose ivi riportate.
11. I documenti indicati nel presente articolo devono riportare in corrispondenza di ogni firma, in stampatello leggibile, il nome ed il cognome di chi appone la firma, nonché il suo status all'interno dell'organizzazione o società di appartenenza.
12. L'intera documentazione intesa ad avviare le operazioni di carico/scarica (Annessi 5, 6 e 6 bis dei D.D. n. 1340/2010), dovrà essere prodotta ogni qual volta avviene una nuova operazione commerciale ovvero una variazione nelle modalità di svolgimento per la medesima operazione rispetto a quelle già previste, intendendo in tal senso anche lo spostamento della nave ad altro ormeggio ancorché nel medesimo bacino portuale.

Articolo 129

(Dichiarazione del Comandante della nave)

1. All'istanza dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal Comandante della nave in cui lo stesso dichiara:
 - a. di essere perfettamente a conoscenza delle disposizioni contenute nel D.M. 22 luglio 1991 come modificato dal D.D. n. 1340/2010 e di impegnarsi a verificare personalmente, con adeguati strumenti, il rispetto di tutte le prescrizioni imposte dalle suddette normative;
 - b. di attenersi scrupolosamente alle sopra citate disposizioni nello svolgimento delle operazioni di carico e scarico della nave;
 - c. di essere in possesso di tutte le certificazioni e documentazioni della nave per l'effettuazione delle suddette operazioni;
 - d. di aver ricevuto dal caricatore le certificazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche della merce;
 - e. di essere in possesso di tutti i dispositivi previsti dalla predetta normativa: presidi medici, dotazioni personali autoprotettive richieste dagli enti tecnici, strumenti di misurazione della percentuale di ossigeno, gas infiammabili, gas tossici, ecc.;
 - f. di aver attivato e controllato l'efficienza delle installazioni fisse e mobili antincendio della nave;
 - g. che tutti i sistemi di ventilazione sono perfettamente funzionanti ed, ove possibile, impostati durante la carica e la scarica sul ricircolo.

**Articolo 130****(Prescrizioni di sicurezza da rispettare per i lavori in stiva o spazi chiusi)**

Il Comandante della nave ed il rappresentante legale dell'impresa portuale incaricata della movimentazione dei carichi solidi alla rinfusa (così come individuato dall'art. 2, lett. i) dei D.M. 16.12.2004), sono responsabili di concordare idonee procedure di verifica per la discesa nelle stive e nei locali chiusi in cui sia necessario entrare, al fine di verificare preventivamente, con l'ausilio dell'intervento del Consulente chimico di porto, la salubrità dell'atmosfera in cui si opererà nonché eventuali rischi fisico-chimici per la salute umana rappresentati dal carico da movimentare.

Articolo 131**(Verifiche da parte dei Consulente chimico di porto)**

1. Qualora le rinfuse solide da caricare/scaricare rientrino nel Gruppo A o nel Gruppo B o quando le stesse, in funzione del variare delle caratteristiche del prodotto, siano suscettibili di emettere gas tossici od infiammabili o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno, all'istanza dovrà essere altresì allegato e presentato prima dell'inizio delle operazioni commerciali, un certificato sottoscritto dal Consulente chimico del porto, contenente, oltre all'indicazione del Gruppo di appartenenza della merce da caricare/scaricare, le avvertenze e le istruzioni integrative per quanto riguarda la protezione del personale addetto alla movimentazione e delle squadre d'emergenza nonché, in particolare, ove occorra, un servizio antincendio.
2. In ogni caso, è fatta salva all'Autorità marittima la possibilità di richiedere di allegare all'istanza presentata il Certificato rilasciato dal Consulente chimico del porto ogni qualvolta ritenuto opportuno e su qualsivoglia gruppo di merci.

Articolo 132**(Vigilanza antincendio)**

Durante la permanenza della nave in porto con merci elencate nel Gruppo B (materiali che possono presentare rischi chimici) ovvero merci classificate MHB (*materials hazardous only in bulk* - che possono presentare rischi chimici se caricate alla rinfusa), così come previsto nel Codice IMSBC, in relazione al livello di pericolosità ed ogniqualvolta ritenuto necessario da questa Autorità Marittima, dovrà essere predisposto apposito servizio di vigilanza antincendio per fronteggiare eventuali situazioni d'emergenza. Tale servizio potrà essere espletato, su disposizione di questa Autorità marittima, direttamente dal personale della nave sotto la responsabilità dell'Ufficiale di coperta o di apposito altro Ufficiale all'uopo designato dal Comandante dell'unità oppure, a mezzo di servizio antincendio dei Vigili del Fuoco o Guardia ai fuochi, integrati, ove ritenuto opportuno, con dispositivi mobili antincendio adeguati.

Articolo 133**(Obblighi dei datori di lavoro)**

1. Restano fermi tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, come previsti dalla vigente normativa, per quanto riguarda, in particolare, ogni misura preventiva volta ad informare correttamente i lavoratori in merito ad ogni rischio connesso alle operazioni cui sono destinati, nonché ogni procedura di sicurezza atta a prevenire, con opportuni margini di garanzia, ogni minaccia all'incolumità dei propri dipendenti.
2. Il Comandante della nave, le imprese portuali interessate ed ogni altro soggetto destinatario di obblighi di tutela in relazione alle fattispecie contemplate dalla presente



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

Ordinanza, dovranno adottare ogni misura ritenuta necessaria a salvaguardare la salute di tutte le persone ricadenti sotto la rispettiva responsabilità, anche se non direttamente annoverate nelle disposizioni del presente provvedimento.

3. Al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi di cui sopra, prima dell'inizio delle operazioni di movimentazione del carico, il Comando della nave ed il rappresentante dell'impresa portuale operante dovranno far pervenire le informazioni a vario titolo richieste dalla presente Ordinanza agli altri soggetti direttamente coinvolti nelle operazioni stesse (es. lavoratori portuali, tecnici esterni, ecc.).
4. Inoltre, per gli effetti dell'art. 21 del D.Lvo n. 272/1999, il datore di lavoro, in base alle prescrizioni comunicate dal Consulente chimico del porto, che sono parte integrante dell'autorizzazione d'imbarco o del nulla osta allo sbarco rilasciati da questa Autorità Marittima, deve informare i lavoratori incaricati dell'esecuzione delle operazioni portuali sulla natura pericolosa delle merci, impartendo istruzioni in ordine alle modalità delle operazioni, agli attrezzi da usare ed alle cautele da adottare per la loro manipolazione.

Articolo 134

(Disposizioni finali e sanzioni)

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Titolo, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Dirigenziale n. 1340/2010 più volte citato ed a tutta l'ulteriore normativa di settore vigente.

**PARTE VI****SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO NEGLI AMBITI PORTUALI E A BORDO DELLE NAVI****Articolo 135
(Campo di applicazione)**

L'esercizio da parte di privati o di organismi pubblici dei servizi integrativi antincendio a bordo delle navi, negli ambiti portuali e/o complementari limitrofi del Circondario Marittimo di Trapani, é soggetto, ai sensi dell'art. 20 della Legge 27.12.1973 n° 50, ad autorizzazione del Comandante della Capitaneria di Porto di Trapani, da rilasciarsi dopo accertata la sussistenza degli adeguati requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica, su conforme parere del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco. Le ditte, così autorizzate, sono iscritte nel Registro previsto dall'art. 68 del Codice della Navigazione. Si rinvia, per le modalità di iscrizione, i requisiti degli addetti e le prescrizioni di esercizio, Ord. 23/1987 del 27/05/1987 e successive modifiche (*Disciplina del servizio integrativo antincendio*) della Capitaneria di porto di Trapani.

**Articolo 136
(Compensi)**

1. Le tariffe per la prestazione di detto servizio sono stabilite con provvedimento separato della Capitaneria di Porto, sentite le categorie economiche interessate.
2. I compensi sono comprensivi di qualsiasi onere previdenziale, assistenziale, assicurativo ed amministrativo comunque dovuto.
3. Essi sono liquidati su presentazione di regolare fattura emessa dalla Ditta o Società autorizzata e saranno di massima a carico della nave, per il tempo prestato a bordo, ed a carico del caricatore o ricevitore della merce, quando il servizio viene svolto a terra, sulle calate del porto o sui galleggianti.

**Articolo 137
(Servizio di prevenzione antincendio)**

Oltre che nei casi già previsti dal presente regolamento e dalle altre ordinanze vigenti, il servizio antincendio, ferme restando le responsabilità demandate dalle vigenti disposizioni ai Comandanti delle navi nonché ai responsabili degli stabilimenti, verrà disposto dalla Capitaneria di Porto ogni qualvolta ritenuto necessario per la sicurezza delle operazioni ed a rinforzo dei servizi predisposti dalla nave o dallo stabilimento con proprio personale riconosciuto idoneo ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti, in relazione allo stato di pericolosità delle operazioni medesime. Fermo restando il disposto dal comma precedente, il servizio di prevenzione antincendio, quando ritenuto necessario dalla Capitaneria di Porto o quando prescritto da specifiche ordinanze dovrà essere effettuato:

- a. sulle navi che imbarcano o sbarcano merci pericolose in colli, quando ritenuto necessario dalla Capitaneria di Porto;
- b. sulle navi cisterna che effettuano operazioni di carico e scarico di merci infiammabili e pericolose alla rinfusa allo stato liquido o gassoso o che, comunque, siano in sosta per l'esecuzione di lavori;
- c. sulle navi che imbarcano e sbarcano veicoli-botte o veicoli-cisterna contenenti o che hanno contenuto merci pericolose, quando ritenuto necessario dalla Capitaneria di Porto;



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

- d. sulle navi adibite al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido che effettuano operazioni di allibo;
- e. sulle navi che effettuano operazioni di bunkeraggio a mezzo di autobotte o bettolina;
- f. sulle navi a bordo delle quali si eseguono lavori a caldo o a freddo se interessati locali o zone pericolose;
- g. durante l'esecuzione di lavori con fiamma a terra negli ambiti portuali non in concessione quando ritenuto necessario dalla Capitaneria di Porto;
- h. per i depositi - nell'ambito portuale - di merci pericolose, quando ritenuto necessario dalla Capitaneria di Porto;
- i. sulle navi che trasportano merci pericolose alla rinfusa allo stato solido, quando ritenuto necessario dalla Capitaneria di Porto in relazione al tipo di merce movimentata, alla quantità, alla zona di ormeggio ed al tipo di nave, a mezzo di una guardia ai fuochi per tutta la durata della sosta;
- j. durante le operazioni di rifornimento dei depositi degli erogatori fissi di carburante.

**Articolo 138
(Servizi a terra)**

Negli ambiti demaniali marittimi portuali in concessione, i concessionari devono organizzare a terra i propri servizi di prevenzione o di estinzione antincendio secondo le norme di legge e regolamenti in materia. Tuttavia per particolari lavori o situazioni, l'Autorità Marittima si riserva di disporre l'impiego aggiuntivo del servizio integrativo antincendio.

**Articolo 139
(Richieste dell'Autorità Marittima)**

Le guardie ai fuochi hanno l'obbligo di presentarsi ad ogni richiesta dell'Autorità Marittima relativa a necessità concernenti la sicurezza delle navi e delle aree portuali.

**PARTE VII**
LAVORI A BORDO DI NAVI CON O SENZA L'UTILIZZO DI FIAMMA**CAPO I**
Lavori a bordo con uso di fiamma**Articolo 140**
(Generalità)

1. L'uso delle miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o comunque di fonti termiche a bordo delle navi e dei galleggianti ormeggiati nel porto di Trapani o nella sua rada, rimane subordinato al preventivo rilascio del Nulla-Osta da parte della Capitaneria di Porto di Trapani secondo le procedure stabilite dalle norme del presente Capo, che hanno lo scopo, altresì, di integrare e facilitare l'applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 27 luglio 1999 n.272 - "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998 n.485".
2. L'esecuzione di lavori a bordo di navi che comportano l'uso di fiamma deve avvenire, per quanto applicabile, oltre che nel rispetto del citato D.Lgs. n.272/99, anche in osservanza delle restanti normative vigenti in materia di infortuni sul luogo di lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione incendi.
3. Quanto precede non esime il responsabile dei lavori dall'adottare ogni altra misura necessaria a tutelare l'integrità fisica e la sicurezza dei lavoratori, in relazione alla particolarità del lavoro, all'esperienza e alla tecnica ed in tutte le circostanze non esplicitamente contemplate dalle normative prima richiamate.
4. Nel rilascio del Nulla-Osta di competenza all'esecuzione dei lavori con fiamma, l'Autorità marittima, in relazione ai lavori da eseguirsi, si avvale dell'intervento del consulente chimico di porto, il quale rilascerà apposita certificazione nella quale dovranno essere indicati:
 - il locale e gli altri spazi nave interessati dai lavori;
 - il tipo di lavorazioni che possono essere eseguite;
 - le norme precauzionali da osservarsi durante l'esecuzione dei lavori;
 - la durata della validità del certificato.
5. Il "certificato di non pericolosità e/o gas-free" è comunque obbligatorio per lavori da eseguirsi a bordo di navi adibite al trasporto di merci pericolose.
6. Fermo restando il divieto di getto di rifiuti derivante dalle norme in materia di inquinamento del mare dall'art. 71 del Codice della Navigazione, nelle acque del porto di Trapani e nella sua rada è vietato gettare qualsiasi materiale e oggetto incandescente o comunque atto ad accendersi ed a procurare incendi.
7. Nell'intero ambito portuale, sulle banchine, sui moli, sui piazzali ed a bordo di scafi di qualsiasi genere è vietato fumare, accendere fiamme ed attivare qualsiasi altra fonte di ignizione, ove tutto ciò comporti pericolo di incendio o vi siano nelle vicinanze merci e materiali che possano alimentare la combustione.
8. E' vietato l'uso di fiamma e di mezzi simili su navi con passeggeri a bordo, salvo che per i lavori di lieve entità o improrogabili.

**Articolo 141****(procedura per il rilascio del "Nulla-Osta" all'uso della fiamma a bordo)**

1. Il datore di lavoro, come definito all'art.3 comma 1 lett.c) del D.Lgs n.272/99, che intende eseguire lavori con uso di fonti termiche a bordo di nave nel porto di Trapani o nella sua rada deve presentare alla Sezione Tecnica_Sicurezza e Difesa Portuale della Capitaneria di Porto, nei giorni lavorativi entro le ore 10.00 e comunque con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori, apposita domanda, in duplice copia di cui una in bollo, redatta conformemente al modello riportato in **Allegato 18**.
2. La domanda, in particolare, deve contenere :
 - Natura e durata dei lavori che si intendono eseguire;
 - Descrizione dei locali nei quali sarà usata la fiamma o altri simili mezzi;
 - Denominazione dell'impresa che eseguirà i lavori;
 - Nominativo della persona esperta responsabile dei lavori.
3. La suddetta domanda dovrà essere inviata per conoscenza e per la parte di competenza, altresì, ai seguenti Enti :
 - Comando Provinciale dei Vigili dei Fuoco - Trapani ;
 - A.S.P. – "S.Pre. S.A.L..
4. Alla domanda deve essere allegato/a:
 - Estratto del documento di Sicurezza, in duplice copia, previsto dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, richiamato dall'art.38 dei D.Lgs n.272/99;
 - nota dell'armatore, o dell'agenzia raccomandataria della nave per suo conto, con la quale vengono affidati i lavori all'impresa di riparazione, trasformazione o manutenzione navale fra quelle autorizzate ad operare nel porto di Trapani ovvero negli altri porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Trapani. Tale lettera dovrà essere controfirmata, per accettazione ed assunzione dei lavori, dal titolare della ditta incaricata degli stessi;
 - in luogo della anzidetta nota, nell'eventualità in cui i lavori vengano eseguiti dal personale facente parte dell'equipaggio della nave, una dichiarazione del Comandante della nave stessa da cui possa evincersi :
 - lista equipaggio con indicazione dei marittimi che eseguiranno i lavori;
 - esistenza a bordo dei piani antincendio dell'unità ;
 - presenza di un servizio di ronda, sia notturno che diurno ;
 - efficienza dei mezzi antincendio esistenti a bordo ;
 - Certificato di "non-pericolosità" rilasciato dal consulente chimico del porto corredato eventualmente dall' "attestazione di gas-free". La predetta attestazione è sempre obbligatoria nei casi di ossitaglio;
 - Disegno planimetrico della nave o della parte di essa interessata dai lavori, ove vengano riportati i luoghi di esecuzione dei previsti lavori, i punti di posizionamento dei presidi antincendio nonché le vie di fuga.
5. La Capitaneria di Porto, sulla scorta del parere favorevole che perverrà, per quanto di competenza, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dall'ASP –Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, vista la certificazione rilasciata dal consulente chimico del porto ed accertato, altresì, che l'ASP – Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro – abbia ricevuto copia della domanda con allegato il documento di sicurezza, rilascerà il nulla-osta indicando le eventuali



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

misure che devono essere adottate ai fini della sicurezza per la vigilanza di competenza.

6. E' fatta riserva di acquisire, a spese del richiedente, ulteriori certificazioni/attestazioni che si rendessero necessarie alla luce della natura dei lavori da eseguirsi, ad opera di Organi tecnici e altri Specialisti.
7. La Capitaneria di Porto provvede a trasmettere copia del nulla osta all'A..S.P. – Servizio di Medicina del Lavoro per gli eventuali controlli di competenza.

Articolo 142

(Impiego di fonti termiche a bordo delle navi che possono essere autorizzati secondo la c.d. "procedura semplificata standardizzata")

1. L'esecuzione dei sottoelencati lavori in ambienti interni ed esterni a bordo delle navi, pur comportando l'uso di fonti termiche, può comunque essere assoggettata alla c.d. "procedura semplificata standardizzata" di cui alla Circolare prot.DEM3/850 in data 28 marzo 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e meglio prevista di seguito:
 - A. *lavori interessanti le sovrastrutture di coperta quali scalette per l'accesso ai ponti, salpa ancore, alberatura, strutture di supporto alle lance di salvataggio, passacavi, sostituzione degli zinchi a scafo, strutture di supporto delle luci delle navi, ecc. ;*
 - B. *lavori interessanti le sistemazioni interne di locali alloggi e di vita nei quali non siano presenti sostanze potenzialmente pericolose: cabine, mense, sale da pranzo, da ristoro, "car decks" e altre strutture sporgenti di garages e di stive aperte, vuote e pulite.*
2. I lavori non devono interessare le parti di queste strutture che siano in contatto con locali o spazi chiusi della nave (stive o locali comunque definiti della nave).
3. Il datore di lavoro, come definito all'art.3 comma 1 lett.c) dei D.Lvo n.272/99, che intende eseguire lavori con uso di fonti termiche a bordo di nave nel porto di Trapani o nella sua rada che rientrino nelle tipologie sopra individuate, deve presentare alla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto, nei giorni lavorativi entro le ore 10.00 e comunque con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori, apposita domanda, in duplice copia di cui una in bollo, redatta conformemente al modello riportato in **Allegato 19**.
4. La domanda, oltre a contenere le indicazioni di cui al punto 2 dell'articolo precedente, deve essere corredata della seguente documentazione :
 - estratto documento di Sicurezza, in duplice copia, previsto dal D.Lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, richiamato dall'art. 38 dei D.Lgs n.272/99;
 - nota dell'armatore o dell'agenzia raccomandataria della nave per suo conto, con la quale vengono affidati i lavori all'impresa di riparazione, trasformazione o manutenzione navale fra quelle autorizzate ad operare nel porto di Trapani. Tale lettera dovrà essere controfirmata, per accettazione ed assunzione dei lavori, dal titolare della ditta incaricata degli stessi;
 - in luogo della anzidetta nota, nell'eventualità in cui i lavori vengano eseguiti dal personale facente parte dell'equipaggio della nave, una dichiarazione del Comandante della nave stessa da cui possa evincersi :
 - lista equipaggio con l'indicazione dei marittimi che eseguiranno i lavori;
 - esistenza a bordo dei piani antincendio dell'unità ;



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

- presenza di un servizio di ronda, sia notturno che diurno
 - efficienza dei mezzi antincendio esistenti a bordo ;
 - Certificato di "non-pericolosità" rilasciato dal consulente chimico del porto corredato eventualmente dall' "attestazione di gas-free". La predetta attestazione è sempre obbligatoria nei casi di ossitaglio;
 - Disegno planimetrico della nave o della parte di essa interessata dai lavori, ove vengano riportati i luoghi di esecuzione dei previsti lavori, i punti di posizionamento dei presidi antincendio nonché le vie di sfuggita.
5. La Capitaneria di Porto, vista la suddetta documentazione ed, in particolare, la certificazione rilasciata dal consulente chimico del porto, rilascerà il nulla-osta indicando le eventuali misure che devono essere adottate ai fini della sicurezza.
6. E' fatta riserva di acquisire, a spese del richiedente, eventuali ulteriori certificazioni/attestazioni che si rendessero necessarie alla luce della natura dei lavori da eseguirsi, ad opera di Organi tecnici e altri Specialisti.
7. La Capitaneria di Porto provvede a trasmettere copia del nulla osta all'ASP - Servizio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di Lavoro per gli eventuali controlli di competenza.

Articolo 143

(Condizioni generali alle quali subordinare l'esecuzione dei lavori)

1. E' fatto obbligo ai comandanti delle navi, nazionali e straniere, nell'ambito della rada e del porto di Trapani di:
- a. mantenere in efficienza e pronti all'uso, durante la sosta in porto o in rada, gli impianti ed i servizi di bordo per la segnalazione e l'estinzione degli incendi, assicurando un servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo ;
 - b. astenersi dal compiere, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima, lavori a bordo di qualsiasi genere che comportino l'immobilizzazione della nave, sia pure per breve tempo.
2. Prima di iniziare i lavori, il Comandante della nave e/o il responsabile degli stessi dovranno predisporre i mezzi ed il personale per garantire il servizio di rilevazione e spegnimento di incendi che dovrà essere mantenuto in stato di efficienza per tutta la durata dei lavori.
3. Nel corso dei lavori, nell'uso di fonti termiche in lavori a bordo di navi, dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:
- a. il Comandante della nave deve mantenere in perfetta efficienza e in stato di pronto impiego gli impianti e le attrezzature antincendio di bordo;
 - b. qualora l'impianto di bordo sia alimentato da terra, tale alimentazione deve avvenire tramite linea dedicata ed esclusiva;
 - c. deve essere assicurato un servizio di vigilanza antincendio costituito da n.2 unità dell'equipaggio per il pronto intervento in caso di incendio. Le unità preposte a detto servizio devono essere in possesso di attestato di idoneità rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco relativo al superamento dei corsi antincendio di base e avanzato. In mancanza di personale con tali requisiti, il servizio deve essere affidato al personale del servizio integrativo antincendio portuale, ovvero a personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - d. per i lavori da autorizzarsi in forma semplificata standardizzata di cui all'articolo



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

precedente, il personale destinato alla vigilanza antincendio dovrà essere munito delle seguenti dotazioni, ferma restando la possibilità di stabilire diverse disposizioni in relazione allo specifico lavoro da svolgersi :

- Tuta di tipo ignifugo e/o completo tipo nomex
- Stivali
- Elmetto
- Guanti
- Almeno n. 1 estintore di tipo idoneo, in aggiunta alla dotazione nave
- Cinturone (ove richiesto dalle condizioni di lavoro)
- Ascia
- Cordino di salvataggio
- Autobotte con serbatoio da almeno litri 2.000 d'acqua (eventuale, se espressamente prescritto in relazione alle condizioni generali in cui si svolge il lavoro)
- Motopompa pronta all'uso, corredata da adeguate manichette con relative lance.

4. In aggiunta alle precedenti prescrizioni, per *i lavori in ambienti interni interessanti i locali apparato motore, timoneria, caldaie ed apparati vari, e per i lavori in ambienti interni angusti e pericolosi (quali gavoni, doppi fondi, intercapedini, casse di zavorra, cisterne del carico e altri locali chiusi, ecc.), nonché in tutti gli altri locali interni non compresi tra quelli di cui all'articolo precedente, lett. A e B* dovranno prevedersi:

- almeno due estintori in aggiunta alla dotazione nave (*)
- un autorespiratore a ciclo aperto in aggiunta alla dotazione nave (*)
- un estintore carrellato da kg.50 ove trasportabile ovvero, in alternativa, ulteriori due estintori (*)
- una lampada autoalimentata di tipo stagno
- manichetta antincendio in dotazione alla nave in pressione e pronta all'uso.

5. Nel caso in cui il servizio di sorveglianza antincendio venga svolto da personale della nave, lo stesso dovrà essere dotato di tutte le attrezzature ed i dispositivi di protezione individuali di cui al presente articolo, ad eccezione delle apparecchiature sopra contrassegnate con l'asterisco (*) qualora siano già in dotazione della nave nonché efficienti e pronti all'uso.

6. Tutte le attrezzature utilizzate durante le operazioni ed alimentate elettricamente, devono essere di tipo omologato ed approvato dalle pertinenti normative. Inoltre, tutti gli apparecchi a pressione da impiegare dovranno essere muniti della certificazione attestante che il collaudo sia in corso di validità.

7. Durante l'esecuzione dei lavori, la zona dovrà essere interdetta ai non addetti ai lavori.

8. Nella zona interessata dai lavori dovrà essere posizionata l'apposita segnaletica finalizzata alla sicurezza antincendio ed antinfortunistica prevista dal Decreto Legislativo n. 81/2008.

9. Dovrà, inoltre, essere accertato che:

- il locale sia stato preventivamente aerato e sia libero da gas infiammabili
- in prossimità del punto in cui si effettua il lavoro non si trovino materiali infiammabili o combustibili ;
- nei locali interessati da lavori con fiamma, e nelle loro immediate adiacenze,



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

deve essere tenuta a disposizione una sufficiente quantità di sabbia per spegnere eventuali incendi;

- per ogni saldatore vi deve essere un altro operaio o membro dell'equipaggio in condizione di impiegare prontamente i mezzi portatili antincendio ;
- una protezione a mezzo di ghiotta e/o lamierino e/o telo ignifugo dovrà essere sempre sistemata sotto o in prossimità del cannello della fiamma per raccogliere le scorie incandescenti. Tale forma di protezione dovrà essere predisposta anche nell'eventualità di lavori interessanti le strutture esterne della nave, qualora dette scorie possano raggiungere altre unità nelle adiacenze o sostanze infiammabili eventualmente esistenti anche nei locali scoperti della stessa nave ;
- le vie di fuga dalla zona interessata dai lavori siano rese fruibili e sgombre da qualsivoglia intralcio e/o impedimento, così come le aperture delle sfuggite;
- nelle immediate adiacenze del luogo interessato dai lavori non siano effettuati lavori pericolosi e/o incompatibili con quelli autorizzati, o che possano aumentare il livello di rischio delle lavorazioni in esecuzione ;
- nei locali chiusi, angusti o comunque pericolosi è vietato l'accesso di operai isolati senza assistenza esterna. Il personale addetto all'assistenza esterna dovrà periodicamente sincerarsi delle condizioni di chi opera all'interno. L'attività di assistenza dovrà essere affidata a persone che siano state messe a conoscenza dei rischi specifici inerenti le lavorazioni, ed all'uopo addestrate, munite degli stessi mezzi di protezione previsti per gli operatori, nonché di una idonea torcia elettrica di emergenza;
- siano assicurati l'ordine e la pulizia nella zona interessata dai lavori;
- l'area dei lavori e le vie di fuga siano adeguatamente illuminate a mezzo di idoneo sistema della capacità non inferiore a 5 lux misurati ad un metro di altezza dal piano di calpestio.
- Deve essere assicurata una idonea ventilazione degli ambienti rapportata alla tipologia ed al volume degli stessi ed al tipo e numero di lavori che vi intende svolgere, in aggiunta alle eventuali prese localizzate d'aspirazione della nave.
- Le condutture e qualsiasi altro materiale di gomma devono essere in perfetto stato di conservazione e rispettare le vigenti norme in materia.

10. Durante i lavori il personale addetto alla sorveglianza antincendio dovrà:

- mantenersi ad adeguata distanza dal personale impegnato nelle lavorazioni in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di incidente ;
- segnalare alla "persona esperta" responsabile dell'operazione, nominata ai sensi dell'art. 46, 2° comma lettera e) del D.Lgs n.272/99, l'eventuale inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale degli operai impegnati nei lavori ;
- controllare che le vie di fuga restino sempre libere da ostacoli;
- accertarsi che sia assicurata una idonea e adeguata ventilazione dei locali, se necessario anche forzata, oltre ad un idoneo sistema di aspirazione dei fumi in aggiunta alle sistemazioni fisse della nave;
- in caso di palesi inadempienze, darne tempestiva comunicazione alla "persona esperta" di cui sopra, bloccare i lavori ed informare la Capitaneria di Porto.
- al termine dei lavori deve essere condotta un'ispezione dei locali al fine di verificare l'inesistenza di eventuali residui di materiale acceso o di altri materiali che possano dare luogo ad incendi, se innescati.

Articolo 144

**(Prescrizioni per l'allestimento e l'esercizio degli impianti elettrici provvisori)**

1. Nell'allestimento e nell'esercizio di eventuali impianti elettrici provvisori nelle aree interessate dai lavori dovranno essere osservate, oltre alle norme emanate in materia dal CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, le seguenti ulteriori prescrizioni

I. ILLUMINAZIONE ORDINARIA

Le zone di transito, le passerelle, i locali interni ed esterni della nave devono essere bene illuminati con appropriate lampade o con catene di lampade, in modo sufficiente a conferire visibilità ed evidenza delle zone accidentate e dei depositi di materiale.

II. ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

Il datore di lavoro provvede affinché:

❖ Le zone interessate dalla lavorazione e dal transito delle persone siano dotate di un impianto per l'illuminazione di sicurezza alimentato da batterie di accumulatori, provviste di dispositivi di ricarica, ovvero da gruppi elettrogeni indipendenti con dispositivo automatico di avviamento, ovvero ancora da lampade di emergenza fisse con batteria incorporata.

❖ Le vie di fuga siano segnalate anche in condizione di illuminazione ordinaria.

III. ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA

Il datore di lavoro provvede affinché :

❖ l'impianto di illuminazione d'emergenza per transito con esodo sia indipendente dall'impianto di normale illuminazione della nave e sia adeguato a garantire l'esodo in sicurezza dei lavoratori, assicurando l'individuazione delle vie di emergenza e delle uscite di sicurezza ;

❖ l'alimentazione dell'impianto d'emergenza sia effettuata tramite linee dedicate ed indipendenti, tali da garantire in ogni caso un'alternativa idonea alla normale alimentazione ;

❖ le lampade dell'impianto di illuminazione d'emergenza siano tenute sempre accese.

IV. CAVI DI ALIMENTAZIONE

I cavi di alimentazione impiegati devono essere adeguati alle tensioni d'esercizio.

La posa dei cavi dovrà essere curata in modo da evitare possibili danni meccanici. Per raggruppamenti significativi sono richiesti requisiti di non propagazione dell'incendio e ridotta emissione di fumi tossici.

V. PROTEZIONI ELETTRICHE DI SOVRACCORRENTE

I cavi distribuiti nelle aree interessate devono essere dotati a monte di protezioni elettriche coordinate per le diverse possibilità di guasto.

VI. PROTEZIONE MECCANICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO

Le installazioni, nel loro complesso, dovranno presentare un sufficiente grado di protezione meccanica commisurato alle condizioni dell'ambiente (penetrazione di liquidi, di solidi e contro gli urti).

VII. ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELLE ATTREZZATURE

a) **ATTREZZATURE TRASPORTABILI** (che rimangono fisse durante il funzionamento e vengono trasportate quando non funzionanti)

Potranno essere adottati i seguenti sistemi di alimentazione :

- sistema con interruzione automatica dell'energia con collegamento supplementare equipotenziale di terra in corrispondenza dell'utilizzatore (casi particolari di alimentazione di media tensione potranno essere valutati di volta in volta)
- alimentazione per separazione elettrica con trasformatori di isolamento conformi alla norma CEI 1416.



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

b) **ATTREZZATURE MOBILI** (che possono essere trasportate anche durante il loro funzionamento)

Potranno essere adottati i seguenti sistemi di alimentazione:

- sistema B.T.S. (bassa tensione di sicurezza) attraverso trasformatore di isolamento conforme alle norme CEI 14/6 con tensione secondaria minore od uguale a 50 V;
- quando le potenze necessarie non consentono l'impiego del B.T.S., si adotta il sistema per separazione elettrica abbinato all'adozione di apparecchi utilizzatori di classe 2^a alimentati da trasformatori di isolamento con tensioni del secondario minori o uguali a 220 V.

c) **LAMPADE PORTATILI**

Potranno essere adottati i seguenti sistemi di alimentazione:

- sistema B.T.S. con limitazione della tensione a 25 V ;
- sistema a batterie incorporate.

VIII. COLLEGAMENTI ELETTRICI A TERRA

I collegamenti elettrici a terra devono essere realizzati unitamente ai collegamenti equipotenziali di terra, salvo i casi di controindicazione come per i sistemi con separazione elettrica e per le apparecchiature di classe II.

Articolo 145

(Prescrizioni particolari riguardanti l'uso di bombole)

1. Le bombole di ossigeno, di idrogeno e di acetilene impiegate dovranno essere contrassegnate con l'esatto nome tecnico della sostanza contenuta e devono essere munite della prescritta etichetta di pericolo (secondo norme UNI).
2. Ogni bombola dovrà essere collaudata e munita del certificato attestante che il collaudo è in regolare corso di validità.
3. Le bombole di acetilene disciolto e quelle di ossigeno, quando non in uso, dovranno essere ricoverate presso apposita area ed in posizione verticale, nonchè tenute al riparo dai raggi solari, senza valvole di presa e dotate di cappelletto a vite.
4. E' vietato ingrassare le valvole di presa e tenere stracci e materiali combustibili in vicinanza delle bombole.
5. L'uso delle bombole deve essere limitato a personale qualificato.

Articolo 146

(Prescrizioni particolari per l'uso dell'arco voltaico)

1. L'uso dell'arco voltaico per le saldature è subordinato all'impiego di apparecchiature la cui tensione di uscita non sia superiore a 50 (cinquanta) volts.
2. Nei pressi dell'operatore dovranno essere sistemati, per un eventuale impiego, estintori a polvere e CO₂ di tipo omologato e debitamente revisionati.
3. Deve essere installato un interruttore adeguato a bordo della nave, in luogo riparato e facilmente accessibile e conosciuto dal personale preposto alla vigilanza.
4. Le pinze portaelettrodi impiegate devono essere di tipo isolante e debitamente omologate dall'Ente competente. Per ciascuna delle predette pinze deve essere posto un interruttore sulla linea di alimentazione a breve distanza dall'operatore.

Articolo 147



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

(Lavori con l'uso di fiamma a bordo di navi in rada)

1. I lavori che comportino l'uso di fonti termiche a bordo delle navi che sostano nei punti di fonda previsti per il porto di Trapani e per gli altri porti del Circondario Marittimo di Trapani potranno essere autorizzati, di massima, nei soli casi di particolare emergenza, che saranno di volta in volta valutati dalla Capitaneria di Porto.
2. L'esecuzione degli stessi è, comunque, soggetta alle medesime disposizioni previste per i lavori a bordo di nave in porto di cui ai precedenti articoli, ferma restando la facoltà dell'Autorità Marittima di dettare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle imposte in tale evenienza.
3. Le navi alla fonda in rada che, a causa dell'esecuzione dei lavori autorizzati, non possano usare le macchine e/o gli organi di governo, dovranno essere assistite da un rimorchiatore di potenza adeguata per tutto il tempo di indisponibilità dei motori di propulsione principali e/o degli organi di governo, presente in prossimità dell'unità ai lavori.

CAPO II

Lavori a bordo senza uso di fiamma

Articolo 148

(Procedure per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Tutti i lavori a bordo delle navi ormeggiate nel porto o in rada che non comportino l'uso di miscele ossiacetileniche, fiamme ossidriche o saldatura elettrica, ad eccezione di navi che si trovano all'interno di aree di riparazioni navali, ivi compresi i bacini di carenaggio, devono essere preventivamente autorizzati dalla Capitaneria di Porto di Trapani.
2. A tal fine, dovrà essere presentata apposita domanda, **(Allegato 20)** in duplice copia di cui una in bollo, dalla quale risulti:
 - Il nominativo della nave;
 - Il tipo di lavori che si intendono effettuare ed i locali interessati;
 - L'incidenza che avranno sull'operatività della nave e la durata degli stessi;
 - La dichiarazione del datore di lavoro di essere a conoscenza delle disposizioni del D. Lvo n.272/99 ed, in particolare, del capo II titolo II
 - Documento di sicurezza di cui all'art. 38 D.Lgs n. 272/99;
 - Certificazione rilasciata dal Consulente Chimico di Porto circa le condizioni di respirabilità e agibilità dei locali interessati dai lavori, qualora richiesto dalla Capitaneria di porto in ragione delle caratteristiche dei locali stessi.
3. La Capitaneria di Porto invia all'Azienda Sanitaria Provinciale copia dell'autorizzazione rilasciata, al fine di consentire i relativi controlli di competenza.

CAPO III

Lavori vari

Articolo 149

(Operazioni di sabbiatura su navi sottoposte a lavori)

1. E' vietato l'utilizzo di sabbia silicea e di materiali che diano luogo a sviluppo di polvere contenenti silice libera nei lavori di sabbiatura "a secco". Il datore di lavoro ha l'obbligo di controllare l'osservanza di tale disposizione e di assicurare



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

l'utilizzazione solo di graniglia di metalli o di altre sostanze prive di silice.

2. La Capitaneria di Porto di Trapani, sentito il Servizio di Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro dell'A.S.P. con le modalità di cui al presente Regolamento, autorizza le operazioni di sabbatura al fasciame esterno delle navi, all'interno dei bacini galleggianti e di accosti ben definiti, comunque lontano dalle zone dove si compiono le operazioni commerciali.

Articolo 150

(Materiali contenenti amianto – rinvio)

1. Per gli interventi di manutenzione o rimozione di impianti presenti a bordo di navi, interessati dalla presenza di amianto e altri materiali asbestotici di analoga natura, da effettuarsi in cantiere, in porto ovvero in rada, che si rendessero eventualmente necessari nel corso dei lavori di cui al presente Regolamento, si fa rinvio al Decreto del Ministero della Sanità in data 20 agosto 1999, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il certificato di non pericolosità rilasciato dal consulente chimico di porto in occasione di lavori con o senza uso di fonti termiche, non prevede la non pericolosità relativa alla presenza di fibre di amianto sia per interventi di manutenzione o rimozione di impianti sia per semplice rimozione parziale o totale di pannelli, rivestimenti od altra struttura presente nell'unità. Pertanto, nel rispetto della normativa vigente in materia, dovrà essere data comunicazione, anche e non soltanto esibendo la mappatura della nave, della presenza di qualsiasi materiale asbestosico coinvolto durante l'esecuzione dei lavori di cui si chiede l'autorizzazione al fine di accertare la totale assenza di amianto o di fibre di amianto negli ambienti di lavoro.

CAPO IV

Immissione delle navi in bacino

Articolo 151

(Autorizzazione all'immissione delle navi in bacino)

L'autorizzazione all'immissione delle navi nel bacino di carenaggio è concessa secondo le formalità previste dai regolamenti in vigore per la richiesta e la concessione dell'ormeggio.

Articolo 152

(Obbligatorietà di alcuni servizi portuali)

1. La nave che deve immettersi in bacino o che da questo debba uscire, se di lunghezza compresa tra i 45 e 90 mt., deve essere assistita almeno da un rimorchiatore; se di lunghezza superiore a mt.90, deve essere assistita da rimorchiatori in numero non inferiore a due.
2. Le operazioni di ormeggio e disormeggio per tutte le navi di stazza lorda superiore a 250 tonn. che vengono immesse in bacino, ovvero che da questo ne escano, devono essere effettuate dal personale del Gruppo Ormeggiatori del porto.

Articolo 153

(Divieto di immissione)

E' vietata l'immissione in bacino di navi aventi a bordo carichi pericolosi e delle navi petrolifere non libere da gas.



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

Articolo 154

(Autorizzazione all'esecuzione dei lavori)

1. Dopo che la nave è stata immessa in bacino, l'ingegnere responsabile dei lavori dovrà inoltrare alla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto istanza in bollo in duplice copia, nella quale dovranno essere elencati :
 - a. Elementi di individuazione della nave;
 - b. Nota dei lavori da eseguire e data di inizio dei medesimi;
 - c. Dichiarazione circa l'efficienza della sorveglianza e l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e degli incendi;
 - d. Sull'istanza deve essere apposta una dichiarazione del Capitano circa l'efficienza dei servizi antincendio di bordo.
2. Ogni volta che, durante la permanenza in bacino, debbano essere eseguiti lavori inizialmente non previsti e non indicati nell'autorizzazione, la richiesta dovrà essere rinnovata secondo le forme indicate nel comma precedente.

Articolo 155

(Divieti particolari)

1. E' fatto assoluto divieto alle navi di eseguire, durante la permanenza in bacino, operazioni di derattizzazione, disinfezione o disinfestazione, ovvero di bunkeraggio.
2. Salvo il divieto di getto di materiali e di inquinamento delle acque del mare, previsto dalle disposizioni vigenti, è fatto divieto di versare in bacino o accumulare a bordo rifiuti, che giornalmente dovranno essere consegnati all'apposito servizio di raccolta rifiuti in ambito portuale.

**PARTE VIII
IMPIANTI PORTUALI PER I RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI ED I RESIDUI DEL CARICO****TITOLO I
Rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico****Articolo 156
(Obbligo di notifica)**

1. In applicazione dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 182/03, i Comandanti delle navi in arrivo nei porti del Circondario Marittimo di Trapani, a prescindere dalla loro bandiera e ad eccezione delle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, devono adempiere all'obbligo di notifica di cui all'art.6 del Decreto Legislativo suddetto, trasmettendo all'Autorità Marittima competente, direttamente o per il tramite dei loro Agenti Raccomandatari Marittimi/Spedizionieri, il modulo di cui al Decreto 1 luglio 2009 – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
2. La trasmissione della suddetta comunicazione deve avvenire:
 - a) almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di scalo, se detto porto è noto;
 - b) non appena il porto di scalo è noto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo;
 - c) prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore. Il suddetto modulo, dovrà essere conservato a bordo sino al successivo porto di attracco.
3. Per le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari (ovvero navi che hanno itinerari, scali ed orari prestabiliti e pubblicizzati) le informazioni contenute nel suddetto modulo dovranno essere forniti in forma cumulativa secondo le procedure nel successivo Articolo.
4. La suddetta disposizione non si applica alle navi da guerra, ai pescherecci e alle unità da diporto omologate per un numero di persone non superiori alle 12 unità.

**Articolo 157
(Navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari)**

1. I comandanti delle navi, direttamente o per il tramite dell'agenzia / spedizioniere / raccomandatario, devono trasmettere la notifica di cui all'articolo precedente, in forma cumulativa, ogniqualvolta intendano conferire i rifiuti nel porto di Trapani e, comunque, ogni 15 giorni se non conferiscono i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico nel porto di Trapani.
2. Devono intendersi quali navi servizio di linea con scali frequenti e regolari quelle come definite dall'art. 1 lettera f) del D.Lgs n° 28/2001.
3. Per poter ottenere le deroghe per le navi in servizio di linea di cui sopra, gli interessati devono presentare istanza alla Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale di questa Capitaneria di Porto, allegando alla stessa la documentazione ritenuta necessaria e dalla quale si possa evincere la regolarità e la frequenza degli scali come sopra indicato.
4. La nave interessata verrà considerata "nave di linea" soltanto a seguito di specifico riconoscimento da parte della Capitaneria di porto di Trapani. Gli interessati sono tenuti, inoltre, a comunicare tempestivamente ogni variazione ed eventuali nuove pianificazioni dei viaggi relativamente ai porti di scalo ed alle date previste.

Articolo 158



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

(deroga)

1. Tutte le navi, soggette all'applicazione della presente Ordinanza, che scalano i porti del Circondario Marittimo di Trapani, devono conferire i rifiuti di bordo e i residui del carico prima di lasciare il porto. Nelle more della piena attuazione delle previsioni del D.Lgs. n° 182/2003, i rifiuti devono essere conferiti alle imprese all'uopo autorizzate.
2. Tale obbligo non vige per le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari che effettuano la notifica in forma cumulativa.
3. In deroga alle suddette disposizioni, la nave può proseguire verso il successivo porto di scalo senza avere effettuato il conferimento dei rifiuti e del residuo del carico previa autorizzazione scritta (**Allegato 21**) della Capitaneria di Porto di Trapani che accerterà la capacità di stoccaggio dei rifiuti di bordo sulla base delle informazioni rese dal comandante della nave. In particolare, ai fini dell'accertamento della capacità di stoccaggio dei rifiuti di bordo, si terrà conto degli spazi disponibili, della durata del viaggio, delle disponibilità del successivo porto di conferimento, nonché del fatto che la somma fra il quantitativo dei rifiuti trattenuti a bordo e il quantitativo dei rifiuti che sarà prodotto tra la notifica ed il successivo scalo sia inferiore o uguale alla capacità di stoccaggio massima della nave. Per essere ammessi alla deroga, la notifica dovrà essere compilata correttamente in ogni sua parte: dovranno essere noti il porto di conferimento e quello di scalo successivo. Non verranno accettate diciture quali ad esempio "Mare ordini" o similari. In caso contrario, non potrà essere concessa l'autorizzazione al mantenimento a bordo dei rifiuti, e quindi la nave sarà tenuta a conferire i rifiuti prima della partenza.
4. Ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di avvalersi del parere dell'Ufficio del Chimico del Porto e/o dell'Ufficio di Sanità Marittima, ritenuto di volta in volta competente ad esprimersi, e di effettuare ispezioni a bordo, anche con l'ausilio degli anzidetti uffici.
5. Analogamente, potranno essere eseguite le sopra citate ispezioni, nei casi in cui sia stata omessa la notifica, o quando la stessa sia stata resa in maniera incongrua, e negli altri casi in cui l'Autorità Marittima lo ritenesse necessario.
6. Le ispezioni a bordo delle navi, congiuntamente a personale degli Uffici del Chimico del Porto e/o della Sanità Marittima ed Aerea, saranno eseguite senza alcun onere per la nave, a meno che tale accertamento non derivi da iniziative riconducibili direttamente all'Armatore.

Articolo 159

(Conferimento rifiuti navi in sosta nel Porto di Trapani)

1. Fermo restando l'obbligo di conferimento dei rifiuti prima di lasciare l'approdo (art. 7, comma 1 del decreto legislativo) le navi, durante la sosta nell'ambito portuale di Trapani, non possono accumulare a bordo rifiuti in quantità superiore alla capacità di stoccaggio per le varie tipologie degli stessi.
2. Le navi che sostano in porto, o in rada a Trapani per un periodo superiore a 24 ore devono comunque conferire i rifiuti di origine alimentare (di cucina) e ogni altro tipo deperibile alle aziende autorizzate con periodicità giornaliera, salvo per quelle in disarmo, con uso di cucina, che non dispongano di personale di comandata presente in pianta stabile.

**Parte IX**
ADDESTRAMENTO ALLE ATTIVITÀ VELICHE E DI CANOTTAGGIO**Articolo 160**
(Divieti)

1. È vietato lo svolgimento delle seguenti attività all'interno del porto di Trapani e nella zona di mare circolare, esterna al bacino portuale, avente raggio di mezzo miglio centrato sul fanale rosso posto all'estremità del Molo Colombaia (diga di sopraflutto), salvi i casi debitamente autorizzati dall'Autorità Marittima:
 - a) qualsiasi forma di allenamento, addestramento o esercitazione da parte di unità a vela o da canottaggio, nonché ogni altra attività diportistica a carattere ludico - ricreativa come il Wind surf, Kite surf, jet ski e similari;
 - b) navigazione a vela per le unità dotate di motore ausiliario;

Articolo 161
(Scuola di vela e di canottaggio)

1. Previa comunicazione alla Capitaneria di Porto di Trapani - secondo la procedura prevista al successivo comma 3 - sono consentite le attività di allenamento, addestramento o esercitazione da parte di unità a vela o da canottaggio negli specchi acquei posti rispettivamente a sud dell'imboccatura del porto di Trapani (campo **A**) ed a nord della Città (campo **B**) e, precisamente, nelle zone di mare comprese nei perimetri individuati dalle seguenti coordinate geografiche:

Campo "A"		
Punto	Latitudine	Longitudine
1	37° 58' 25" N	012° 28' 50" E
2	37° 59' 40" N	012° 29' 30" E
3	37° 59' 25" N	012° 28' 15" E
4	37° 58' 25" N	012° 27' 30" E

Campo "B"		
Punto	Latitudine	Longitudine
1	38° 01' 10" N	12° 30' 15" E
2	38° 01' 40" N	12° 31' 20" E
3	38° 02' 28" N	12° 30' 40" E
4	38° 01' 58" N	12° 29' 35" E

Le suddette attività potranno essere svolte in ore diurne, purché siano rispettate le restanti prescrizioni di cui al successivo articolo.

2. Durante lo svolgimento delle stesse è fatto divieto di navigazione, ancoraggio e sosta con qualunque unità navale o galleggiante, nonché balneazione, pesca e qualsiasi attività subacquea e/o marittima in genere, fatta eccezione per le imbarcazioni di appoggio e per le unità navali in servizio di polizia e di soccorso.
3. Le scuole vela e di canottaggio affiliate alle rispettive federazioni che intendono svolgere le proprie attività nei campi A e B sopra citati, dovranno trasmettere mensilmente una comunicazione via fax/e-mail (fax 0923 26703 – trapani@guardiacostiera.it) a questa Capitaneria di Porto, in cui dovrà essere specificato:
 - a) il numero delle unità partecipanti;
 - b) i canali VHF utilizzati per le comunicazioni tra le unità appoggio e la Sala Operativa (Trapani VTS) della Capitaneria di Porto di Trapani;
 - c) il recapito telefonico del responsabile delle attività sportive che, per la durata degli allenamenti/esercitazioni, dovrà assicurare i contatti con la Sala Operativa (Trapani VTS) della Capitaneria di Porto di Trapani.

Articolo 162



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

(Prescrizioni per i sodalizi nautici)

1. Il sodalizio nautico interessato allo svolgimento delle attività sportive nei campi di regata sopra citati, oltre a dover essere iscritto nelle federazioni sportive nazionali di categoria, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
 - delimitare il campo di regata con la sistemazione, prima dell'inizio delle esercitazioni, di un numero adeguato di boe segnaletiche di idonee dimensioni, che devono essere prontamente rimosse al termine della delle stesse;
 - comunicare con sufficiente anticipo, a mezzo radio VHF, l'inizio e la fine delle attività alla Sala Operativa (Trapani VTS) della Capitaneria di Porto di Trapani;
 - informare immediatamente la Sala Operativa (Trapani VTS) della Capitaneria di Porto di Trapani del verificarsi di una situazione di emergenza;
 - accertare che le condizioni meteomarine, dall'inizio alla fase di rientro, siano tali da consentire lo svolgimento delle esercitazioni in sicurezza, sospendendola qualora, tenuto conto della tipologia delle unità partecipanti, il mutamento delle condizioni renda ragionevolmente consigliabile tale decisione sulla base anche di un apprezzamento di *buona* perizia marinaresca;
 - assicurare per l'intera durata dell'evento (nelle tre fasi dell'uscita in mare, della gara e del rientro), un servizio di assistenza di primo soccorso sanitario ai partecipanti, con l'impiego di imbarcazioni a ciò destinate, e comunque idoneo a fronteggiare situazioni di emergenza;
 - disporre di un adeguato numero di unità in servizio di assistenza, munite di apparato VHF, in grado di assicurare l'immediato contatto con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Trapani;
 - sospendere immediatamente l'attività, anche su semplice richiesta verbale dell'Autorità Marittima, qualora imprescindibili e motivate esigenze di polizia e sicurezza in genere lo dovessero imporre.
2. E' facoltà della Autorità Marittima, per ragioni di sicurezza della navigazione, del traffico marittimo, nonché di salvaguardia della vita umana in mare o per altre esigenze di pubblico interesse, ordinare anche con provvedimento verbale la sospensione dell'attività.

Articolo 163

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

1. Le unità in transito in prossimità dei campi di regata, nei periodi in cui vigono i divieti di cui ai precedenti articoli, dovranno comunque navigare prestando la massima attenzione adottando, qualora necessario, ogni azione ritenuta utile per prevenire situazioni di pericolo, suggerita dalla buona perizia marinaresca, fermo restando il rispetto delle norme previste dalla COLREG 72.